SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

115° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	81
2ª - Giustizia	»	104
4 ^a - Difesa	»	117
5 ^a - Bilancio	»	124
6 ^a - Finanze e tesoro	*	130
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	133
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	141
11ª - Lavoro	»	148
12ª - Igiene e sanità	»	153
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	173
Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 10ª (Industria)	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Riforme costituzionali	Pag.	178
Informazione e segreto di Stato	»	199
Assistenza sociale	»	200
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	205
5 ^a - Bilancio - Pareri	*	210
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	*	213
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	214
9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri $$	»	215
- <u></u>		

CONVOCAZIONI Pag. 216

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE

5^a (Programmazione economica, bilancio)10^a (Industria, commercio, turismo)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

9^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(2071) Interventi urgenti per l'economia (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 marzo dopo che erano stati illustrati l'ordine del giorno n. 1 e gli emendamenti all'articolo 1.

Sull'ordine del giorno n. 1 esprime parere favorevole il presidente della 10^a Commissione CAPONI, relatore.

Il sottosegretario CARPI dichiara di accoglierlo.

Il presidente delle Commissioni riunite COVIELLO pone quindi ai voti l'ordine del giorno n. 1 che risulta approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previo parere favorevole del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, l'emendamento 01.1 è approvato.

Previo parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore, e del sottosegretario CARPI, gli emendamenti 1.1, 1.2. e 1.3 di identico contenuto sono respinti dalle Commissioni riunite.

Previo parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Il presidente della 10^a Commissione CAPONI, relatore, dichiara di ritirare l'emendamento 1.6, invitando nel contempo i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.7 di contenuto identico o analogo a quello da lui testè ritirato.

Il sottosegretario CARPI esprime il parere contrario del Governo sui suddetti emendamenti, sottolineando come il mantenimento del testo del disegno di legge è teso a ripristinare il meccanismo originario della legge n. 317 del 1991, che prevedeva l'erogazione dei benefici nei limiti degli stanziamenti disponibili.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, precisa che il ritiro dell'emendamento 1.6 è motivato dal contenuto del successivo emendamento 1.14, a sua firma, che, attraverso una redistribuzione delle risorse fra le diverse finalizzazioni, consente, di fatto, l'erogazione di benefici per una quota superiore a quella originariamente prevedibile e più vicina alla misura massima prevista dalla legge per le domande già presentate.

Il senatore GUBERT, nel rilevare che le imprese hanno effettuato investimenti basandosi sui benefici massimi previsti dalla legge n. 317 del 1991 e ricorrendo in molti casi all'indebitamento, fa proprio l'emendamento 1.6 ritirato dal relatore.

A seguito delle spiegazioni fornite dal relatore e dal Governo i senatori GIARRETTA, TRAVAGLIA e TAROLLI ritirano gli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.7.

Conseguentemente anche il senatore GUBERT ritira l'emendamento 1.6.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, invita al ritiro dell'emendamento 1.9.

Si associa il sottosegretario CARPI rilevando come esso si ponga in contraddizione con la legge n. 317 del 1991, nel cui ambito sono già previsti i criteri di priorità.

Il senatore TONIOLLI accede alla richiesta del relatore e del Governo ritirando l'emendamento 1.9.

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO ricorda che l'emendamento 1.11 era già stato ritirato. Vengono conseguentemente ritirati gli emendamenti 1.12 e 1.13 di identico contenuto.

Il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.14 con il quale si punta a consentire l'erogazione di un maggiore beneficio alle domande giacenti per gli interventi di cui all'articolo 5 della legge n. 317 del 1991.

Il senatore TAROLLI rileva che l'emendamento 1.18, a sua firma, prevede una ripartizione dei fondi che si rendono disponibili, diversa e a suo modo di vedere preferibile, rispetto a quella degli emendamenti 1.14, 1.16 e 1.17, di contenuto identico.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, si esprime quindi a favore dell'emendamento 1.18, ritirando conseguentemente l'emendamento 1.14 da lui sottoscritto.

Il sottosegretario CARPI si rimette alla Commissione.

All'emendamento 1.18 aggiungono quindi firma, oltre al relatore, i senatori FERRANTE, CRESCENZIO, GAMBINI, FIORILLO, nonchè i firmatari degli emendamenti 1.16 e 1.17 che si intendono ritirati.

Posto ai voti l'emendamento 1.18 è approvato dalle Commissioni riunite.

I senatori TAROLLI, WILDE, ASCIUTTI e RIPAMONTI ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.26.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, invita i presentatori a riformulare l'emendamento 1.22 in un nuovo testo che, limitando la proroga del termine di cui all'articolo 13, comma 4 della legge n. 317 del 1991, alle sole domande già presentate, evita uno stravolgimento della suddetta legge, puntando anche ad assorbire gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Dopo che il senatore ASCIUTTI ha manifestato il suo consenso alla riformulazione e i presentatori l'hanno accolta, l'emendamento 1.22 (nuovo testo), previa dichiarazione favorevole del sottosegretario Carpi, è approvato dalle Commissioni riunite.

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Il sottosegretario CARPI invita al ritiro dell'emendamento 1.25, il cui contenuto potrebbe anche essere condiviso, ma che non è accetabile nel contesto in cui si inserisce. Si associa il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore.

Il senatore RIPAMONTI dichiara di mantenere l'emendamento 1.25, cui aggiungono firma i senatori AMORENA e WILDE.

Posto ai voti il suddetto emendamento è respinto.

Sull'emendamento 1.27 esprimono parere contrario il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore. e il sottosegretario CARPI, il quale sottolinea come l'estensione delle agevolazioni ad aree territoriali troppo vaste rischi di rendere le medesime insignificanti dal punto di vista quantitativo.

Dopo che il senatore GUBERT ha richiamato l'attenzione sull'importanza dell'emendamento 1.27, con il quale si punta a frenare l'esodo dalle aree montane, detto emendamento, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Previo parere favorevole del sottosegretario CARPI, è quindi posto ai voti e approvato dalle Commissioni riunite l'emendamento 1.28 del relatore.

È parimenti approvato, con il parere favorevole del Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore e del sottosegretario CARPI, l'emendamento 1.29 cui aggiungono firma i senatori WILDE, GUBERT, CRESCENZIO e TAROLLI.

Il senatore WILDE dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.30 che, previo parere favorevole del Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore e del sottosegretario CARPI, è poi approvato dalle Commissioni riunite.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 1.31, ritenendo impropio l'inserimento del settore dei trasporti e delle spedizioni fra quelli agevolabili ai sensi della legge n. 317 del 1991, considerato anche che è in corso di esame un provvedimento sugli autotrasporti nel cui ambito la materia potrebbe essere più opportunamente trattata. Si associa il sottosegretario CARPI, invitando al ritiro.

Il senatore TAROLLI dichiara di mantenere l'emendamento, ricordando come nel protocollo fra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993 si fosse stabilito di far accedere le imprese di trasporto ai fondi per l'innovazione tecnologica; d'altra parte la normativa europea non fa distinzione all'interno delle attività economiche e non si vede, quindi, per quale motivo dovrebbero essere escluse dalle agevolazioni le imprese di trasporto.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto favorevole associandosi alle argomentazioni del presentatore e rilevando come sia già stata accolta l'estensione al settore del turismo. Il senatore AMORENA dichiara a sua volta il voto favorevole della sua parte politica, richiamando l'attenzione sulla ricaduta in termini di maggiore sicurezza dei mezzi di trasporto che potrebbe derivare dall'estensione degli incentivi sull'innovazione tecnologica a tale settore.

Posti ai voti sono quindi respinti con unica votazione gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.35 di contenuto identico.

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO pone quindi ai voti l'articolo 1 del disegno di legge come modificato.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 2.1, teso a promuovere la riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore degli armamenti, nonchè l'emendamento 2.2 con il quale si intende sopprimere il comma 3 dell'articolo 2 destinato al progamma *European Fighter Aircraft*.

L'emendamento 2.4 di contenuto identico viene dato per illustrato.

Il senatore TONIOLLI illustra l'emendamento 2.3, che il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO invita a ritirare, essendo formulato – a suo parere – in maniera impropria.

Il sottosegretario TOGNON illustra l'emendamento 2.0.1 con il quale si consente il finanziamento del programma nazionale di ricerca in Antartide e si prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna; rileva inoltre che per le suddette finalizzazioni esiste la copertura finanziaria.

Si passa alle votazioni.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, esprime parere contrario ed invita al ritiro gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4, chiedendo però al Governo di fornire una relazione dettagliata sul programma della *European Fighter Aircraft*.

Si associa il sottosegretario CARPI, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore ed assicurando che, ove si verificasse l'ipotesi del ritiro dal programma di altri paesi europei, anche la partecipazione dell'Italia potrebbe essere messa in discussione.

Il senatore TONIOLLI ritira quindi l'emendamento 2.3.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.1.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto contrario sull'emendamento 2.2 che viene mantenuto dai presentatori.

Analogo voto viene espresso dal senatore LARIZZA, in considerazione delle ricadute sull'industria che determina la produzione di tecnologie avanzate all'interno del paese, ove l'alternativa sia il loro acquisto all'estero.

Posti ai voti gli emendamenti 2.2 e 2.4, di contenuto identico, sono respinti dalle Commissioni riunite.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2.

Sull'emendamento 2.0.1 esprime parere favorevole il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore.

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO dà conto di una modifica formale presentata dal Governo e del nuovo testo dell'emendamento 2.0.1 sul quale si procederà alle votazioni.

Il senatore PAPPALARDO manifesta perplessità sulla congruità della materia rispetto al contenuto del disegno di legge in discussione ed esprime voto contrario con riferimento al comma 4 dell'emendamento dicendosi favorevole ad una razionalizzazione e semplificazione degli Istituti di ricerca esistenti in luogo della creazione di nuovi organismi.

Il senatore LARIZZA esprime voto favorevole, in considerazione dell'importanza che il settore della ricerca riveste per lo sviluppo dell'economia italiana.

Egualmente voto favorevole esprimono i senatori GIARRETTA (secondo il quale la frammentarietà degli istituti di ricerca italiani va superata), ASCIUTTI (che rileva la necessità di un collegamento fra ricerca e industria e di una maggiore attenzione al progetto di Rubbìa), TONIOLLI (che ritiene positiva l'istituzione di un organismo specifico) e TAROLLI (in considerazione delle prevedibili ricadute positive sulla competitività delle imprese italiane).

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO, ritiene di porre ai voti per parti separate l'emendamento 2.0.1, sottoponendo alla Commissione prima i commi 2, 3 e 5 e successivamente il comma 4. Entrambi le parti risultano approvate e quindi l'emendamento 2.0.1 è nel suo complesso.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore PAPPALARDO illustra l'emendamento 3.1 che punta ad estendere alla legge n. 115 del 1992 quanto già previsto dalla legge n. 317 del 1991, quanto alla comunicazione da parte del Ministero dell'industria dell'esaurimento dei fondi disponibili.

Previo parere favorevole del Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, e del sottosegretario CARPI, l'emendamento 3.1 è quindi approvato dalle Commissioni riunite.

Posto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato risulta parimenti approvato.

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO pone quindi ai voti l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Le Commissioni riunite approvano.

Si passa all'articolo 5.

I senatori WILDE e TAROLLI danno per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2 di contenuto identico.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 5.3, rilevando come non vi sia ragione per cui l'Italia non conceda il beneficio massimo consentito dall'Unione europea.

Il senatore VIVIANI dichiara di ritirare l'emendamento 5.4.

Il senatore TAROLLI dà per illustrato l'emendamento 5.5.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 5.6.

Gli emendamenti 5.7 e 5.8 di contenuto identico sono dati per illustrati dai senatori ASCIUTTI e WILDE.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI , relatore ritira l'emendamento 5.10.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 5.11 rilevando come, con la legge n. 488 del 1992, sia possibile erogare fondi alle attività commerciali; nè ad una tale ipotesi si contrappone la normativa comunitaria.

Dopo che gli emendamenti 5.12 e 5.13 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori, il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 5.14, teso ad introdurre una normativa transitoria.

I senatori WILDE, TAROLLI e ASCIUTTI danno per illustrati gli emendamenti 5.16, 5.17 e 5.18 di contenuto identico.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 5.19, con il quale si intende estendere alle aree svantaggiate del Centro nord l'attività della Società per l'imprenditoria giovanile.

I senatori TAROLLI, ASCIUTTI e WILDE danno per illustrati gli emendamenti 5.20, 5.21 e 5.24, di contenuto identico, mentre l'emendamento 5.23 viene ritirato dai presentatori.

Si passa alle votazioni.

Previo parere favorevole del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, gli emendamenti 5.1 (cui aggiunge firma il senatore Crescenzio), 5.2 e 5.3, di contenuto identico, sono approvati, con unica votazione dalle Commissioni riunite.

Previo parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, gli emendamenti 5.5, 5.7 e 5.8, di indentico contenuto, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, invita al ritiro dell'emendamento 5.11 di contenuto identico agli emendamenti 5.10 e 5.12 già ritirati.

Si associa il sottosegretario CARPI.

Poichè il senatore TAROLLI non accede alla richiesta di ritiro, sottolineando come il settore commerciale rientri a pieno titolo nelle attività produttive, l'emendamento 5.11 è posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Previo parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, l'emendamento 5.14, posto ai voti, è respinto.

Con il parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI, sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.16, 5.17 e 5.18.

Sull'emendamento 5.19, cui dichiara di aggiungere la propria firma il senatore GUBERT, il Presidente della 10^a Commissione, CAPONI, relatore, e il sottosegretario CARPI ritengono necessaria una chiarificazione testuale.

Il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO ne dispone quindi l'accantonamento.

Previo parere contrario del presidente della 10^a Commissione CA-PONI, relatore e del sottosegretario CARPI, gli emendamenti 5.20, 5.21 e 5.24, di contenuto identico, sono quindi respinti dalle Commissioni riunite con unica votazione.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il Presidente delle Commissioni riunite COVIELLO rinvia il seguito della discussione alla seduta notturna già convocata per le ore 21.

La seduta termina alle ore 17.

10^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi e Ladu.

La seduta inizia alle ore 21,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(2071) Interventi urgenti per l'economia

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana.

Viene discusso l'emendamento 5.19, precedentemente accantonato, sul quale il relatore CAPONI e il sottosegretario CARPI esprimono parere favorevole.

L'emendamento 5.19 viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Le Commissioni riunite approvano successivamente l'articolo 5 nel testo emendato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Viene dato per illustrato l'emendamento 6.1.

Il relatore CAPONI illustra gli emendamenti 6.10 e 6.20, che si propongono di accelerare la ripresa in alcune aree industriali, prevedendo un decentramento di funzioni e potestà alle regioni interessate.

Il senatore MICELE illustra l'emendamento 6.21, che ripropone una norma contenuta in provvedimenti d'urgenza non convertiti, finalizzata a consentire l'affidamento di lavori di ricostruzione fino a un massimo di lire 300 milioni ad imprese artigiane iscritte in un apposito albo.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 6.3.

Viene dato per illustrato l'emendamento 6.4.

Dopo che il senatore LARIZZA ha illustrato l'emendamento 6.11, il presidente COVIELLO esprime dubbi sulla sussistenza di idonee disponibilità finanziarie per la copertura dell'emendamento.

Il senatore MORANDO invita il proponente ad accantonare l'emendamento, evidenziando che la materia dei finanziamenti di competenza del Mediocredito a favore delle aree colpite da alluvione è oggetto anche del proprio emendamento 11.0.2.

Il senatore LARIZZA ritira l'emendamento 6.11, mentre l'emendamento 6.0.1 viene accantonato.

Si passa quindi al voto degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Con il parere contrario del relatore e del sottosegretario CARPI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

Sull'emendamento 6.10 il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole.

Il senatore GUBERT esprime perplessità sulla deroga alla vigente normativa di cui ai disciplinari, prevista nell'emendamento.

L'emendamento 6.10 viene quindi approvato dalle Commissioni riunite.

È approvato altresì, con il parere favorevole del sottosegretario CARPI, l'emendamento 6.20.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario CARPI, viene quindi approvato l'emendamento 6.21, posto ai voti congiuntamente al 6.4, di contenuto identico.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 6 nel testo modificato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il senatore TONIOLLI illustra l'emendamento 7.1, volto a infrangere il monopolio detenuto da alcuni Istituti nella materia del credito agevolato.

Il relatore CAPONI illustra l'emendamento 7.0.1, volto ad introdurre alcune modifiche nella disciplina della SACE, rese necessarie dalla trasformazione in società per azioni dell'INA. Illustra quindi una nuova formulazione dello stesso emendamento (7.0.1 nuovo testo), che prevede il concerto del Ministro dell'industria e del Ministro del commercio estero nel decreto di cui alla lettera g), oltre ad un'integrazione della lettera d).

Viene dato per illustrato l'emendamento 7.0.2.

Dopo che il senatore GIARETTA ha illustrato l'emendamento 7.0.3, il presidente COVIELLO invita il proponente a modificarne la formulazione, per renderla più corretta dal punto di vista contabile.

Il senatore GIARETTA accetta la proposta di riformulazione del Presidente e propone quindi l'emendamento 7.0.3 (nuovo testo).

Viene dato per illustrato l'emendamento 7.0.5.

Il senatore TONIOLLI illustra gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.6, finalizzati ad una riforma del testo unico delle leggi bancarie in materia del credito agevolato.

Si passa quindi al voto degli emendamenti relativi all'articolo 7.

Sull'emendamento 7.1 il relatore si rimette alle Commissioni.

Il sottosegretario CARPI, dopo aver dichiarato che la proposta emendativa contiene spunti interessanti, si rimette alle Commissioni riunite.

Il senatore MORANDO dichiara di condividere l'ispirazione dell'emendamento, volto a introdurre elementi di maggiore concorrenzialità nel settore del credito agevolato, ma esprime perplessità sui possibili effetti che esso comporterebbe nella gestione delle pratiche giacenti da parte dei due Istituti di credito che attualmente detengono il monopolio in tale settore.

Anche il senatore PASQUINI esprime perplessità sulle conseguenze dell'emendamento nella gestione del credito agevolato e sulla sua pratica applicabilità.

Il senatore GIARETTA invita il proponente al ritiro dell'emendamento, per un maggiore approfondimento della delicata questione.

Il senatore TONIOLLI ritira l'emendamento 7.1.

Si passa quindi alla discussione dell'emendamento 7.0.1 (nuovo testo).

Il senatore MORANDO esprime perplessità sull'opportunità di inserire nel provvedimento in discussione una riforma così articolata della normativa sulla SACE.

Analoghe perplessità esprime il senatore ASCIUTTI.

Il senatore LARIZZA sottolinea che l'emendamento avvia la riforma del settore del commercio con l'estero, su cui anche il Governo ha preannunciato proposte di interventi legislativi.

Il sottosegretario CARPI condivide le perplessità sull'opportunità di inserire nel provvedimento in discussione la materia oggetto dell'emendamento, sottolineando peraltro che in esso è individuata una soluzione equilibrata per la modifica della normativa sulla SACE, ed esprime in conclusione avviso favorevole sull'emendamento.

Il senatore MORANDO dichiara il proprio voto favorevole.

Il presidente COVIELLO si chiede se l'orientamento della Camera dei deputati sulla normativa che si intende introdurre con l'emendamento sarebbe di segno positivo.

Il senatore LARIZZA fa presente che analoghe norme in materia di ICE hanno avuto il consenso dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore ASCIUTTI rileva l'estraneità dell'emendamento all'oggetto del provvedimento in discussione.

Il relatore CAPONI ritira infine l'emendamento 7.0.1 (nuovo testo).

È altresì ritirato l'emendamento 7.0.2, di contenuto identico al precedente.

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario CARPI, le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 7.0.3 (nuovo testo).

Resta assorbito l'emendamento 7.0.5.

Il relatore CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 7.0.4, di cui non ritiene opportuno l'inserimento nel provvedimento in discussione.

Il sottosegretario CARPI manifesta l'interesse del Governo per la materia oggetto dell'emendamento 7.0.4 e del 7.0.6, preannunciando apposite iniziative legislative in un contesto più omogeneo. Invita pertanto i proponenti al ritiro dei due emendamenti.

Il senatore ASCIUTTI, preso atto delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritira gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.6.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 7 nel testo modificato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il senatore DE LUCA Athos illustra l'emendamento 8.1, con cui si propone una diversa delimitazione territoriale delle aree interessate dagli interventi in questione.

Viene dato per illustrato l'emendamento 8.5.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 8.6, finalizzato a fare salve alcune procedure di espropriazione avviate sulla base della normativa vigente. Illustra quindi l'emendamento 8.7, volto ad estendere ai consorzi previsti dalla legge n. 317 del 1991 lo stesso trattamento fiscale stabilito per i consorzi tra comuni.

Dopo che il senatore DE LUCA Athos ha illustrato l'emendamento 8.8, il presidente COVIELLO fa presente che le disponibilità finanziarie residue sull'autorizzazione di spesa utilizzata per la copertura dell'emendamento sono pari a lire 46 miliardi.

Il senatore DE LUCA Athos, preso atto delle indicazioni fornite dal Presidente, illustra una nuova formulazione dell'emendamento 8.8, nella quale lo stanziamento è ridotto da lire 50 miliardi a lire 46 miliardi.

Viene dato per illustrato l'emendamento 8.9.

Si passa quindi al voto degli emendamenti.

Il relatore CAPONI invita i proponenti al ritiro dell'emendamento 8.1, sottolineando che la materia necessita ulteriore approfondimento.

Il senatore DE LUCA Athos ritira l'emendamento 8.1, che viene fatto proprio dal senatore GUBERT, il quale rileva che esso fornisce una definizione più appropriata dei territori oggetto degli interventi di cui all'articolo 8.

Dopo che il sottosegretario CARPI ha manifestato perplessità sul contenuto dell'emendamento, il senatore GUBERT lo ritira.

Il RELATORE invita il proponente a ritirare l'emendamento 8.5.

Analogo invito rivolge il sottosegretario CARPI.

Il senatore LARIZZA ritira quindi l'emendamento 8.5.

Su invito del sottosegretario CARPI il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 8.6.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 8.7.

Analogo parere è formulato dal sottosegretario CARPI, il quale dà conto dell'avviso negativo del Ministero delle finanze.

Il senatore GIARETTA aderisce all'invito rivolto e ritira l'emendamento, invitando peraltro il Governo a farsi carico dell'importante questione e a individuare la necessaria copertura per le agevolazioni fiscali di cui si tratta.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CARPI viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 8.8 (nuovo testo).

Resta assorbito l'emendamento 8.9.

Viene quindi approvato l'articolo 8 nel testo modificato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 9.

Il senatore PAPPALARDO illustra l'emendamento 9.1, volto a modificare la composizione dell'organo di rappresentanza previsto nel comma 3 dell'articolo 9.

Il relatore CAPONI dà per illustrato l'emendamento 9.2.

Sono altresì dati per illustrati gli emendamenti 9.3, 9.20, 9.30 e 9.40.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 9.4, volto ad estendere la possibilità di fornire garanzie anche ad altri soggetti rispetto a quelli individuati nel testo.

Viene dato per illustrato l'emendamento 9.5.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 9.6, volto a garantire una riserva minima di risorse a favore delle piccole imprese commerciali sprovviste di garanzie reali.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9.

Il relatore CAPONI riformula l'emendamento 9.10, prevedendo che l'abrogazione delle norme richiamate abbia effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 9.11, 9.12 e 9.13.

Si passa al voto degli emendamenti.

Il relatore CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 9.1, mentre il sottosegretario CARPI invita il proponente al ritiro.

Il senatore PAPPALARDO aderisce all'invito e ritira l'emendamento 9.1.

Con il parere favorevole del sottosegretario CARPI viene approvato l'emendamento 9.2, posto in votazione congiuntamente con gli emendamenti 9.3, 9.20, 9.30 e 9.40, di identico contenuto.

Resta assorbito l'emendamento 9.4, mentre il 9.5 è precluso.

Il sottosegretario CARPI invita il proponente a ritirare l'emendamento 9.6, preannunciando il proprio avviso favorevole su un ordine del giorno di contenuto analogo.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 9.6 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

La 10^a Commissione del Senato,

impegna il Governo

a garantire a favore di ciascun settore economico una riserva minima di risorse pari al 10 per cento del totale dello stanziamento disponibile. Le dotazioni finanziarie che affluiranno al fondo per effetto della riprogrammazione delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, saranno oggetto di riserva nella stessa percentuale pari al 10 per cento per ognuno dei settori. 0/2/2071/5 e 10

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CAR-PI vengono posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 9.7, 9.8 e 9.9, di identico contenuto.

Con il parere favorevole del sottosegretario CARPI viene approvato l'emendamento 9.10 (nuovo testo), posto in votazione congiuntamente al 9.11, al 9.12 e al 9.13, di identico contenuto.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CARPI viene quindi approvato l'ordine del giorno 0/2/2071/5 e 10.

Le Commissioni riunite approvano infine l'articolo 9 nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il relatore CAPONI ritira l'emendamento 10.1.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 10.2, 10.3 e 10.4.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 10.5, che dà attuazione ad una finalizzazione appositamente prevista nella tabella B della legge finanziaria per il 1997.

Il senatore DE LUCA Athos illustra l'emendamento 10.6, finalizzato a fornire incentivi alle piccole imprese operanti nel settore turistico.

Il senatore GUBERT appone la propria firma sull'emendamento 10.6.

Il senatore ASCIUTTI illustra l'emendamento 10.7, volto a fornire incentivi a favore del settore turistico, analoghi a quelli sperimentati in altri paesi dell'Unione europea, e consistenti nella deducibilità fiscale di spese turistiche sostenute nel territorio dello stato, fino a lire un milione.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 10.7 è suscettibile di produrre rilevanti perdite di gettito fiscale.

Il senatore ASCIUTTI fa presente che la perdita di gettito conseguente alla deducibilità delle spese sarebbe più che compensata dall'aumento del gettito derivante dalla ripresa economica che l'emendamento determinerebbe.

Si passa quindi al voto degli emendamenti.

Il relatore CAPONI esprime parere contrario sull'emendamento 10.2, che pone a carico delle regioni ingenti oneri finanziari per il ripiano di debiti pregressi, precludendo la possibilità di finanziare nuove iniziative.

Anche il sottosegretario CARPI esprime parere contrario, invitando il proponente al ritiro dell'emendamento.

Il senatore TAROLLI, dopo aver rilevato la necessità di sanare la situazione pregressa dei finanziamenti previsti dalle leggi citate nel proprio emendamento, lo ritira trasformandolo in un ordine del giorno di contenuto analogo.

Viene altresì ritirato l'emendamento 10.3.

Con il parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario CARPI le Commissioni riunite approvano l'emendamento 10.4.

Sull'emendamento 10.5 esprimono parere favorevole il RELATO-RE e il sottosegretario CARPI. Il senatore ASCIUTTI dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento.

L'emendamento 10.5 viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore CAPONI fa presente che l'emendamento 10.6 risulta sostanzialmente assorbito per effetto dell'approvazione di un precedente emendamento.

Il senatore DE LUCA Athos ritira quindi l'emendamento 10.6.

Sull'emendamento 10.7 il relatore CAPONI esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario CARPI fornisce una valutazione negativa dell'emendamento, sia per motivi di merito che di copertura finanziaria.

L'emendamento 10.7 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore TAROLLI illustra il seguente ordine del giorno:

La 10^a Commissione del Senato,

impegna il CIPE, nella fase iniziale di applicazione della normativa di cui all'articolo 10, a destinare le risorse di cui al comma 1 al cofinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi, ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987.

0/3/2071/5 e 10

Con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario CARPI l'ordine del giorno n. 0/3/2071/5 e 10 viene approvato dalle Commissioni riunite.

Viene quindi approvato l'articolo 10 nel testo modificato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 11.

Il relatore CAPONI illustra l'emendamento 11.1, volto a modificare le disposizioni della cosiddetta legge Marcora, rese sostanzialmente illegittime dalla vigente normativa europea. Apporta quindi alcune modifiche al testo dell'emendamento, che assume il numero 11.1 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del sottosegretario CARPI l'emendamento 11.1 (nuovo testo) viene approvato dalle Commissioni riunite.

Viene quindi approvato l'articolo 11 nel testo modificato.

L'emendamento 11.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Viene quindi esaminato l'emendamento 11.0.2, insieme al 6.0.1, precedentemente accantonato e di contenuto analogo.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 11.0.2, finalizzato all'abbattimento del tasso agevolato concesso alle imprese beneficiarie dei finanziamenti a favore delle zone colpite da alluvione nel 1994. Rileva in proposito che l'emendamento allevierebbe gli oneri finanziari a carico delle imprese interessate, che hanno terminato il preammortamento e devono corrispondere la prima rata di mutuo. Dopo aver sottolineato l'equità del provvedimento proposto, evidenzia che esso non comporta oneri a carico del bilancio statale, in quanto attinge ai fondi per il concorso nel pagamento degli interessi, sui quali sussistono copiose disponibilità finanziarie non utilizzate.

Il senatore TAROLLI, nell'illustrare l'emendamento 6.0.1, finalizzato ad allungare il periodo di ammortamento dei mutui di cui al precedente emendamento, sottolinea che esso non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, richiamandosi alle considerazioni prima svolte dal senatore Morando.

Il presidente COVIELLO sottolinea che l'allungamento del periodo di ammortamento comporta in ogni caso un maggiore onere.

Il senatore FERRANTE esprime perplessità sul meccanismo individuato nell'emendamento 11.0.2, sottolineando che esso potrebbe determinare incentivi all'insolvenza delle aziende, allo scopo di usufruire della riduzione del tasso di interesse.

Il senatore MORANDO riformula l'emendamento 11.0.2, prevedendo che l'agevolazione si applichi solo nel limite delle prime cinque rate di ammortamento.

Il senatore TAROLLI ritira l'emendamento 6.0.1 e appone la propria firma sull'emendamento 11.0.2 nuovo testo, al quale aggiungono la firma anche i senatori GUBERT e LARIZZA.

Con il parere favorevole del relatore CAPONI e del sottosegretario CARPI l'emendamento 11.0.2 (nuovo testo) viene quindi posto in votazione e approvato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 12.1, finalizzato ad estendere le agevolazioni di cui all'articolo 12 anche ad aree depresse non rientranti nell'obiettivo 5b.

Viene dato per illustrato l'emendamento 12.2.

Il relatore CAPONI illustra l'emendamento 12.3, di cui fornisce una nuova formulazione. Rileva quindi che esso individua specifiche finalità a cui destinare le risorse di cui al comma 1, per incentivare l'occupazione.

Il senatore VIVIANI sottolinea che l'emendamento 12.3 verrebbe a sovrapporsi ad altre norme già vigenti, che prevedono analoghi interventi.

Il relatore CAPONI ritira quindi l'emendamento 12.3 (nuovo testo).

Sull'emendamento 12.1 esprimono parere contrario il relatore CA-PONI e il sottosegretario CARPI.

Il senatore LARIZZA dichiara il proprio voto contrario, sottolineando che l'emendamento si pone in contrasto con i criteri definiti in sede europea per l'individuazione delle aree depresse.

L'emendamento 12.1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il relatore CAPONI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 12.2, sul quale il sottosegretario CARPI esprime parere contrario.

Il senatore DE LUCA Athos ritira tale emendamento.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 12.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 12.0.1 (nuovo testo), concernente la società finanziaria della regione Sardegna.

Il relatore CAPONI invita il proponente al ritiro dell'emendamento, rilevando che è improprio prevedere con legge statale la disciplina di una società finanziaria che fa capo a una regione a statuto speciale.

Anche il sottosegretario CARPI invita al ritiro dell'emendamento.

Analoghe considerazioni svolge il presidente COVIELLO, il quale rileva altresì l'estraneità dell'emendamento all'oggetto del provvedimento.

L'emendamento 12.0.1 viene infine ritirato.

Con il parere favorevole del relatore CAPONI e del sottosegretario CARPI sono posti in votazione congiuntamente gli emendamenti 13.1 e 13.2, di contenuto identico, e sono approvati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relative all'articolo 14.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 14.1, volto a consentire che il reimpiego dei dirigenti possa essere attuato anche da organismi operativi per la mobilità. Rileva inoltre che la soppressione del riferimento all'autorizzazione di spesa si rende necessaria per evitare una incongruenza nel testo dell'articolo 14.

Il senatore MORANDO rileva che è in ogni caso necessario specificare un limite all'operatività del diritto soggettivo previsto nell'articolo 14, per evitare problemi di copertura finanziaria.

Il senatore GIARETTA illustra una nuova formulazione dell'emendamento 14.1, che assicura la copertura finanziaria dell'articolo.

Sono ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3 e 14.4.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 14.8 e ne propone una nuova formulazione che assume il numero 14.8 (nuovo testo).

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 14.5.

Con il parere favorevole del relatore CAPONI e del sottosegretario CARPI, è posto in votazione ed approvato l'emendamento 14.1 (nuovo testo).

Il relatore CAPONI invita al ritiro degli emendamenti 14.8 (nuovo testo), 14.5, 14.6 e 14.7, che provocherebbero un aumento degli oneri relativi all'articolo 14.

Anche il sottosegretario CARPI invita al ritiro degli emendamenti per considerazioni attinenti alla copertura finanziaria.

Il senatore MORANDO fa presente che gli emendamenti in discussione non provocano oneri aggiuntivi, mentre comporterebbero significativi incentivi all'aumento dell'occupazione.

L'emendamento 14.8 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti congiuntamente al 14.5, 14.6 e 14.7 ed è approvato dalle Commissioni riunite.

L'emendamento 14.9 viene ritirato, mentre resta assorbito quello 14.10.

Le Commissioni riunite approvano infine l'articolo 14 nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore VIVIANI illustra l'emendamento 15.1, volto ad estendere l'operatività della norma.

Il relatore CAPONI dà per illustrato l'emendamento 15.2 e fa presente che il 15.3 contiene misure a sostegno della cooperazione.

Sull'emendamento 15.1 il relatore CAPONI esprime parere contrario e il sottosegretario CARPI dà conto dell'avviso contrario del Ministero del lavoro, il quale fornisce una valutazione negativa dell'eccessiva diminuzione del numero minimo di soci.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole da parte del senatore PASQUINI l'emendamento 15.1 è posto ai voti ed approvato.

Il sottosegretario CARPI dà conto del parere contrario del Ministero del lavoro sull'emendamento 15.2, che viene posto in votazione ed è respinto.

Anche sull'emendamento 15.3 il sottosegretario CARPI dà conto del parere nagativo del Ministero del lavoro.

Il senatore PASQUINI rileva che l'emendamento riguarda i fondi mutualistici alimentati da contributi a carico delle cooperative e sottolinea che esso potrebbe favorire notevolmente lo sviluppo di tali imprese.

Il senatore PAPPALARDO rileva una contraddizione nei pareri formulati dal Ministero del lavoro, sottolineando che la *ratio* dell'emendamento è la stessa dell'articolo 15 nel testo del Governo.

Il senatore MORANDO si chiede se la copertura finanziaria dell'emendamento sia effettivamente necessaria e ritiene che la materia dovrebbe essere ulteriormente approfondita.

L'emendamento 15.3 viene quindi ritirato.

Le Commissioni riunite approvano successivamente l'articolo 15 nel testo emendato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi.

Il presidente COVIELLO fa presente che gli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 comportano una modifica di alcune disposizioni del codice civile, in relazione alle quali prospetta l'opportunità di acquisire un parere da parte della 2^a Commissione.

Il relatore CAPONI ritira l'emendamento 15.0.2 e invita il proponente a ritirare l'emendamento 15.0.1.

Il senatore VIVIANI aderisce all'invito rivolto dal relatore e l'emendamento 15.0.1 è conseguentemente ritirato.

Vengono altresì ritirati gli emendamenti 15.0.3, 15.0.5, 15.0.4 e 15.0.8.

Il senatore FERRANTE illustra una nuova formulazione dell'emendamento 15.0.6, volto ad introdurre incentivi alla rottamazione di ciclomotori e motoveicoli, analogamente a quanto previsto nel provvedimento di completamento della manovra di finanza pubblica per gli autoveicoli. Sottolinea che si tratta di un settore industriale in cui è opportuno realizzare interventi di sostegno quali quelli proposti, che determinerebbero inoltre effetti positivi sulla sicurezza della circolazione e sull'ambiente. Fa presente infine che l'onere per il bilancio statale derivante dalla concessione delle agevolazioni è assai contenuto.

Il presidente COVIELLO fa presente che sarebbe opportuno acquisire una relazione tecnica per verificare la congruità della quantificazione dell'onere di cui al comma 8 dell'emendamento.

Il senatore FERRANTE chiarisce che la quantificazione dell'onere è stata effettuata sulla base dei dati concernenti le immatricolazioni di ciclomotori e motoveicoli nel periodo 1994-1995.

Il relatore CAPONI dichiara di non essere contrario all'emendamento nel testo riformulato, ma sottolinea che esso dà luogo ad un intervento di politica industriale di notevole rilevanza, che potrebbe provocare richieste emulative da parte di altri settori industriali, ai fini della concessione di analoghi contributi.

Il sottosegretario CARPI sottolinea che per la concessione di agevolazioni del tipo previsto nell'emendamento in discussione risulta più appropriato lo strumento del decreto-legge, la cui immediata entrata in vigore impedisce il prodursi di negativi effetti di annuncio. A prescindere da tale considerazione di ordine metodologico, fa presente di non avere obiezioni di merito in relazione al provvedimento proposto ed evidenzia che l'approvazione dell'emendamento da parte delle Commissioni riunite non potrebbe non influenzare gli orientamenti del Governo sulla materia. In conclusione, si rimette alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il senatore TAROLLI, dopo aver precisato che appare condivisibile ogni intervento volto a favorire la ripresa dei consumi, esprime perplessità sull'emendamento, che limita la concessione del contributo a un singolo settore industriale, destando il sospetto che si intenda favorire alcune particolari imprese. Dichiara in conclusione il proprio voto contrario.

Il relatore CAPONI sottolinea che nessuna pressione indebita è stata esercitata da parte di eventuali interessati per sollecitare l'approvazione dell'emendamento.

Il senatore ASCIUTTI, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Tarolli, esprime perplessità sull'emendamento, di cui non appare condivisibile la limitazione a un singolo settore, ed esprime stupore per la mancata espressione di un parere favorevole da parte del rappresentante del Governo.

Il relatore CAPONI fa presente che l'approvazione dell'emendamento da parte delle Commissioni dovrebbe scaturire da un'adesione convinta sull'opportunità del provvedimento proposto, mentre nel corso del dibattito sono state evidenziate diverse perplessità. Invita pertanto i proponenti al ritiro dell'emendamento.

Analoghe considerazioni svolge il presidente COVIELLO.

Il senatore MORANDO dichiara di non condividere le critiche di carattere generale sul provvedimento di politica industriale proposto nell'emendamento, che è finalizzato ad incentivare i consumi di beni durevoli, senza azioni di concorrenza sleale nei confronti dei competitori europei. Esprime peraltro perplessità sui possibili effetti di annuncio che l'approvazione dell'emendamento da parte delle Commissioni potrebbe produrre, in attesa della definitiva approvazione del provvedimento. In proposito, sottolinea che il mercato dei ciclomotori è caratterizzato da una forte stagionalità degli acquisti, con la conseguenza che il provvedimento proposto potrebbe determinare effetti indesiderati sulle decisioni di acquisto, sulla base del loro peculiare andamento ciclico.

Il senatore LARIZZA concorda sull'opportunità di assumere una decisione convinta sul provvedimento proposto, allo scopo di evitare indesiderati effetti di annuncio. Dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore DE LUCA Athos dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che alla base dell'emendamento vi è una approfondita attività istruttoria e che esso risulta coerente con le misure già approvate in favore del settore automobilistico.

Anche il senatore MORO dichiara il proprio voto favorevole.

Il relatore CAPONI, preso atto delle opinioni espresse dagli intervenuti, esprime parere favorevole sull'emendamento nel testo riformulato, sottolineando che appare condivisibile la previsione di una diversa modulazione del contributo a favore delle cilindrate minori.

Il senatore VIVIANI dichiara di condividere l'ispirazione dell'emendamento, ma esprime perplessità sull'opportunità di introdurre,

a breve distanza di tempo, la stessa modalità agevolativa prevista per un altro settore, poichè ciò potrebbe dar luogo a ricorrenti interventi anche in altri settori simili ed omogenei. Fa presente inoltre che l'esame del provvedimento in sede deliberante non consente di disporre dei tempi di riflessione che un provvedimento di tale rilievo rende necessario.

Il senatore GIARETTA esprime il rammarico che il Governo non abbia assunto un orientamento preciso su un provvedimento di tale rilievo e sottolinea i possibili effetti di annuncio che l'approvazione dell'emendamento potrebbe determinare. Ciònonostante dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

I senatori DE LUCA Athos e MARINO aggiungono la firma all'emendamento 15.0.6 (nuovo testo), che viene quindi posto ai voti ed approvato.

Il senatore GAMBINI illustra l'emendamento 15.0.9, volto a ricomprendere anche le lavanderie nel settore industriale e ad agevolare opere di ristrutturazione da parte di imprese turistiche.

Il relatore CAPONI esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento, invitando il proponente a precisare che esso si riferisce alle lavanderie industriali e a sopprimere la seconda parte dell'emendamento.

Il senatore GAMBINI accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario CARPI esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.9 nel testo modificato, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il relatore CAPONI invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 15.0.7 e 15.0.10, sottolineando che sono già previste verifiche periodiche dello stato di attuazione delle leggi richiamate nel provvedimento in discussione, per cui l'introduzione di un'ulteriore relazione al Parlamento rappresenterebbe solo un un aggravio non necessario per il Ministero dell'industria.

Il senatore DE LUCA Athos insiste per la votazione dell'emendamento 15.0.7, sottolineando che appare di notevole importanza una periodica verifica della ricaduta in termini occupazionali delle agevolazioni concesse.

Il senatore PAPPALARDO evidenzia la difficoltà di ricavare i dati sulla ricaduta occupazionale delle agevolazioni, chiarendo che le relazioni attualmente previste forniscono ogni dato utile sulla materia in questione. Invita pertanto i proponenti al ritiro degli emendamenti, su cui dichiara altrimenti il proprio voto contrario.

Il presidente COVIELLO ritira l'emendamento 15.0.10.

Viene quindi ritirato anche l'emendamento 15.0.7.

Le Commissioni riunite approvano infine il disegno di legge in titolo nel testo modificato, conferendo altresì al relatore il mandato ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente COVIELLO avverte che la riunione delle Commissioni riunite prevista per giovedì 20 marzo alle ore 15,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 1,30 di giovedì 20 marzo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2071

Art. ...

(Finalità della presente legge)

«1. Le azioni di sostegno alle attività produttive contenute nella presente legge si esplicano nel quadro degli obiettivi macroeconomici fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in accordo con i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea e con particolare riferimento nei confronti dell'occupazione, segnatamente elle aree depresse, dell'innovazione tecnologica. Le azioni suddette si informano altresì al principio della programmazione, della trasparenza e della redditività delle iniziative».

01.1 COVIELLO, RIPAMONTI, LORENZI, DONDEYNAZ, GIARETTA, ZILIO

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.1 TAROLLI

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.2 Wilde, Lago

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999» con le seguenti: «lire 150 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999».

1.3 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, GRILLO, MUNGARI, TONIOLLI Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- «1-bis. Nella assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, è considerato titolo di preferenza il possesso, in ordine di priorità, dei seguenti requisiti:
- a) adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit previsto dal regolamento CEE 93/1836;
- b) adesione ad accordi di programma per la riduzione delle emissioni inquinanti;
- c) utilizzazione o produzione di prodotti che possiedono il marchio di qualità ecologia previsto dal regolamento CEE 92/880».

1.4 RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 2.

1.5 Lago, Wilde

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.6 IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.8 Giaretta

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'integrazione, a conguaglio, dell'agevolazione originaria spettante viene disposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato allorchè si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.10 Travaglia, Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluce, Grillo, Mungari, Toniolli

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «... dell'importo a ciascuno spettante» inserire le seguenti parole: «... come acconto del contributo previsto, in attesa che si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie».

1.7 TAROLLI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Saranno in ogni caso soddisfatte prioritariamente le domande che si riferiscono al mantenimento o all'aumento dell'occupazione e quelle nelle quali è maggiore l'incidenza del costo del lavoro sul fatturato».

1.9 Toniolli, Asciutti

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.11 TAROLLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati».

1.12 Wilde, Lago

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 317 del 1991 sono abrogati»

1.13 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991 nella misura di 60 miliardi ed agli interventi di cui all'articolo 8 nella misura di 20 miliardi».

1.18 TAROLLI

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.14 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.16 Travaglia, Asciutti, Di Benedetto, Sella Di Monteluce, Mungari, Toniolli

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite, per lire 50 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 8 e, per lire 30 miliardi, agli interventi di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 317 del 1991».

1.17 Giaretta

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.19 Tarolli

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della legge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.20 Wilde, Lago

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti a valere sull'articolo 8 della leg-

ge n. 317 del 1991 saranno accantonate su un apposito fondo a valere sul 1998.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.21 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le risorse finanziarie residue successivamente alla copertura del fabbisogno delle domande giacenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 317 del 1991, sono accantonate su un apposito fondo a valere per l'anno 1998. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991».

1.26 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così sostituito:

"4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data di accoglimento della domanda di agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5, articolo 13, della citata legge n. 317 del 1991"».

1.22 Maconi, Cazzaro, Larizza

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso che essi siano alienati, ceduti o distratti entro 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni».

1.22 (nuova formulazione)

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

"Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.23 Travaglia, Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluce, Mungari, Toniolli

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è così modificato;

"Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta...».

1.24 Giaretta

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili alle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono ammessi, in via prioritaria, i progetti rivolti alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione, nonchè alla sostituzione di idrocarburi con altri combustibili».

1.25 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Al comma 5, dopo le parole: «di cui l'obiettivo n. 1» aggiungere le seguenti: «e 5 b)».

1.27 Gubert

Al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «intervento», sopprimere le seguenti: «per l'accesso ai fondi strutturali dell'Unione europea».

1.28 IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera b), le parole "commerciali e di servizi" sono sostituite con "commerciali, turistiche e di servizi";
- b) al comma 2, lettera b) le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite con le seguenti: "piccola impresa commerciale, turistica e piccola impresa di servizi"».
- 1.29 Gambini, Cazzaro, Larizza, Maconi, Micele, Nieddu, Pappalardo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 5, comma 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

- *h)* la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
- *i)* la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza».
- 1.30 GAMBINI, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, MICELE, NIEDDU, PAPPALARDO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.31 TAROLLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.32 ZILIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.33 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, VEGAS, VENTUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

1.35 Wilde, Lago

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In sede di riparto degli stanziamenti di cui al presente comma, al fine di agevolare gli interventi rivolti alla riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento, viene data priorità di assegnazione agli interventi previsti dal comma 3, articolo 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento».

2.1 RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 3.

2.2 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Sopprimere il comma 3.

2.4 Lago, Wilde

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente periodo: «La partecipazione italiana al programma EFA è vincolata alla presenza della Germania e della Francia. In caso di disdetta di uno di questi paesi con conseguente disdetta italiana, i fondi destinati all'uopo saranno devoluti in parte in aggiunta a quelli previsti all'articolo 3 sull'imprenditoria femminile e in parte a quelli previsti all'articolo 8 sugli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano».

2.3 Toniolli

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interventi nel settore della ricerca scientifica)

- 1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Cipe con delibera dell'8 agosto 1995, nonchè di quelle relative ai laboratori di luce di Sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione Europea, è autorizzato in favore dell'INFM, un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.
- 2. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, il comma 4 è sostituito dal seguente:
- "4. al fine di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Istituto, il medesimo è autorizzato, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, a stipulare previa selezione pubblica contratti a termine di durata non superiore a 5 anni, con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM è autorizzato altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, se del caso finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto e comunque in deroga alle disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 8, comma 6 e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, articolo 16, comma 11".
- 3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per l'anno 1999. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono altresì rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e i soggetti incaricati della medesima, la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto restano in vigore le disposizioni di cui alle leggi 10 giugno 1985, n. 284, e 27 novembre 1991, n. 380, che sono abrogate a decorrere dalla predetta data.

- 4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.1 (Nuovo testo)

Il Governo

Art. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

- «3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande».
- 3.1 Pappalardo, Cazzaro, Gambini, Larizza, Maconi, Micele, Nieddu

Art. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo del 100 per cento».

5.1 WILDE, LAGO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo concedibile dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo concedibile del 100 per cento».

5.2 TAROLLI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a un massimo concedibile dell'80 per cento» con le seguenti: «a un massimo concedibile del 100 per cento».

5.3 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le parole: «nonchè alle attività commerciali».

5.4 Viviani, Giaretta

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.5 TAROLLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.6 Zilio

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.7 ASCIUTTI, DI BENEDETTO, TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.8 Wilde, Lago

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.10 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.11 TAROLLI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.12 Nieddu, Cazzaro, Gambini, Larizza, Maconi, Micele, Pappalardo

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per il settore commerciale il CIPE determina il limite delle risorse entro il quale sono concesse le agevolazioni».

5.13 Giaretta, Zilio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e*-bis) le domande di agevolazioni presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e che riguardano investimenti realizzati in data antecedente al termine previsto dalla
lettera *e*) del presente articolo e precisamente a far data dal 25 ottobre
1995, sono da considerarsi a tutti gli effetti ammissibili».

5.14 Grillo, Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteluce, Travaglia, Mungari, Toniolli Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.16 Wilde, Lago

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.17 TAROLLI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«f) la concessione delle agevolazioni è estesa alle piccole e medie imprese situate nelle restanti zone del territorio nazionale in misura massima del 15 per cento per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese».

5.18 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sono sostituite le parole: "nelle regioni del Mezzogiorno" con le altre: "nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1, 2 e 5-b dei fondi strutturali dell'Unione europea"».

5.19 Tapparo, Cazzaro, Viviani, Crescenzio, Giaretta, Zilio, Bedin, Duva, Papini, Preda, De Guidi, Pardini, Camerini, Ripamonti, Bortolotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.20 Tarolli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.21 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.23 Zilio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le agevolazioni di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, si applicano anche alle imprese di trasporto e di spedizione».

5.24 Wilde, Lago

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

- 1. A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, l'importo di lire 230 miliardi è destinato ad istituire un fondo nazionale per il cofinanziamento di intervenire nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia, nel settore turistico alberghiero con una dotazione di 130 miliardi nel 1998 e di 100 miliardi nel 1999.
- 2. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo, sentite le regioni interessate, definisce i progetti strategici da realizzare nonchè i cirteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale».

6.1 LAGO, WILDE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- «1-bis. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, è sostituito dal seguente:
- "1. Le imprese ammesse al contributo di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali e per le quali non abbiamo operato provvedimenti di decadenza, annullamento o revoca del contributo stesso possono, nonostante diversa previsione del relativo disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno ad esse provvisoriamente asse-

gnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 70 per cento dell'occupazione o della produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti oggetto di agevolazione e provvedano al pagamento degli oneri di gestione delle infrastrutture".

2. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: 'in presenza di livelli di produzione e di occupazione' sono sostituite dalle seguenti: 'in presenza di livelli di produzione o di occupazione'. Nel terzo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: 'superiore al 70 per cento' sono sostituite dalle seguenti: 'pari ad almeno il 70 per cento'"».

6.10 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, è sostituito dal seguente:

"1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le funzioni di natura normativa concernenti il completamento degli insediamenti produttivi la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono trasferiti ai consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio, costituiti a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, gli impianti e le opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981, i lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti, nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè l'esercizio delle funzioni amministrative relative al completamento degli insediamenti produttivi, la vigilanza sui predetti consorzi è esercitata dalla regione competente. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è nominato un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a carico delle disponibilità di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione della consistenza e alle operazioni di consegna dei beni oggetto del trasferimento e dei relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio di sviluppo industriale competente per territorio che subentra in tutti i relativi rapporti attivi e passivi"».

6.20 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.21 MICELE, FERRANTE, CAZZARO, PAPPALARDO, MACONI, LA-RIZZA, GAMBINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.3 TAROLLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento di lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese inscritte in apposito albo tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

6.4 Giaretta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La durata dei finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, può raggiungere la durata massima di quindici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari a tre anni, qualora le imprese danneggiate che abbiano già ottenuto i finanziamenti dal Mediocredito centrale ne facciano apposita richiesta. Nel caso di finanziamenti di sole scorte la durata dei finanziamenti può raggiungere un massimo di undici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari ad un anno. All'onere derivante dalla rinegoziazione dei mutui su opzione delle imprese, si provvede attraverso l'utilizzo degli importi residui esistenti sul Fondo di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, alla data del 1º gennaio 1997».

6.11 Larizza, Cazzaro, Gambini, Maconi, Micele, Nieddu, Pappalardo

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

- 1. La durata dei finanziamenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, può raggiungere la durata massima di quindici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari a tre anni, qualora le imprese danneggiate che abbiano già ottenuto i finanziamenti dal Mediocredito centrale ne facciano apposita richiesta.
- 2. Nel caso di finanziamenti di sole scorte la durata dei finanziamenti può raggiungere un massimo di undici anni comprensivi di un periodo massimo di preammortamento pari ad un anno.
- 3. All'onere derivante dalla rinegoziazione dei mutui su opzione delle imprese, si provvede attraverso l'utilizzo degli importi residui esistenti sul Fondo di cui all'articolo 1 della legge n. 35 del 1995 alla data del 1º gennaio 1997».

6.0.1 Tarolli

Art. 7.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fermo restando che l'istruttoria della domanda connessa alle agevolazioni previste ai commi 1, 2 e 3, resta in carico alle amministrazioni competenti in base alla legislazione vigente, i soggetti beneficiari possono trattare il tasso di interesse relativo alle operazioni di finanziamento direttamente con le banche o gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, che pertanto saranno autorizzati ad erogare finanziamenti assistiti dalle agevolazioni previste dalla presente legge».

7.1 TONIOLLI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue: *a)* alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: "presso l'INA";

- *b*) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)";
 - c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- "Art. 6. Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato ed eventualmente revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce il trattamento economico del medesimo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.";
- d) all'articolo 7, comma 1, le parole: "un funzionario dell'INA" e: "un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica ed amministrativa"; al comma secondo, sono soppresse le parole: "od istituti"; il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nello stesso decreto di nomina viene designato il membro che assume la vice presidenza della SACE";
- *e*) all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: "al direttore" sono inserite le seguenti: "o a dirigenti della SACE";
- f) all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: "dei servizi e del personale dell'INA, nonchè" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa"; al comma 2, sono soppresse le parole: "sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA"; l'ultimo comma è soppresso;
 - g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
- "Art. 16-bis. Il Ministero del tesoro provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare ed integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16"».

7.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

- 1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue:
- a) alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: "presso l'INA";
- b) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)";

- c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- "Art. 6. Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato ed eventualmente revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce il trattamento economico del medesimo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal vice Presidente.";
- d) all'articolo 7, comma 1, le parole: "un funzionario dell'INA" e: "un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica ed amministrativa"; al comma secondo, sono soppresse le parole: "od istituti"; il quarto comma è sostituito dal seguente: "Nello stesso decreto di nomina viene designato il membro che assume la vice presidenza della SACE". Al terzo comma dell'articolo 7 dopo le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato";
- e) all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: "al direttore" sono inserite le seguenti: "o a dirigenti della SACE"; al terzo comma dell'articolo 7 dopo le parole: "Ministro del commercio con l'estero" sono aggiunte le seguenti: "e del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato"
- f) all'articolo 11, primo comma, dopo le parole: "dei servizi e del personale dell'INA, nonchè" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa"; al comma 2, sono soppresse le parole: "sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA"; l'ultimo comma è soppresso;
 - g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
- "Art. 16-bis. Il Ministero del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare ed integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16"».

7.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazioni e modificazioni della legge 24 maggio 1977, n. 227)

1. La legge 24 maggio 1977, n. 227, è modificata come segue: *a)* alla rubrica del titolo II, sono soppresse le parole: "presso l'INA";

- b) all'articolo 2, comma primo, sono soppresse le parole: "presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA)";
 - c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- "Art. 6. Il Presidente della SACE esercita la legale rappresentanza delle medesima, sovrintende al suo andamento generale, convoca e presiede il comitato di gestione. Il Presidente è nominato ed eventualmente, revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce il trattamento economico del presidente medesimo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.";
- d) all'articolo 7, comma primo, le parole: "un funzionario dell'INA" e: "un funzionario dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)" sono sostituite dalle seguenti: "quattro esperti scelti tra persone di comprovata esperienza economica, tecnica e amministrativa"; al comma secondo, sono soppresse le parole: "od istituti"; il comma quarto è sostituito dal seguente: "nello stesso decreto di nomina viene designato il membro del comitato che assume la vice presidenza della SACE";
- *e)* all'articolo 8, ultimo comma, dopo le parole: "al direttore" sono inserite le seguenti: "o a dirigenti della SACE";
- f) all'articolo 11, comma primo, sono soppresse le parole: "dei servizi e del personale dell'INA, nonchè" mentre le parole: "del predetto istituto" sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese di assicurazione e dei contratti collettivi integrativi aziendali attualmente in vigore e successivamente stipulati dalla SACE stessa"; al comma secondo, sono soppresse le parole: "sentito il Consiglio di amministrazione dell'INA", l'ultimo comma è soppresso;
 - g) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:
- "Art. 16-bis. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto ad aggiornare, modificare e integrare le elencazioni e le definizioni dei rischi e delle operazioni assicurabili indicati nei precedenti articoli 14, 15 e 16"».

7.0.2 LARIZZA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.

2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».

7.0.3 Giaretta

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

- 1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.
- 2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero», intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663.

7.0.3 (Nuovo testo)

GIARETTA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Interventi di sostegno per i consorzi export tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane)

- 1. Per le finalità di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83, sono assegnati, per l'anno 1997, lire 25 miliardi.
- 2. Il relativo onere fa carico al capitolo 1608 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero».
- 7.0.5 Travaglia, Asciutti, Di Benedetto, Sella di Monteleone, Mungari, Toniolli

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

- 1. L'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
- "Art. 47. (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 novembre

- 1993, n. 489, tutte le banche e, se l'oggetto sociale lo consente, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 possono erogare i finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti.
- 2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti sono disciplinate dall'amministrazione pubblica competente, che a tal fine può stipulare contratti con le banche da essa prescelte tra quelle che facciano richiesta di svolgere i detti servizi per conto dell'amministrazione. In conformità di deliberazioni del CICR, i contratti indicano criteri e modalità idonei a superare il conflitto d'interessi tra la gestione dei fondi e l'attività svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine dovranno essere istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate contabilità. Sono fatte comunque salve le disposizioni recate dalla legge 23 dicembre 1993, n. 559, in materia di soppressione delle gestioni fuori bilancio.
- 3. I contratti di cui al comma 2 fissano i compensi e i rimborsi da effettuare a favore delle banche e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi.
- 4. La banca alla quale è attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione è tenuta a concedere, a valere sul fondo, contributi su finanziamenti erogati da altre banche, nonchè su operazioni poste in essere da altri intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107"».

7.0.4 VEGAS, GRILLO, TONIOLLI, MUNGARI, ASCIUTTI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Separazione tra credito e incentivo)

- 1. I finanziamenti che in base alle leggi vigenti possono essere assistiti da agevolazioni pubbliche sono stipulati al tasso d'interesse e alle altre condizioni economiche concordate tra le parti e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione.
- 2. I contributi pubblici, già commisurati dalle leggi agevolative ai tassi di riferimento, sono rapportati ai parametri oggettivi, stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), rappresentativi del livello dei tassi di interesse di mercato.
- 3. Le procedure per la richiesta e la concessione dei contributi pubblici sono determinate dalle amministrazioni competenti, che, su base contrattuale, possono incaricare di prestare servizi relativi alla concessione delle agevolazioni banche, intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o consorzi di ga-

ranzia collettiva fidi previsti dall'articolo 155, comma 4, del medesimo decreto legislativo. I contratti fissano i compensi e i rimborsi e gli oneri relativi gravano sui rispettivi fondi agevolativi. Nei procedimenti di concessione dei contributi pubblici, i soggetti che richiedono i contributi possono avvalersi di terzi mandatari, ivi compresi organismi associativi o consortili portatori di interessi di categoria, ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I contributi pubblici sono corrisposti ai beneficiari direttamente ovvero per il tramite dei soggetti che hanno concesso il finanziamento, che lo accreditano agli aventi diritto con valuta pari a quella di incasso. Per i finanziamenti previsti dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le modalità di corresponsione dei contributi stessi sono stabilite dal CICR sentiti gli organismi ai quali è affidata la gestione dei relativi incentivi.

- 4. Il CICR, su proposta del Ministro del tesoro, può emanare disposizioni attuative del presente articolo. I finanziamenti definiti con contratti già stipulati e quelli per i quali sia stato stipulato l'atto di erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge restano regolati dalle disposizioni di legge anteriori, fatte salve le disposizioni transitorie dettate dal CICR con riguardo ai finanziamenti agevolati stipulati a tasso variabile.
- 5. Il Ministro del tesoro determina il tasso di attualizzazione dei contributi nei casi previsti dalle vigenti leggi agevolative.
- 6. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano si attengono ad esse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
- 7. Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi agevolative concernenti le condizioni economiche dei finanziamenti assistiti da agevolazione nonchè le altre disposizioni incompatibili con il presente articolo. Restano in vigore le disposizioni relative: alle dotazioni finanziarie delle leggi; alla individuazione delle iniziative agevolate; alla durata, alla forma tecnica e alle altre caratteristiche dei finanziamenti; alla misura percentuale dei contributi pubblici; alle misure fiscali e tariffarie; ai privilegi di procedura.
- 8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate con fondi pubblici di anticipazione ed alle operazioni di credito agrario a breve termine ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
- 9. Negli altri casi in cui le leggi in vigore rinviano al tasso di riferimento in relazione a finanziamenti accordati dalle banche con fondi propri e con onere di ammortamento totale o parziale a carico dello Stato, il Ministro del tesoro provvede ad indicare criteri per la determinazione dei tassi da riconoscere alle banche».

Art. 8.

Al comma 1, dopo le parole: «dei grandi comuni» aggiungere le seguenti: «delimitati territorialmente come stabilito», e sopprimere le parole: «di cui».

8.1

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare di intesa con il Ministro per la solidarietà sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare di intesa con i Ministri per la solidarietà sociale e dell'ambiente».

8.5 Larizza

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino a quando non saranno emanate apposite norme, per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 341 dell'8 agosto 1995, continua ad applicarsi la procedura di espropriazione dell'articolo 53 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

8.6 Giaretta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

8.7

VIVIANI, CRESCIENZIO, TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 miliardi di lire. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società che verranno individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-*bis* si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

8.8

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 46 miliardi di lire per l'anno 1997. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società che verranno individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

8.8 (Nuovo testo)

DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti commi:

- «3. Per il finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo è autorizzatala spesa di lire 50 miliardi. Tale somma verrà trasferita agli enti e alle società di cui al comma 2.
- 4. Al relativo onere si provvederà mediante utilizzo delle disponibilità previste per l'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341. A tal fine il Ministro del tesoro è utorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».
- 8.9 D'Alessandro Prisco, Mele, Pagano, Daniele Galdi, Falomi, Larizza

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), le parole: «commerciali e di servizi» sono sostituite con le seguenti: «commerciali, turistiche e di servizi»; al comma 3, ultimo paragrafo, le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali e uno delle imprese del settore commerciale» sono sostituite con le seguenti: «due delle piccole e medie imprese industriali e artigianali e due delle imprese del settore commerciale e turistico».

9.1 Pappalardo, Ferrante, Micele, Maconi, Gambini, Cazzaro, Nieddu

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazione, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.2 Il Relatore

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.3 Micele, Ferrante, Morando, Cazzaro, Gambini, Larizza, Maconi, Nieddu, Pappalardo

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consor-

zi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.20 Tarolli

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo».

9.30 Wilde, Lago

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e alle società finaniarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesivo decreto legislativo».

9.40 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI Al comma 2, dopo le parole: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo la cui attività consista nell'esercizio, in via esclusiva, di prestazione di garanzie».

9.4 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai soli fini del comma che precede, sono assimilati ai Confidi gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo la cui attività consista nell'esercizio, in via esclusiva, di prestazione di garanzie».

9.5 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 3, il primo capoverso, è sostituito dal seguente: «a favore di ciascun settore economico è garantita una riserva minima di risorse pari al 10 per cento del totale dello stanziamento disponibile. Le dotazioni finanziarie che affluiranno al fondo per effetto della riprogrammazione delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, saranno oggetto di riserva nella stessa percentuale pari al 10 per cento per ognuno dei settori. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonchè le eventuali riserve di fondi per tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

9.6 TAROLLI

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.7 TAROLLI

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.8 Wilde, Lago

Al comma 3, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «uno delle piccole e medie imprese industriali» con le seguenti: «uno per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative al livello nazionale delle piccole e medie imprese».

9.9 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive loro modificazioni».

9.10 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive loro modificazioni».

9.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Sono abrogati, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.11 Toniolli

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.12 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono abrogati a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al precedente comma 3, l'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni; l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni».

9.13 WILDE, LAGO

Art. 10.

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

- «1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici di cui al comma precedente, il CIPE, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al cofinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali e turistiche, ai sensi delle leggi n. 517 del 1987, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987. Il CIPE stabilisce la misura dell'intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:
- *a)* interventi regionali che prevedano la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;
- b) interventi regionali che prevedano la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;
- c) interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.1 IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici da realizzare con l'intervento del fondo di cui al precedente comma, il Cipe, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al confinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realiz-

zati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987.

«1-ter. Il Cipe stabilisce la misura di intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:

interventi regionali che prevendono la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;

interventi regionali che prevedono la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;

interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.2 TAROLLI

Al comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nella determinazione dei progetti strategici da realizzare con l'intervento del fondo di cui al precedente comma, il Cipe, in fase iniziale di applicazione, destina le risorse al confinanziamento di provvedimenti regionali finalizzati al completamento degli interventi realizzati dalle imprese commerciali turistiche e di servizi ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987.

«1-ter. Il Cipe stabilisce la misura di intervento concedibile dal fondo nazionale, in base ai seguenti criteri prioritari:

interventi regionali che prevendono la corresponsione di incentivi destinati alla ristrutturazione finanziaria dei mutui ancora in essere, contratti dalle imprese ai sensi delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987;

interventi regionali che prevedono la corresponsione di contributi a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987 che abbiano realizzato gli investimenti previsti avendo già estinto i finanziamenti erogati dagli istituti di credito e dalle società di *leasing*;

interventi regionali che prevedano la corresponsione di un contributo forfettario a fondo perduto ai richiedenti le agevolazioni delle leggi n. 517 del 1975, n. 67 del 1988 e n. 15 del 1987, che abbiano ottenuto il finanziamento dagli istituti di credito ma non abbiano potuto completare gli investimenti per il mancato intervento statale previsto, pur avendo presentato le richieste entro i termini stabiliti».

10.3 GIARETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme già assegnate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con decreto ministeriale 25 novembre 1987, in attuazione dell'articolo 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219, alle cooperative ed ai consorzi che hanno operato con regolarità documentata sono trasferite al fondo ordinario di garanzia dei singoli consorzi. Contestualmente cessano le specifiche finalizzazioni delle somme assegnate e le medesime sono utilizzate con i criteri fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del comma 2 del presente articolo».

10.4 Palumbo, Zilio

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di completare l'allestimento del Centro espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un contributo di un miliardo a favore dell'Amministrazione provinciale di Perugia. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 9001 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali».

10.5 Marino, Caponi, Asciutti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- «3-bis. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
- "e-bis) allo sviluppo delle piccole imprese operanti nel settore del turismo al fine di incentivare le attività innovative rivolte alla diffusione del turismo ecocompatibile"».

10.6 DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- «4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:
- "m) Nei periodi 1997-1998-1999-2000 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un'imposta pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato";

Con apposito decreto del Ministro delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui all'articolo 1».

10.7 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, LAURO, MUNGARI, TONIOLLI

Art. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, viene disciplinata, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accellerazione delle procedure, la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che viene abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione al Parlamento, tenuto conto della vigente normativa dell'Unione europea in materia di piccole e medie imprese, viene disciplinata, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accellerazione delle procedure, la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro per favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione, anche attraverso la modifica, la soppressione e l'integrazione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1985, n. 49, che viene abrogata con effetto dalla data di entrata

in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31 dicembre 1996 che, entro la stessa data, abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 49 del 1985, possono applicarsi, a richiesta delle medesime, le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

- 1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:
- "1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1º gennaio 1987 è riconosciuto un contributo statale fino a lire un milionecinquecentomila per gli autoveicoli di cilindrata fino a 1300 centimetri cubici e fino a lire duemilioni per gli autoveicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo; parimenti è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per i ciclomotori a due ruote, fino al lire 500.000 per i ciclomotori a tre ruote, fino a lire 500.000 per i motoveicoli di cilindrata fino a 500 cc., fino a lire 1.000.000 per i motoveicoli di cilindrata uguale o superiore a 500 cc. e fino a lire 1.000.000 per i motoveicoli a tre ruote; il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto".
- 2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:
- "2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un ciclomotore o un motoveicolo, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 oppure un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolati in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore o un motoveicolo, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oppure un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari convi-

venti alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente".

- 3. Il comma 3 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:
- "3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e, eccetto che per i ciclomotori, di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico".
- 4. Il comma 5 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:
- "5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
 - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- *b*) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori, del certificato mod. 2051/OM;
- c)copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma2), lettera b)".
- 5. Il comma 7 dell'articolo 29 della legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituito dal seguente:
- "7. Allonere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 300 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata"».

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

- 1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei Fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1 dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre di mezzo punto il tasso di interesse agevolato.
- 2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari alla metà dell'ammontare originario delle rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento».

11.0.2 Morando

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, può essere concesso, a valere sulle disponibilità dei Fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1 dello stesso decreto-legge, su ciascuna rata di rimborso pagata alle scadenze previste nei piani di ammortamento, un contributo aggiuntivo tale da ridurre di mezzo punto il tasso di interesse agevolato.

2. Alle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al comma precedente, che non siano in grado di pagare integralmente, alle relative scadenze, una o più rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel limite delle prime cinque rate può essere concesso di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei finanziamenti, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari alla metà dell'ammontare originario delle rate; in tal caso sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5 per cento».

11.0.2 (Nuovo testo)

Morando, Larizza, Tarolli, Gubert

Art. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «e montane».

12.1 Gubert

Sopprimere il comma 2.

12.2

RIPAMONTI, DE LUCA Athos

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- «4. Nell'ambito del riparto di cui al comma 1 il CIPE determina le specifiche risorse da destinare agli interventi di seguito indicati, definendo, ove necessario, la relativa disciplina e stabilendo criteri, modalità e procedure per la relativa attuazione:
- a) realizzazione di misure atte a favorire, anche attraverso la modifica delle finalità e dei modi d'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'allineamento del costo del denaro per gli operatori economici aventi sede nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari alle condizioni praticate nel resto del Paese;
- b) interventi diretti a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani nei predetti territori, anche attraverso il potenziamento delle strutture per la tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;
- c) sviluppo delle grandi infrastrutture a rete e realizzazione di assi attrezzati di sviluppo turistico nei predetti territori;
- d) interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui

all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, la concessione di agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti agevolati e servizi di assistenza tecnica in favore di cooperative rientranti tra quelle di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, di associazioni senza scopo di lucro e di associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento di attività già avviate, nonchè la concessione di finanziamenti a fondo perduto e agevolati per progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro nelle predette aree;

- e) concessione da parte del Formez, del CNR e dell'ENEA di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e residenti da almeno tre anni nei predetti territori per consentire l'effettuazione di percorsi di studio o di ricerca presso organismi e istituti anche esteri, ovvero la partecipazione a stage presso aziende manifatturiere o di servizio, o presso istituti di ricerca, operanti nei territori medesimi;
- f) interventi del Formez per il reclutamento, la formazione e l'assistenza formativa di primo inserimento del personale sulla base di appositi progetti operativi in favore di Regioni ed enti locali ricadenti nei predetti territori, che intendano coprire nei limiti consentiti dalla normativa vigente vacanze di organico nella qualifica dirigenziale ovvero nella VII e VIII qualifica funzionale;
- g) concessione di indennità in favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nei predetti territori, per la partecipazione a progetti di studio ed applicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della pubblica istruzione con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;
- h) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo destinato alla concessione di anticipazioni in favore sia di consorzi tra comuni e piccole e medie imprese che di consorzi di sviluppo industriale, per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree ricadenti nei predetti territori e inserite in piani di insediamento produttivo;
- *i)* studi, indagini e ricerche connesse ai compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica sull'azione pubblica sui predetti territori.
- 5. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque».

12.3 IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

- «4. Nell'ambito del riparto di cui al comma 1 il CIPE determina le specifiche risorse da destinare agli interventi di seguito indicati, definendo, ove necessario, la relativa disciplina e stabilendo criteri, modalità e procedure per la relativa attuazione:
- a) realizzazione di misure atte a favorire, anche attraverso la modifica delle finalità e dei modi d'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, l'allineamento del costo del denaro per gli operatori economici aventi sede nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari alle condizioni praticate nel resto del Paese;
- b) interventi diretti a favorire la salvaguardia, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici urbani nei predetti territori, anche attraverso il potenziamento delle strutture per la tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico;
- c) sviluppo delle grandi infrastrutture a rete e realizzazione di assi attrezzati di sviluppo turistico nei predetti territori;
- d) interventi di competenza della Società per l'imprenditorialità giovanile spa, ivi comprese la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 510 del 1º ottobre 1996, convertito dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, la concessione di garanzie in favore delle società beneficiarie degli interventi stessi, nonchè la concessione di finanziamenti a fondo perduto e agevolati per progetti di creazione di nuovi posti di telelavoro nelle predette aree;
- d-bis) concessione di agevolazioni alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e alle associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, di entità proporzionale al numero di nuovi posti di lavoro creati dagli stessi;
- e) concessione da parte del Formez, del CNR e dell'ENEA di contributi a titolo di prestiti d'onore, da restituire senza interessi, a soggetti di età inferiore ai 29 anni privi di occupazione e residenti da almeno tre anni nei predetti territori per consentire l'effettuazione di percorsi di studio o di ricerca presso organismi e istituti anche esteri, ovvero la partecipazione a stage presso aziende manifatturiere o di servizio, o presso istituti di ricerca, operanti nei territori medesimi;
- f) interventi del Formez per il reclutamento, la formazione e l'assistenza formativa di primo inserimento del personale sulla base di appositi progetti operativi in favore di Regioni ed enti locali ricadenti nei predetti territori, che intendano coprire nei limiti consentiti dalla normativa vigente vacanze di organico nella qualifica dirigenziale ovvero nella VII e VIII qualifica funzionale;
- g) concessione di indennità in favore di giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni e fino a 35 per i disoccupati di lunga durata, iscritti nelle liste di collocamento e residenti nei predetti territori, per la partecipazione a progetti di studio ed applicazione professionale in attuazione di convenzioni stipulate dal Ministro del bilancio e della programmazione economica unitamente al Ministro del lavoro e della previdenza so-

ciale e al Ministro della pubblica istruzione con le organizzazioni nazionali di categoria, ovvero con ordini e collegi professionali;

- h) costituzione presso la Cassa depositi e prestiti di un fondo rotativo destinato alla concessione di anticipazioni in favore sia di consorzi tra comuni e piccole e medie imprese che di consorzi di sviluppo industriale, per l'acquisizione e l'infrastrutturazione di aree ricadenti nei predetti territori e inserite in piani di insediamento produttivo;
- *i)* studi, indagini e ricerche connesse ai compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica sull'azione pubblica sui predetti territori.
- 5. La Società per l'imprenditorialità giovanile spa può costituire società a carattere regionale aventi medesimo fine, conservando la maggioranza assoluta del relativo capitale sociale per un periodo minimo di due anni e massimo di cinque».

12.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Sostituire l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588 con il seguente:

Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi, anche attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

- a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;
- b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà, altresì, assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè, la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali.

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti, possono concorrere la regione autonoma della Sardegna – che può avvalersi anche di appositi stanziamenti – enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, – in misura non ec-

cedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale – banche, società private, associazioni o singoli.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto membri.

Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

Alla regione è, del pari, riservata la nomina del presidente del commegio sindacale.

Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

Sono estese alla società finanziaria, tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione, la società potrà avvalersi del proprio ufficio legale. Gli addetti all'ufficio legale, che abbiano conseguito il titolo di avvocato o procuratore legale, potranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Le disposizioni concernenti gli organi sociali, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all'approvazione della presente legge».

12.0.1 CADDEO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Sostituire l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962 n. 588 con il seguente:

Per promuovere ed assistere iniziative in tutti i comparti economici conformi al piano ed ai programmi, anche attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, è autorizzata la costituzione di una società finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile.

A tal fine, la società finanziaria potrà:

- a) assumere partecipazioni in società o enti, costituiti o costituendi;
- b) prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle imprese e degli enti.

Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la società potrà, altresì, assumere particolari incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli, nonchè, la gestione di speciali fondi comunitari, nazionali e regionali.

In questo ambito la società potrà anche prestare assistenza finanziaria ad enti tessitoriali e autonomi od a enti strumentali degli stessi, organizzando la provvista per il conseguimento dei loro fini istituzionali e collaborando ove richiesta, alla relativa somministrazione».

Alla sottoscrizione del capitale della società e dei successivi aumenti, possono concorrere la regione autonoma della Sardegna – che può avvalersi anche di appositi stanziamenti – enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonchè, – in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale – banche, società private, associazioni o singoli.

Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sarà determinato dall'assemblea ma non potrà, comunque, essere superiore a otto membri.

Alla regione è riservata la nomina della metà degli amministratori e, tra questi, del presidente.

Alla regione è, del pari, riservata la nomina del presidente del commegio sindacale.

Lo statuto disciplinerà la procedura di nomina dei restanti componenti degli organi sociali.

Sono estese alla società finanziaria, tutte le agevolazioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Per la difesa e la rappresentanza davanti a qualsiasi giurisdizione, la società potrà avvalersi del proprio ufficio legale. Gli addetti all'ufficio legale, che abbiano conseguito il titolo di avvocato o procuratore legale, potranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.

Le disposizioni concernenti gli organi sociali, troveranno applicazione a decorrere dal primo rinnovo delle cariche successivo all'approvazione della presente legge».

12.0.1 (Nuovo testo)

CADDEO, NIEDDU

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.2 Il Governo

Sopprimere l'articolo.

13.1 IL RELATORE

Art. 14.

Al comma 1, dopo le parole: «in collaborazione con le predette organizzazioni» inserire le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito,» al comma 2, dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione» inserire la seguente: «complessiva» eliminare le parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997».

14.1 Giaretta

Al comma 1, dopo le parole: «in collaborazione con le predette organizzazioni» inserire le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito,» al comma 2, dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione» inserire la seguente: «complessiva» sostituire le parole: «pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997», con le altre: «di cui al comma 5».

14.1 (Nuovo testo)

GIARETTA

TONIOLLI, FILOGRANA

Al comma 1, dopo le parole: «con le predette organizzazioni» aggiungere le seguenti: «o con un organismo unitario per la mobilità dalle stesse costituito».

14.2 Giaretta

Al comma 1, dopo le parole: «con le predette organizzazioni» sono inserite le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito».

14.3 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1 dopo le parole: «organizzazione» sono inserite le seguenti: «o con organismo per la mobilità dalle stesse costituito».

14.4

Al comma 2, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta», dopo le parole: «un contributo pari al 50 per cento della contribuzione» è inserita la seguente: «complessiva» le parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997» sono soppresse.

14.8 ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELU-CE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «duecentocinquanta»

14.8 (Nuovo testo) ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTELUCE, NAVA, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, sostituire le parole: «Alle imprese che occupano meno di cento dipendenti» con le seguenti: «Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti».

14.5 VIVIANI, CRESCENZIO

Nel comma 2 sostituire la parola: «cento» con la parola: «duecentocinquanta».

14.6 Toniolli, Filograna

Al comma 2 sostituire la cifra: «100» con: «250».

14.7 Giaretta

Al comma 2 sostituire la parola: «50» con: «70».

14.9 Toniolli, Filograna

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti dell'autorizzazione di spesa pari a lire 9.599 milioni annui a decorrere dall'anno 1997»

14.10 Toniolli, Filograna

Art. 15.

Al comma 1 sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

15.1 Cazzaro, Viviani, Giaretta, Palumbo, Fiorillo, De Luca Athos, De Carolis, Gambini, Larizza, Micele, Crescenzio, Pappalardo, Di Benedetto

Al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In quest'ultimo caso è necessaria la nomina del Presidente al quale spetta la rappresentanza legale».

15.2 IL RELATORE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono svolgere le medesime attività previste dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di favorire la diffusione e lo sviluppo della piccola società cooperativa di cui al presente articolo. Nei casi di concessione delle agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-septies del decreto-legge medesimo, i Fondi partecipano alle nuove cooperative destinatarie delle agevolazioni stesse, in qualità di socio sovventore. Per lo svolgimento delle attività e l'erogazione delle agevolazioni i Fondi stipuleranno apposita convenzione con i Ministeri del tesoro e del lavoro e la previdenza sociale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati in 10 miliardi per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-99, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

15.3 IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Collegio sindacale delle società cooperative)

1. All'articolo 2535, secondo comma del codice civile, la seconda frase è soppressa e sostituita dalla seguente: "Si applicano le disposizioni dell'articolo 2488".

- 2. All'articolo 2518, secondo comma del codice civile, al numero 12), dopo le parole: "il numero di componenti del collegio sindacale", aggiungere le seguenti: "ove obbligatorio".
- 3. Le deliberazioni di modifica, per la soppressione dell'obbligo del collegio sindacale possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo».

15.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Collegio sindacale delle società cooperative)

All'articolo 2535, secondo comma del codice civile, il secondo periodo è così sostituito: "si applicano le disposizioni dell'articolo 2488".

All'articolo 2518, secondo comma del codice civile, al numero 12), dopo le parole: "numero dei componenti il collegio sindacale", sono aggiunte le seguenti: "ove obbligatorio". Le deliberazioni di modifica, per la soppressione dell'obbligo del collegio sindacale possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo».

15.0.1 Cazzaro, Viviani, Giaretta, Palumbo, Fiorillo, De Luca Athos, De Carolis, Gambini, Larizza, Micele, Crescenzio, Pappalardo, Di Benedetto

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del codice civile 14 dicembre 1947, n. 1577, le parole: "nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 15 unità" sono soppresse.
- 2. Il comma 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è soppresso.

3. Il comma 5 dell'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente comma: "Tuttavia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi"».

15.0.3 IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Cooperative ammissibili ai pubblici appalti)

- 1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* all'articolo 22, comma 3, le parole: "nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di quindici soci" sono soppresse;
 - b) il comma 4 dell'articolo 22 è soppresso;
- c) il comma 5 dell'articolo 22 è così sostituito: "tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, può autorizzare la iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a cinquanta, le quali forniscono esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi"».
- 15.0.5 CAZZARO, VIVIANI, GAMBINI, GIARETTA, PALUMBO, FIORIL-LO, DE LUCA Athos, DE CAROLIS, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO, CRESCENZI, DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni per la sostituzione di società cooperative e di piccole società cooperative)

1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai principi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione

degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registazione gratuita.

- 2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assoluta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
- 3. Alla nota 2, dall'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 dopo le parole: "delle società cooperative" sopprimere la parola: "sociali".
- 4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 641, aggiungere: "le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa"».

15.0.4 Gubert

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Agevolazioni per la costituzione di società cooperative e di piccole società cooperative)

- 1. Gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative, delle piccole società cooperative e loro consorzi, disciplinati dai princìpi della mutualità, in conformità all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed iscritti nei registri prefettizi o nello schedario della cooperazione, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ad eccezione degli assegni bancari e delle cambiali, e sono soggetti a registrazione gratuita.
- 2. Limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste nei rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.
- 3. Alla nota 2, dall'articolo 3 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "delle società cooperative" sopprimere la parola: "sociali".
- 4. Alla nota 3 dell'articolo 23 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, aggiungere le parole: «le società cooperative, le piccole società cooperative e loro consorzi, limitatamente ai primi tre anni dalla costituzione, sono esenti dalla tassa».
- 15.0.8 Cazzaro, Gambini, Larizza, Maconi, Micele, Nieddu, Pappalardo

«Art. 15-bis.

(Contributo per l'acquisto di ciclomotori a due e tre ruote, di motocicli e di motoveicoli a tre ruote nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati)

- 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia un motoveicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un motoveicolo immatricolato in data anteriore al 1º gennaio 1989 è riconosciuto un contributo statale fino a lire 250.000 per i ciclomotori a due ruote e tre ruote, fino a lire 500.000 per i motoveicoli a due o tre ruote di cilindrata fino a 500 centimetri cubi, fino a lire 750.000 per i motoveicoli a due o tre ruote da 500 a 1000 centimetri cubi, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di immatricolazione per i ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM.
- 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che:
- a) il veicolo acquistato sia un ciclomotore a due o tre ruote, o un motoveicolo a due o tre ruote non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un ciclomotore a due o tre ruote, o un motoveicolo a due o tre ruote di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e che sia intestato o posseduto, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o da uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;
- c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.
- 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
- 4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene rilasciato dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

- 5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
 - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, copia del certificato modello 2051/OM:
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
- d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma2), lettera b).
- 6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
- 7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e lire 13 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica.
- 8. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga, alla vigente normativa contabile essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».
- 15.0.6 Ferrante, Morando, Larizza, Angius, Giaretta, Ripamonti, Cazzaro, Gambini, Maconi, Micele, Nieddu, Pappalardo

«Art. 15-bis.

(Contributo per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni nuovi di fabbrica)

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia un motoveicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al comma 2, immatricolato in data anteriore al 1º gennaio 1989, è riconosciuto un contributo statale fino a lire 300.000 per i ciclomotori, a due ruote e tre ruote, di cilindrata non superiore ai 50 cc., e di lire

- 500.000 per i motocicli, tricicli e quadrocicli, di cilindrata compresa tra i 51 cc. e i 1000 cc., sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. Per la verifica della data di immatricolazione per i ciclomotori fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM.
- 2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e risultanti dal contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a condizione che:
- a) il veicolo acquistato sia un ciclomotore, a due o tre ruote, ovvero un motoveicolo, a due o tre ruote, non immatricolato in precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- b) sia consegnato per la rottamazione uno dei veicoli di cui alla lettera a) del presente comma, intestato da data anteriore al 31 dicembre 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;
- c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.
- 3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico ovvero, in caso di ciclomotore a due o tre ruote si dovrà provvedere con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a cura del venditore o del demolitore.
- 4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle imprese costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse imprese al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
- 5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul credito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto dal pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
- 6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
 - a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

- *b)* copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato e, nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, copia del certificato modello 2051/OM;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso dei ciclomotori a due o tre ruote, questi documenti sono sostituiti da una dichiarazione di presa in carico del veicolo per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
- *d)* certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2), lettera *b*).
- 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
- 8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998 rispettivamente in lire 20 miliardi e lire 13 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
- 9. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7».
- 15.0.6 (Nuovo testo) Ferrante, Morando, Larizza, Angius, Giaretta, Ripamonti, Cazzaro, Gambini, Maconi, Micele, Nieddu, Pappalardo, De Luca Marino

«Art. 15-bis.

(Controllo del Parlamento)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a presentare una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge relativamente alle richieste di finanziamento, a quelle accolte e alla realizzazione dei programmi per i quali sono stati concessi i finanziamenti medesimi, nonchè relativamente alla ricaduta in termini occupazionali degli interventi previsti dalla presente legge».

«Art. 15-bis.

(Disposizioni varie)

- 1. All'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la parola: "trasporti", aggiungere le seguenti: "delle lavanderie".
- 2. All'articolo 7 della legge 30 maggio 1995, n. 203, lettera *a*), dopo le parole: "classificate a quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso." aggiungere le seguenti: "La cubatura minima delle stanze d'albergo è determinata dal prodotto tra la superficie minima, così come definita dal presente articolo, e l'altezza minima fissata dai regolamenti igienico-edilizi comunali. L'altezza minima interna utile delle stanze d'albergo non può essere comunque inferiore ai parametri previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975"».

15.0.9 Gambini, Cazzaro

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 49, comma 1, lettera *a*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo la parola: "trasporti", aggiungere le seguenti: "delle lavanderie"».

15.0.9 (Nuovo testo)

GAMBINI, CAZZARO

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Relazione al Parlamento)

- 1. Periodicamente, almeno una volta l'anno, i Ministri responsabili delle specifiche azioni di sostegno previste dalla presente legge riferiscono, con apposita relazione, alle Commissioni parlamentari competenti, dello stato di attuazione del relativo provvedimento in riferimento alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo ..., e dell'articolazione territoriale dell'intervento».
- 15.0.10 COVIELLO, DONDEYNAZ, RIPAMONTI, GIARETTA, LARIZZA, ZILIO

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

116^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Borroni, per le finanze Vigevani e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2244) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone il contenuto del provvedimento d'urgenza e dà conto delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati in sede di conversione in legge. Propone, quindi, di riconoscere la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Si procede alla trattazione dell'emendamento 2.44, sul quale il relatore VILLONE esprime una valutazione negativa, rilevando che tale

modifica potrebbe elidere ogni nesso strumentale tra l'unione e la fusione di comuni. Il senatore LUBRANO DI RICCO motiva l'emendamento riferendosi ad un caso concreto in cui un comune sostanzialmente non confina con alcun comune della stessa provincia, ma solo con comuni di altra provincia. Il senatore BESOSTRI cita un caso analogo, ma ritiene che simili situazioni possono essere risolte con le ordinarie forme aggregative, anche di natura funzionale, già previste dalla normativa vigente. Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere contrario all'emendamento. Il senatore MAGNALBÒ auspica soluzioni flessibili in materia di aggregazioni fra enti locali. Il RELATORE concorda ma sottolinea che la possibile aggregazione ultraprovinciale determina numerosi inconvenienti, anche nel rapporto con le Regioni. Secondo il sottosegretario VI-GNERI, la disposizione contenuta nell'emendamento avrebbe comunque un effetto limitato a casi specifici, e non possiede pertanto il necessario carattere di generalità. Il senatore MAGGIORE condivide le valutazioni del relatore.

L'emendamento 2.44, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 2.41 è ritirato dal senatore BESOSTRI, mentre l'emendamento 2.5 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Quanto all'emendamento 2.43, il relatore VILLONE ne rileva la connessione con gli emendamenti 2.42 e 2.0.1 e reputa preliminare una valutazione circa la possibilità che si costituiscano comunità montane che comprendono comuni di più province: a suo avviso, in tal caso gli inconvenienti possibili sarebbero minori che nel caso, dianzi considerato, di unione tra comuni. Il sottosegretario VIGNERI esprime una valutazione non contraria in linea di principio ma considera inopportuna tale soluzione soprattutto perchè la provincia è destinata ad assumere importanti funzioni di pianificazione territoriale, che sarebbero indebolite o persino vanificate ove si costituiscano comunità montane in ambito ultraprovinciale. Il senatore LUBRANO DI RICCO precisa che l'emendamento 2.43 ammette una deroga alla dimensione necessariamente infraprovinciale delle comunità montane, esclusivamente quando sussistano alcune condizioni, determinate in modo rigoroso. Il relatore VILLONE paventa la possibilità di modificare i confini provinciali attraverso un procedimento surrettizio e ritiene inopportuno introdurre innovazioni in tale materia prima che sia ridefinito il profilo istituzionale della provincia. Il senatore BESOSTRI reputa preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 2.0.1, che ammette la possibilità di cui si discute e ne rimette la disciplina alle leggi regionali. Concorda il relatore VILLONE. Anche il senatore ANDREOLLI, proponente dell'emendamento 2.42, considera condivisibile la soluzione offerta dall'emendamento 2.0.1.

Si conviene, quindi, di anticipare la votazione dell'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore MAGNALBÒ in assenza dei proponenti, e riformulato con l'omissione del comma 4. La Commissione accoglie l'emendamento.

Risultano di conseguenza assorbiti l'emendamento 2.43 e il comma 6-quater dell'emendamento 2.42.

Quanto alla parte residua di quest'ultimo emendamento, il relatore VILLONE si dichiara favorevole alla disposizione contenuta nel capoverso 1-bis mentre esprime perplessità sul comma 6-ter, considerato che l'UNCEM, pur essendo un'associazione molto importante e rappresentativa, non può essere considerata quale esponente generale di enti locali, con il rischio che anche altre forme rappresentative settoriali possano avanzare istanze analoghe. Il senatore ANDREOLLI rinuncia al comma 6-ter contenuto nell'emendamento 2.42. Sulla parte residua dell'emendamento, interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, che esprime una valutazione positiva purchè ne sia omesso il riferimento al decreto legislativo n. 77 del 1995: il Governo, infatti, ritiene che le disposizioni sul dissesto finanziario non siano applicabili agli enti di secondo grado, come le comunità montane. Si associa il relatore VILLONE. Conviene in tal senso anche il senatore ANDREOLLI, che di conseguenza riformula l'emendamento, successivamente accolto dalla Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, quindi, si conviene di considerare gli emendamenti accantonati relativi agli articoli 1 e 2, quali proposte di articoli aggiuntivi.

La Commissione, con successive votazioni, approva sia l'articolo 1 che l'articolo 2, nel testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il senatore ROTELLI, quindi, dichiara che la sua sostituzione permanente in Commissione, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1997, è stata disposta contro la sua opinione e – secondo l'interpretazione del Presidente della Commissione – non essendo stato designato quale sostituto da parte del proprio Gruppo per la seduta in corso, egli non può esercitare il diritto di voto; intende però partecipare ai lavori ai sensi dell'articolo 31, comma 1 del Regolamento.

Si procede all'esame degli emendamenti dell'articolo 3.

L'emendamento 3.2 è fatto proprio dal senatore MAGNALBO in assenza della proponente. Il relatore VILLONE esprime un parere contrario, osservando che la materia è demandata all'autonomia statutaria dei comuni, pur dichiarando di condividere l'obiettivo della proposta di modifica. Concorda il sottosegretario VIGNERI. L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

L'emendamento 3.1 viene fatto proprio dal senatore BESOSTRI in assenza del proponente. Il relatore VILLONE ricorda che nel disegno di legge n. 1034 fu inserita, per una deliberazione dell'Assemblea del Senato, una disposizione nella stessa materia, in ordine alla quale la competente Commissione della Camera dei deputati ha successivamente

convenuto di proporre uno stralcio all'Assemblea di quel ramo del Parlamento. Egli ritiene opportuno introdurre nel testo in esame la disposizione appena richiamata.

La senatrice D'ALESSANRO PRISCO precisa che l'opzione per lo stralcio, evocata dal relatore, non è stata condivisa unanimemente e, non essendo stata ancora approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati, non è da considerare già acquisita. Condivide, peraltro, la proposta avanzata dal relatore, al fine di includere la disposizione in questione nel testo in esame.

Concorda in tal senso anche il sottosegretario VIGNERI.

Il relatore VILLONE, quindi, presenta l'emendamento 3.100, conforme alle indicazioni enunciate nel suo precedente intervento.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 3.1.

La Commissione approva l'emendamento 3.100.

Ne risulta precluso l'emendamento 3.3.

È quindi approvato l'articolo 3, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il relatore VILLONE si pronuncia sugli emendamenti 4.15 e 4.12, rilevando un'interferenza con l'articolo 4 della legge n. 59 del 1997. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO condivide la valutazione del relatore. Il sottosegretario VIGNERI presenta gli emendamenti 4.100 e 4.200 e precisa che l'articolo 4, comma 5 della citata legge n. 59 riguarda una questione distinta, riferendosi esclusivamente al conferimento di nuove funzioni. Il senatore ROTELLI considera illegittima la disposizione contenuta nella legge n. 59 del 1997, che conferisce alle Regioni la potestà di individuare le funzioni da trasferire agli enti locali, in difformità dall'articolo 128 della Costituzione. Rileva, inoltre, che per il parziale o inadeguato trasferimento di funzioni disposto dalle Regioni, non vi sarebbe il rimedio dell'intervento sostitutivo dello Stato, previsto per il solo caso di totale inerzia. Ritiene, comunque, che le disposizioni in esame possano interferire con l'attuazione dell'articolo 4 della legge n. 59. Il sottosegretario VIGNERI insiste nella distinzione tra le materie cui si riferiscono le diverse disposizioni richiamate, anche se riconosce la possibile coincidenza temporale e di soggetti istituzionali coinvolti; tuttavia, ritiene che in attuazione della legge n. 59 del 1997 sia possibile tracciare un confine tra le competenze già attribuite agli enti locali ma non ancora trasferite ad opera delle Regioni e le funzioni trasferite ex novo ai sensi della stessa legge. Ritiene opportuno, peraltro, svolgere una riflessione ulteriore sull'articolo 4. Il relatore VILLONE considera discutibile l'attribuzione di nuove funzioni agli enti locali per effetto di una legge statale, non mediata dall'intervento regionale, necessario ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, quanto meno laddove si tratti di funzioni già esercitate dalle Regioni. Il sottosegretario VIGNERI dichiara di non condividere pienamente l'opinione appena manifestata dal relatore, in quanto vi sono competenze di enti locali non ancora trasferite dalle Regioni a causa della loro inadempienza rispetto a prescrizioni normative già vigenti.

Si conviene, quindi, di accantonare l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

Il senatore ROTELLI interviene nuovamente sulla questione appena discussa, rilevando che l'inadempienza regionale non è nel mancato trasferimento di funzioni ma nella mancata organizzazione del relativo esercizio da parte degli enti locali, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 1990. L'inattuazione dell'articolo 118, terzo comma della Costituzione, infatti, si protrae sin dall'istituzione delle Regioni a statuto ordinario.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti recanti disposizioni aggiuntive all'articolo 4, concernenti l'istituzione di nuove province, nonchè dei connessi emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario sulla proposta di delegare al Governo l'istituzione di nuove province specificamente indicate, mentre dichiara una condizionata disponibilità a riaprire il termine previsto dalla legge n. 142 del 1990 per l'istituzione di nuove province. Quest'ultima soluzione, peraltro, potrebbe essere adottata solo con una corrispondente disponibilità da parte del Governo, poichè altrimenti si tratterebbe di una delega a suo avviso irragionevole.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta l'orientamento del Governo, contrario all'istituzione di nuove province, in entrambe le modalità precisate dal relatore e contemplate negli emendamenti di cui si tratta.

Il relatore VILLONE, quindi, esprime un parere contrario sugli emendamenti 4.17, 4.18 e 4.19, di contenuto identico, e sugli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.7 e 4.0.8, nonchè sui connessi emendamenti 12.2/1, 12.2, 12.4 e 12.3.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la propria firma all'emendamento 4.17 e richiama l'attenzione sul territorio di Fermo, la sui dipendenza dalla provincia di Ascoli Piceno è del tutto irragionevole. Auspica pertanto una particolare considerazione per il caso di Fermo, ipotizzando una copertura finanziaria rinviata alla prossima legge di bilancio.

Il senatore GUERZONI richiama il sistema di individuazione di nuove province previsto dalla legge n. 142 del 1990, ritiene inopportuno introdurre novità di tenore specifico e ricorda che la disponibilità di risorse adeguate è pregiudiziale ad ogni determinazione, come dimostra l'esperienza delle province istituite da ultimo.

Il senatore MARINI si sofferma sulle sue proposte emendative (4.0.7 e 4.0.8), dichiarandosi disponibile a ritirarle, ma precisando che anche il territorio sibaritide è provvisto dei requisiti per la costituzione di una nuova provincia.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2142) Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto

(Discussione e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO espone il contenuto del disegno di legge, che prevede l'attribuzione di una indennità di posizione ai dirigenti generali dello Stato e ad altre figure assimilate, in attesa della revisione del relativo regime contrattuale, prevista dalla legge n. 59 del 1997. Poichè il nuovo assetto comporterà un sostanziale avvicinamento al settore privato, con presumibili miglioramenti retributivi, in via transitoria si provvede ad anticipare in parte gli effetti economici dell'operazione. Dopo aver precisato l'entità delle integrazioni retributive, si sofferma sulle disposizioni concernenti il trattamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, e su quelle relative alla corresponsione di buoni pasto ai dipendenti pubblici.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

117^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 21,40.

IN SEDE REFERENTE

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il relatore VILLONE ricorda che nel corso della seduta precedente è stata avviata la discussione sulle proposte emendative concernenti l'istituzione di nuove province. Egli conferma la sua opinione, contraria a conferire in materia una delega al Governo, non condivisa dal destinatario, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI rileva che il testo normativo in esame comporta una revisione della legge n. 142 del 1990 non riferita a questioni particolari, come l'istituzione di specifiche province. Osserva, inoltre, che le proposte avanzate al riguardo, in alcuni casi comporterebbero l'istituzione di due nuove province nella stessa regione, come in Abruzzo e in Calabria. Considerato che per l'istituzione delle province è sempre possibile l'iniziativa legislativa ordinaria, in base ai noti presupposti stabiliti dalla Costituzione, conviene con il relatore ed esprime l'orientamento contrario del Gruppo della Sinistra democratica in ordine agli emendamenti in esame.

Il relatore VILLONE richiama l'attenzione sulla circostanza che nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali è già in atto una discussione sul destino istituzionale della provincia: in tale contesto, non è opportuno incrementare il numero delle province.

Il sottosegretario VIGNERI conferma l'orientamento negativo del Governo sia sulla riapertura del termine di cui all'articolo 63 della legge n. 142 del 1990, che comporterebbe una serie di valutazioni assai complesse circa l'individuazione delle nuove province, sia sulle ipotesi di istituire specifiche province. Vi sono infatti notevoli problemi di onere finanziario, che di per sè escludono l'opportunità dell'operazione, nonchè le difficoltà connesse alla determinazione di una scelta fondata su requisiti maturati entro il termine del 1989. D'altra parte, l'incertezza circa il destino istituzionale dell'ente provinciale, già evocata dal relatore, renderebbe inopportuna e intempestiva l'eventuale decisione di istituire nuove province, specie in considerazione del possibile deferimento alle Regioni delle potestà di determinazione dei confini provinciali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che alcuni degli emendamenti in questione si limitano ad accelerare un procedimento già avviato, in base a requisiti maturati entro il termine previsto dalla normativa vigente. Insiste, in particolare, perchè sia accolto l'emendamento 4.0.2, che fa proprio in assenza dei proponenti. Il senatore MAGNALBÒ precisa che il suo riferimento al caso di Fermo, nel corso della discussione svolta nella precedente seduta, è motivato sia dalla sua provenienza sia dalla conoscenza dei problemi locali, ma egli intende sostenere l'opportunità di riaprire il termine per l'esercizio della delega legislativa in riferimento a tutti i casi analoghi, perchè si tratta comunque di riconoscere alcune realtà già mature per l'autonomia provinciale. Comprende tuttavia le riserve esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo e ripropone l'eventualità di una copertura finanziaria rinviata alla prossima manovra di bilancio, quale condizione per l'esercizio della delega legislativa.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che sia per la realtà fermana sia per altri casi analoghi il Governo ha già corrisposto ad alcune delle esigenze prospettate in sede locale, ad esempio con la persistente dislocazione di uffici statali periferici nelle rispettive città. D'altra parte, allo stato attuale vi sono un impedimento di ordine finanziario e una sostanziale incertezza istituzionale, che inducono il Governo ad opporsi all'istituzione di nuove province.

Il senatore PINGGERA dichiara di comprendere le ragioni ostative di ordine finanziario circa l'istituzione di nuove province, ma considera quest'ultima come un'operazione di grande utilità per avvicinare i cittadini alle istituzioni, in coerenza con gli indirizzi più volte enunciati dallo stesso Governo. Fedele ai suoi principi autonomisti, dichiara quindi di condividere gli emendamenti in esame.

Il senatore GUERZONI avverte che in una prospettiva di totale revisione dei poteri locali è quanto mai inopportuno anticipare l'istituzione di nuove province, soprattutto in presenza di proposte radicalmente innovative sull'ente provinciale, come la soppressione dello stesso istituto o la sostanziale modificazione del suo profilo funzionale. D'altra parte, il meccanismo previsto dalla legge n. 142 del 1990 comporta alcuni inconvenienti notevoli, poichè l'acquisizione dei parametri previsti da parte di alcune realtà locali determina a sua volta la candidatura di altre città. Ricorda, inoltre, che proprio la parte in questione della legge n. 142 fu elaborata nel proposito di conlcudere una vicenda di proliferazione delle province, disponendo strumenti alternativi di aggregazione, come il circondario e l'unione di comuni, rimasti peraltro largamente inutilizzati. Se ne ricava l'impressione, pertanto, che l'impulso all'istituzione di nuove province sia dovuto prevalentemente all'ambizione di ospitare alcuni uffici periferici dell'amministrazione statale, nonostante le possibilità derogatorie previste in proposito dalla stessa legge n. 142. Ritiene opportuno, conclusivamente, rinviare ogni determinazione al riguardo fino al momento in cui sarà maturata, nella Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, una soluzione condivisa sul destino della provincia, in modo da poter valutare successivamente anche la possibilità di istituire nuovi enti, con la necessaria provvista di mezzi finanziari.

Il sottosegretario VIGNERI condivide quest'ultima prospettazione, rilevando che nelle proposte emendative in esame l'istituzione di nuove province sarebbe comunque rinviata al 1999.

Anche il senatore BESOSTRI considera positivamente la soluzione prospettata dal senatore Guerzoni e invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, in modo che non vi sia un voto negativo, che potrebbe essere interpretato come una sorta di rifiuto verso l'istituzione di nuove province.

Il senatore GUERZONI ritiene che la questione possa essere contemplata in un apposito ordine del giorno, che individui una soluzione possibile nei termini da lui stesso indicati nel precedente intervento.

Il senatore MAGNALBÒ manifesta la sua disponibilità in tal senso.

Anche il relatore VILLONE condivide la proposta del senatore Guerzoni.

Si associa altresì il senatore PINGGERA.

Interviene quindi il senatore ROTELLI, il quale rileva che alcuni emendamenti si riferiscono a casi specifici, uno dei quali insiste in una delle aree metropolitane individuate dalla legge n. 142 del 1990. Ricorda che vi sono altri casi, come Monza e Imola, in cui l'aspettativa per l'istituzione della provincia è frustrata dall'opposizione della provincia di appartenenza e della rispettiva Regione. Egli ritiene che la questione debba essere considerata nella sua globalità, in una prospettiva di revisione dell'assetto territoriale delle Regioni e degli enti locali. Alla stregua di tale esigenza, la stessa legge n. 59 del 1997 ha un limite molto grave, mentre gli indirizzi finora manifestati in sede di Commissione parlamentare per le riforme costituzionali comprendono anche alcune proposte assolutamente infondate, come la soppressione dell'istituto provinciale. Egli rammenta che la sua proposta di riforma costituzionale prevede che le province siano costituite o soppresse per iniziativa dei comuni interessati, a finanza locale invariata, con il vincolo di un limite demografico minimo fissato dalla Regione per ciascun comune. Ricorda, quindi, che sono stati appena adottati da alcuni consigli provinciali documenti di indirizzo che reclamano il conferimento dello statuto speciale di autonomia analogo a quello della provincia di Bolzano, trattandosi di province di confine, come quelle di Bergamo e di Varese. Egli ritiene opportuno, comunque, che lo statuto regionale possa attribuire alle province del territorio anche la potestà legislativa. Considerando funzionale a una fondamentale esigenza di decentramento la costituzione delle province, rileva una sostanziale contraddizione tra le declamazioni federaliste e la persistenza in capo alle Regioni della gestione delle risorse per la sanità, che viceversa dovrebbe essere affidata proprio alle province. In ogni caso, un riassetto territoriale dei poteri locali, a suo avviso imprescindibile e improcrastinabile, già realizzato in molti paesi europei, comporterebbe la riduzione del numero dei comuni e la formazione di nuove province. In linea di principio, si dovrebbe affermare che la Regione, nei limiti della finanza trasferita dallo Stato, può distribuire le conseguenti disponibilità anche tra le province. Ritiene inadeguata, pertanto, una soluzione consistente in un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere in materia quando vi saranno le risorse finanziarie, che a suo parere non vi saranno mai. Va esclusa, infatti, la possibilità di realizzare nuove province con un costo aggiuntivo e va contrastata la tendenza alla proliferazione delle province fondata esclusivamente sull'ambizione a dislocare nelle rispettive città ulteriori ramificazioni periferiche statatali. Egli ritiene, in proposito, che l'amministrazione periferica dello Stato debba essere sostanzialmente soppressa, ad eccezione di alcuni casi limitati. Ribadisce, quindi, che senza una politica di riassetto territoriale, l'approccio al problema sarebbe in ogni caso frammentario e approssimativo.

Il senatore PINGGERA interviene al fine di affermare che l'autonomia speciale conferita alla provincia di Bolzano non è dovuta alla dislocazione di confine, ma ad evidenti ragioni storiche e di tutela della minoranza linguistica tedesca.

Il senatore MONTAGNA reputa inopportuno aumentare il numero degli enti territoriali senza aver preventivamente ridefinito l'assetto istituzionale complessivo. Egli ricorda la peculiare origine storica della provincia e il suo profilo funzionale, orientato alla pianificazione territoriale e alla programmazione socio-economica. In tale contesto, occorre individuare le dimensioni territoriali degli enti locali accertando la convenienza delle popolazioni interessate per l'una o per l'altra scelta e determinando di conseguenza anche l'assetto delle province. Non sono da incoraggiare, viceversa, le motivazioni fondate sulla ricerca di nuove articolazioni burocratiche.

Il sottosegretario VIGNERI considera in gran parte condivisibile il ragionamento svolto dal senatore Rotelli, dal quale si può desumere una conferma all'opinione contraria all'istituzione di nuove province. Precisa, inoltre, che nell'ordine del giorno prospettato dal senatore Guerzoni non vi sarebbe un mero rinvio all'eventuale disponibilità di risorse finanziarie ma l'indirizzo per una riconsiderazione della questione all'esito dei lavori della Commissione per le riforme costituzionali.

Il relatore VILLONE conferma l'opportunità di elaborare un ordine del giorno in tal senso.

La Commissione condivide tale indirizzo.

Nel presupposto sul quale si è appena convenuto, il senatore MA-GNALBÒ ritira l'emendamento 4.17, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO, avendo fatto proprio l'emendamento 4.18 in assenza dei propo-

nenti, si risolve parimenti a ritirarlo. L'emendamento 4.19 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 4.0.1, fatto proprio dal senatore LUBRANO DI RICCO in assenza del proponente, viene momentaneamente accantonato.

Lo stesso senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 4.0.2.

Il relatore VILLONE ricorda che gli emendamenti 4.0.7 e 4.0.8 erano stati ritirati dal primo firmatario, senatore Marini, nel corso della seduta precedente, subordinatamente alla maturazione di un orientamento condiviso, nei termini dianzi indicati.

Il subemendamento 12.2/1 è dichiarato decaduto in assenza della proponente. Per lo stesso motivo, sono dichiarati decaduti anche gli emendamenti 12.2 e 12.4, di contenuto identico, nonchè l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame dell'emendamento 4.0.1.

In proposito il relatore VILLONE esprime una riserva di legittimità.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, ritenendo che la questione possa essere compresa nell'indirizzo dianzi formulato in ordine all'istituzione di nuove province, ritira l'emendamento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

Art. 2.

Al comma 6, dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«1-bis. In deroga al comma 1 può anche far parte dell'unione non più di un comune appartenente a provincia diversa e non confinante con altri comuni della sua stessa provincia».

2.44 Lubrano di Ricco

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«5-bis Su conforme decisione della maggioranza dei consigli dei comuni partecipanti lo statuto dell'unione può essere sottoposto a referendum approvativo».

2.41 Besostri, Duva, De Carolis, Murineddu, Squarcialupi, Piatti, Marini, Pasquini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I commi 2, 6 e 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono abrogati; all'articolo 26, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "assoluta" è soppressa».

2.5 Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In deroga al comma 1, con legge regionale possono costituirsi Comunità montane anche tra Comuni confinanti montani o parzialmente montani appartenenti a province diverse, quando ciò sia assolutamente necessario per l'efficiente esercizio associato delle funzioni comunali, per l'efficace valorizzazione delle zone montane

e per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate dalla Regione alle comunità montane.

1-ter. La costituzione di Comunità montane comprendenti comuni appartenenti a province diverse è sempre ammessa nel caso in cui tali Comuni siano ricompresi nella perimetrazione di una stessa area natura-le protetta statale o regionale definitivamente istituita ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni"».

2.43 Lubrano di Ricco

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

"1-bis. Salvo diversa disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunità montane si applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche.

6-ter. Ove non previsto espressamente da altre norme di legge statale, un rappresentante dell'UNCEM integra la composizione di tutti gli organi di gestione, consultazione, concertazione e contrattazione costituiti in sede nazionale, nei quali sia contemplata la partecipazione di rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI.

6-quater. All'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n.142 sono soppresse le parole: 'della stessa provincia'"».

2.42 Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

- 1. All'articolo 28, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le parole "parzialmente montani" e le parole: "della stessa provincia" sono inserite le parole: "di norma".
- 2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.
- 3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime, anche ridisegnando, dopo opportune consultazioni o *referendum*, i confini delle province interessate in modo da ricomprendere in una di esse, di norma in

quella che ha il maggior numero di amministrati nella comunità montana, l'intera comunità.

4. Il termine di un anno di cui all'articolo 61, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 30 giugno 1997».

2.0.1 Magliocchetti, Pasquali

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sono eletti», inserire le seguenti: «a suffragio diretto».

3.2 Pasquali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- «2. All'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni il comma 5 è sostituito dal seguente:
- "5. Nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e comunque nei comuni con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo *status* dei componenti, e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria"».

3.100 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142,» è inserito il seguente: «5-bis».

3.1 Marchetti

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole da: «sempre che, con apposita deliberazione» fino alla fine del comma.

3.3 Dentamaro

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Regioni, sentite le rappresentanze degli enti locali, sono tenute ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove non vi abbiano già provveduto, le leggi ed i conseguenti provvedimenti di individuazione delle funzioni conferite alla Provincia, ivi compresi gli aspetti di carattere finanziario ed organizzativo».

4.15 Elia, Andreolli, Diana, Lavagnini

Al comma 1, sostituire le parole: «è tenuta ad adottare, entro centottanta giorni», con le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali, anche attraverso gli organi rappresentativi delle autonomie locali eventualmente costituiti, è tenuta ad adottare entro un anno».

4.12 Marchetti

Al comma 1, dopo le parole: «puntuale individuazione», inserire le seguenti: «attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo».

4.9 Pasquali

Al comma 1, dopo le parole: «delle funzioni conferite alla provincia», inserire le seguenti: «ai comuni ed agli altri enti locali».

4.100 IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 5 dell'articolo 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"5. Comuni e provincie determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4"».

4.7 Speroni

Al comma 3, dopo le parole: «è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «d'intesa con le regioni».

4.10 Pasquali

Al comma 3, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad emanare» inserire le seguenti: «, sentita la regione interessata,».

4.13 Marchetti

4.16 (Identico all'em. 4.13) ELIA, ANDREOLLI, DIANA, LAVAGNINI

Al comma 3, dopo le parole: «del termine previsto dal comma 1», inserire le seguenti: «sentite le regioni inadempienti».

4.200 IL GOVERNO

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole da: «realizzare la tutela» fino alla fine del comma con le seguenti:

- 1) promuovere in ambito provinciale e con fondi della provincia, unioni, anche non finalizzate alla fusione per la gestione di servizi interessanti più comuni;
 - 2) escludere dalle funzioni della provincia quelle gestionali;
- 3) incrementare le funzioni di tutela degli interessi dei cittadini da parte della Provincia, che interverrà in surroga in caso di inerzia o inadempimento dei Comuni o delle unioni;
- 4) curare e predisporre, per il proprio ambito territoriale, sentiti i comuni interessati, la redazione di piani e di programmi di organizzazione per lo sviluppo economico, sociale, scolastico e sanitario della comunità, anche al fine di razionalizzare la spesa per i servizi pubblici locali;».

4.11 Pasquali

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «, nonchè di rappresentanza della propria comunità».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *h*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale", sono soppresse».

4.2 Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 14, comma 1, lettera *i*) della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale" sono soppresse».

4.3 Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "in collaborazione" sono inserite le seguenti: "anche su loro istanze"».

4.4 Speroni

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

4-*ter*) Nel comma 4 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono soppresse le parole: "le procedure di approvazione nonchè"».

4.5 Speroni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola "amministrative" è sostituita con le seguenti: "di coordinamento e di indirizzo generale"».

4.6 Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 14, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"2. La Provincia, su istanza dei comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina l'attività di Associazioni di comuni al fine di realizzare iniziative nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo"».

4.8 Speroni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dall'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142».

4.17 Polidoro, Andreolli, Diana, Lavagnini, Camo, Di Benedetto, Greco, Fumagalli Carulli, Pasquali, Pinggera, Pastore

4.18 (Identico all'em. 4.17)

PIERONI

4.19 (Identico all'em. 4.17)

Speroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "3-bis. Nel caso in cui le regioni consultate, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonchè sul mutamento o la nuova istituzione di Province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge"».

4.0.1 Pieroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

- 1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997.
- 2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi"».

4.0.2 Pieroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione di nuove province nel rispetto dell'articlo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- 4.0.7 Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Mazzuca Poggiolini, Bruni, Bruno Ganeri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Sibari di Cassano Jonio, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione».
- 4.0.8 Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Bruni

Art. 12.

Agli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:

«Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, nel ri-

spetto dei diritti acquisiti dai comuni che hanno perfezionato l'*iter* amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il territorio della nuova provincia coinciderà con il territorio di tutti i Comuni che vi hanno aderito».

12.2/1 Dentamaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Entro il termine del 30 giugno 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».

12.2 Fusillo, Pappalardo, Bruno Ganeri, Greco

12.4 (Identico all'em. 12.2)

Costa

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Entro il termine del 31 marzo 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».

12.3 Greco, La Loggia, Schifani, Maggiore, Dentamaro, Fumagalli Carulli, Mazzuca Poggiolini, Pieroni, Bruno Ganeri

Art. 4.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dall'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990 n. 142».

4.17 Polidoro, Andreolli, Lavagnini, Camo, Di Benedetto, Greco, Fumagalli Carulli, Pasquali, Pinggera, Pastore, Magnalbò

4.18 (Identico all'em. 4.17)

PIERONI, BRUNO GANERI

4.19 (Identico all'em. 4.17)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "3-bis. Nel caso in cui le regioni consultate, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonchè sul mutamento o la nuova istituzione di Province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge"».

4.0.1 Pieroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Differimento dei termini previsti dall'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997. Il

termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è ulteriormente differito al 30 giugno 1997.

2. Al comma 4 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi"».

4.0.2 Pieroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione di nuove province nel rispetto dell'articlo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- 4.0.7 Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Mazzuca Poggiolini, Bruni, Bruno Ganeri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

- 1. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Sibari di Cassano Jonio, Fermo e Sulmona, per le quali vi sono state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione».
- 4.0.8 Marini, Iuliano, D'Urso, Besso Cordero, Bruni

Agli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti:

«Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, nel rispetto dei diritti acquisiti dai comuni che hanno perfezionato l'*iter* amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il territorio della nuova provincia coinciderà con il territorio di tutti i Comuni che vi hanno aderito».

12.2/1 Dentamaro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997. Entro il termine del 30 giugno 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».

12.2 Fusillo, Pappalardo, Bruno Ganeri, Greco

12.4 (Identico all'em. 12.2)

COSTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1997. Entro il termine del 31 marzo 1997, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri Comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».

12.3 Greco, La Loggia, Schifani, Maggiore, Dentamaro, Fumagalli Carulli, Mazzuca Poggiolini, Pieroni, Bruno Ganeri

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

105^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 8,45.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REDIGENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede all'esame dall'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo e in precedenza accantonato.

Il presidente ZECCHINO avverte che il senatore Greco ha presentato un sub-emendamento (4.0.1/1), interamente sostitutivo dell'emendamento governativo.

Prende la parola il senatore BERTONI, il quale suggerisce di fare riferimento anche per i procedimenti riguardanti i magistrati militari alla formulazione adottata nell'articolo 1, già approvato dalla Commissione, inserendo tale disposizione nel codice penale militare di pace, dopo l'articolo 261.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta del PRESIDEN-TE di una breve sospensione della seduta. La seduta, sospesa alle ore 9, viene ripresa alle ore 9,20.

Dopo che il RELATORE ha dichiarato di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.0.1/1, esso viene ritirato dal senatore GRECO.

Il RELATORE dà conto di una riformulazione del sub-emendamento 4.0.1/1 (nuovo testo), che fa suo e che è approvato, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO.

La seduta termina alle ore 9,30.

106^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZECCHINO indi del Vice Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e Mirone.

IN SEDE REDIGENTE

(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati

(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati

(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni)

Riprende l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO risulta approvato l'emendamento 5.2.

Il senatore MELONI, nell'illustrare il proprio emendamento 5.1/Tab, fa presente come lo stesso sia inteso a far sì che, in applicazio-

ne del criterio della circolarità nell'attribuzione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, anche alla Corte di appello di Cagliari siano attribuiti procedimenti a carico di magistrati che prestano servizio presso altra Corte d'appello. Peraltro, prosegue il senatore Meloni, si può notare come nel testo varato dalla Commissione in sede referente ed attualmente preso a base dell'esame, la Corte d'appello di Catanzaro risulta investita della competenza sui procedimenti riguardanti i magistrati provenienti da due diverse Corti d'appello.

Il senatore GRECO si associa alle considerazioni espresse dal senatore Meloni.

Il presidente ZECCHINO, facente funzioni di relatore, in sostituzione del relatore Milio, si rimette alla valutazione della Commissione.

Il ministro FLICK richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la mancata previsione della Corte di appello di Cagliari quale destinataria della competenza nei procedimenti in questione era stata determinata dalla volontà di alleviare gli oneri finanziari ed i disagi connessi al raggiungimento di tale sede.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1/Tab è approvato.

Parimenti risulta approvato l'articolo 5 del disegno di legge come emendato.

Sono, poi, approvati l'emendamento 6.1, nonchè l'articolo 6 come emendato, e l'articolo 7.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 8.1, che, in assenza del presentatore, senatore BUCCIERO, è fatto proprio dal senatore VALENTINO.

Il senatore RUSSO non condivide la proposta emendativa anche perchè – a suo avviso – la problematica sottesa alla medesima può essere stemperata nel più ampio contesto del testo adottato dalla Commissione. Si rimette, comunque alle valutazioni della Commissione stessa.

Il senatore CENTARO concorda con le osservazioni del precedente oratore.

Il senatore VALENTINO insiste per la votazione dell'emendamento.

Ha, quindi, la parola il senatore BERTONI, il quale osserva come la proposta in discussione abbia la finalità di radicare la competenza della corte d'appello del distretto più vicino soltanto per le cause civili promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, che spesso coinvolgono rilevanti aspetti di ordine penale

concernenti il reato di diffamazione. Peraltro, prosegue il senatore Bertoni, contrariamente alla scelta adottata dalla Commissione in sede referente, il criterio della corte d'appello più vicina sembra più adatto all'individuazione della competenza in tutte le cause civili riguardanti i magistrati, in quanto comporta minori disagi ed oneri finanziari.

Il senatore GRECO non condivide la valutazione del senatore BERTONI, ricordando come già in sede referente la Commissione si fosse espressa per l'individuazione di un unico criterio di competenza sia per le cause civili che per le cause penali.

Parere contrario all'emendamento all'esame esprimono anche il PRESIDENTE, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 8.1, posto ai voti, non è approvato.

Si pongono quindi ai voti prima l'emendamento 8.2 che è approvato e poi l'articolo 8 come emendato, che risulta parimenti approvato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo risultante dagli articoli approvati.

IN SEDE REFERENTE

- (1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
- (100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
- (1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
- (1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
- (2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (Esame e rinvio del disegno di legge n.2107; congiunzione con l'esame dei disegni di legge 1799, 100, 1383 e 1435. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge 1799, 100, 1383 e 1435)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente ZECCHINO dà la parola ai relatori per alcune precisazioni sulle modalità di prosieguo dell'esame stesso.

Il senatore FASSONE, co-relatore sui provvedimenti in titolo, osserva come gli stessi incidano su tre grandi tematiche: la valutazione di professionalità dei magistrati, la scuola della magistratura e la distinzione delle funzioni. Mentre quest'ultima tematica è anche all'esame della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, il problema della valutazione di professionalità dei magistrati costituisce, invece, oggetto di quesito referendario ammesso dalla Corte costituzionale. L'oratore prefigura, pertanto, l'opportunità di circoscrivere l'esame dei provvedimenti al solo tema della valutazione di professionalità dei magistrati, con la finalità di offrire una risposta legislativa prima dello svolgimento del *referendum*.

Il senatore VALENTINO, anch'egli relatore sui provvedimenti congiunti, condivide la metodologia prefigurata dal relatore Fassone.

Il ministro FLICK concorda pienamente con le prospettazioni avanzate, osservando – in particolare – come esse siano dettate dalla necessità di evitare il vuoto legislativo che si determinerebbe a seguito dell'eventuale accoglimento del quesito referendario; il Ministro preannunzia altresì analogo intendimento in ordine all'opportunità di circoscrivere l'*iter* del disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 1247) recante «Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio» al tema degli incarichi extragiudiziari e delle incompatibilità dei magistrati, anche avuto riguardo all'ulteriore quesito referendario ammesso.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO, il quale ricorda che già nella seduta dell'11 febbraio scorso aveva rilevato come l'intera materia affrontata dai disegni di legge in titolo rientrasse nella competenza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, le cui determinazioni gli apparivano, pertanto, pregiudiziali rispetto alle tematiche in oggetto e tali da consigliare di soprassedere all'intera discussione dei disegni di legge in questione. Pur prendendo atto del favorevole orientamento del Governo rispetto a quanto preannunciato dai relatori, di procedere all'esame del disegno di legge n.1799, e correlati, limitatamente alle materie diverse da quelle delle funzioni dei magistrati, al senatore Greco, anche sulla tematica della valutazione di professionalità dei magistrati, appare pregiudiziale quanto deciderà la Commissione bicamerale. Infatti, prosegue l'oratore, tra le problematiche all'esame di tale Commissione vi è anche quella dell'unicità della giurisdizione, con i conseguenti riflessi in tema di valutazione di professionalità, uniche o separate, per tutti i magistrati giudicanti e requirenti. Inoltre, nel disegno di legge governativo non vi è alcuna distinzione in ordine alla valutazione di professionalità tra pubblici ministeri e giudici, che invece ispira alcuni disegni di legge all'esame della Commissione bicamerale. Il senatore Greco, dopo aver espresso la sua preoccupazione che la prossima consultazione referendaria sull'automatismo della carriera dei magistrati non sia estranea all'accelerazione dei tempi delle riforme, conclude chiedendo che venga accantonata la discussione su tutti i disegni di legge all'esame, anche perchè la Commissione potrebbe così dedicarsi ad altri pur urgenti lavori avviati da tempo, quale la modifica degli articoli 192 e 513 del codice di procedura penale, i disegni di legge sulla incompatibilità dei magistrati e il completamento della istituzione delle sezioni stralcio.

Interviene il presidente ZECCHINO, che, pur prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Greco, ricorda, altresì, come gli aspetti da lui evocati sono stati più volte e in molte sedi affrontati. Manifesta approvazione per quanto dichiarato dai relatori ed osserva come risulti ormai acquisito che le tematiche intersecantesi con i lavori della Commissione bicamerale siano quelle della distinzione delle funzioni e della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Concorda con la valutazione del presidente Zecchino anche il senatore RUSSO, il quale rileva la necessità che il Parlamento risponda in tempi brevi alle esigenze poste dai promotori del quesito referendario in materia di valutazione della professionalità dei magistrati.

Dopo un intervento del senatore GRECO, il quale sottolinea la necessità di rispettare l'eventuale pronunciamento referendario, ha la parola il senatore CIRAMI, che da un lato concorda con la necessità di isolare le tematiche che rientrano nelle competenze della Commissione bicamerale e, dall'altro, sostiene che la scadenza referendaria non deve influenzare il regolare corso dei lavori della Commissione giustizia del Senato.

Interviene il senatore CENTARO, il quale propone il rinvio della discussione generale sui disegni di legge, considerata l'assenza di alcuni senatori e l'impossibilità di preparare adeguatamente gli interventi in discussione generale, dovuta ai ristretti margini di tempo a disposizione.

Su proposta del presidente CIRAMI la Commissione conviene, quindi, di congiungere l'esame del disegno di legge n.2107, con gli altri provvedimenti in titolo.

Ha, quindi, nuovamente la parola il co-relatore FASSONE, il quale riferisce sul disegno di legge n.2107. Osserva che si tratta di un provvedimento a contenuto organico ed articolato, che non riguarda soltanto il problema della valutazione di professionalità dei magistrati. Infatti, vengono proposte norme più rigorose in materia di tirocinio, il cui periodo viene sensibilmente allungato. Per quanto attiene alla valutazione periodica di professionalità, il disegno di legge richiama nelle grandi linee quello governativo, facendo riferimento ai criteri della laboriosità, diligenza, capacità professionale ed equilibrio dimostrati nell'esercizio delle funzioni. Inoltre, il provvedimento incide sulla materia del conferimento delle funzioni di magistrato d'appello e di cassazione nonchè delle funzioni direttive superiori e delle funzioni direttive della Corte di cassazione: in tutti i casi si prevede un'accelerazione dei tempi rispetto alla disciplina vigente. Infine, i restanti articoli del disegno di legge riguardano,

tra l'altro, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa, nonchè la temporaneità delle funzioni.

Si apre, quindi, la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Prende la parola il presidente CIRAMI cui appare molto complessa la problematica sottesa ai provvedimenti in esame. In particolare sottolinea come occorra evitare di cadere nella troppo facile constatazione che le norme che intendono rivedere la valutazione di professionalità e il tirocinio muovano dal presupposto che la constatata inefficienza dell'apparato giudiziario sia addebitabile interamente ai magistrati. A suo avviso – al contrario – mentre si chiede molto ai magistrati in termini di professionalità il quadro di riferimento costituito dall'ordinamento giudiziario in cui essi si muovono è molto carente, lo dimostra l'esigenza di intervenire con provvedimenti del genere di quelli in tema di istituzione di sezioni stralcio, attualmente in discussione presso la Commissione.

Sottolineato che i provvedimenti sulla professionalità dei magistrati non intendono esprimere una posizione contraria a tale categoria, il presidente Cirami prosegue sottolineando l'esigenza di intervenire con urgenza e precisione, su due profili – in particolare – che gli sembrano determinanti. Essi attengono, da un lato, alla predisposizione di percorsi formativi idonei alla creazione di una vera professionalità, aspetto che attualmente non è garantito dal sistema vigente e, dall'altro, alla definizione di meccanismi volti a rilevare le attitudini dei magistrati ad operare sul versante della magistratura inquirente oppure di quella giudicante, altro aspetto sul quale il tirocinio si è rivelato assai poco funzionale. In quest'ottica, sottolinea l'oratore, il criterio dell'anzianità – come avviene attualmente – non può costituire titolo.

In particolare – nel sistema attuale – l'assegnazione alle diverse funzioni risulta in concreto definita preminentemente sulla base delle sedi disponibili e non secondo la diversa attitudine funzionale. Anche nei successivi passaggi di carriera – aggiunge l'oratore – le caratteristiche di idoneità non sono mai sottoposte ad effettiva valutazione. Laboriosità e diligenza, anzi, aggiunge il presidente Cirami, vengono valutate solo con riferimento a mere compilazioni statistiche.

L'esigenza di una profonda revisione è dunque prefigurata dall'oratore come un dato irrinunciabile e a questo aspetto – aggiunge il presidente Cirami – non si può non collegare il tema della professionalità di chi affianca il magistrato: aspetto che meriterebbe di essere approfondito con una separata disamina.

Per quanto attiene alla rotazione degli incarichi direttivi, l'oratore ritiene che non si tratti di una scelta condivisibile, atteso che l'attitudine a dirigere non si connette necessariamente alla capacità di essere un buon giudice.

È, invece, favorevole alla periodica verifica di professionalità: in questo senso si dichiara disponibile ad esaminare anche diverse opzioni. Per quanto riguarda, poi, la questione della separazione fra progressione economica e attribuzione delle funzioni il presidente Cirami non può fa-

re a meno di rilevare come essa vada attentamente valutata poichè potrebbe ingenerare un non lieve contenzioso.

Avviandosi alla conclusione, l'oratore si dichiara in linea di principio favorevole all'istituto della scuola nazionale della magistratura che potrà adeguatamente essere oggetto di ulteriori contributi migliorativi.

Messo in evidenza, quindi, che la riforma della magistratura rappresenta un'esigenza ormai ineliminabile, si riserva di intervenire in prosieguo in sede di esame degli emendamenti.

Interviene il senatore BERTONI cui, in particolare, il disegno di legge n. 1799 appare ricco di pregevoli spunti, laddove esso è finalizzato a costruire in modo concreto la professionalità dei magistrati e ad attribuirle contenuti fattuali, andando in direzione contraria alla normativa vigente la quale tale valutazione effettua in modo ellittico, senza specificare il contenuto dei requisiti della professionalità medesima. Inoltre altro aspetto che l'oratore ritiene positivo è la instaurazione di meccanismi volti ad assicurare la valutazione permanente della professionalità, rispettando periodiche scadenze. Proseguendo nel proprio intervento il senatore Bertoni rileva altresì come la filosofia del provvedimento, abolendo la qualifica, proceda ad una operazione estremamente apprezzabile, nella misura in cui esso ripristina lo spirito e la lettera della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, il senatore Bertoni auspica che il dibattito consenta di non fermarsi a tali, pur condivisibili aspetti, per giungere alla definizione di norme che diano finalmente attuazione a quegli aspetti ordinamentali della magistratura che, alla luce della Costituzione, la vorrebbero ordinata non per qualifiche ma per funzioni. In particolare l'oratore sottolinea l'esigenza di prefigurare l'anzianità della carriera non secondo le qualifiche, ma unicamente in relazione allo svolgimento effettivo delle funzioni restituendo a tali ultime la loro integra pienezza, come - d'altra parte - la legislazione precedente alle note leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 prefigurava.

Il presidente CIRAMI esprime piena adesione alle valutazioni dell'oratore.

Il senatore CENTARO domanda, poi, chiarimenti in ordine al rapporto tra qualifica di professionalità e trattamento economico.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 484 E 1504

Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione Nazionale Antimafia)

- 1. I procedimenti in cui il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.
- 2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.
- 3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.
- 4. L'inutizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2.1 Bucciero

Al comma 1, sostituire la parola: «inserire» con le altre: «è inserito»

2.2 IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Art. 4. – (Competenze e termini)».

3.1 IL RELATORE

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello più vicino ed il cui territorio non coincida nemmeno in parte con quello dei predetti uffici giudiziari militari».

4.0.1 IL GOVERNO

Sostituire l'emendamento 4.0.1 con il seguente:

«Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la Corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, il giudice competente è determinato sulla base della tabella B allegata alla presente legge.

TABELLA B – SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDI-MENTI PENALI RIGUARDANTI I MAGISTRATI MILITARI

Dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli.

Dalla sezione distaccata di Napoli a quella di Verona.

Dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma"».

4.0.1/1 Greco

Sostituire l'emendamento 4.0.1/1 con il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 261-bis.

Quando per i magistrati militari si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della Corte di appello o della sezione distaccata di Corte di appello, determinato nel modo seguente:

- *a)* dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
 - b) dalla sezione distaccata di Napoli a quella di Verona;
- c) dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma"».

4.0.1/1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire la Tabella A con la seguente:

Da Roma da Perugia da Firenze da Genova da Torino da Milano da Brescia da Venezia da Trento	a Perugia a Firenze a Genova a Torino a Milano a Brescia a Venezia a Trento a Trieste
da Trieste da Bologna	a Bologna a Ancona

da Ancona	a L'Aquila
da L'Aquila	a Campobasso
da Campobasso	a Bari
da Bari	a Lecce
da Lecce	a Potenza
da Potenza	a Catanzaro
da Cagliari	a Napoli
da Palermo	a Caltanissetta
da Caltanissetta	a Catania
da Catania	a Messina
da Messina	a Reggio Calabria
da Reggio Calabria	a Palermo
da Salerno	a Cagliari
da Napoli	a Roma
da Catanzaro	a Salerno

5.1/Tab Meloni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «alle presenti norme».

5.2 IL RELATORE

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la Tabella A annessa alla presente legge».

6.1 IL RELATORE

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Articolo 30-bis. – (Foro per le cause promosse da o contro magistrati). – Per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello del distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto illecito su cui si fonda la domanda, salvo che in quel distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello dell'altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.

Per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto"».

8.1 Bucciero

Sopprimere la cifra: «2».

8.2 IL Relatore

Annesso

Inserire la Tabella A alla fine del disegno di legge, con il titolo: «Annesso (Art. 6)».

Nella medesima tabella, dopo le parole: «danneggiata dal reato» alla riga successiva, inserire, in corrispondenza dell'elencazione di città riportata nella colonna di sinistra, le parole: «dal distretto di» e, in corrispondenza dell'elencazione a destra, inserire le parole: «al distretto di».

Conseguentemente sopprimere nella colonna di sinistra la preposizione: «da» e nella colonna di destra la preposizione: «a».

Tab.1 IL RELATORE

DIFESA (4a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

53^a Seduta

Presidenza del Presidente GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04ª, 0040°)

Il presidente GUALTIERI ricorda che domani, Giovedì 20 marzo, alle ore 15 il Ministro della Difesa Andreatta riferirà alla Commissione sulla situazione albanese. Avverte altresì che la prossima settimana con l'audizione dell'ammiraglio Venturoni, Capo di stato maggiore della Difesa, prenderà avvio l'Indagine conoscitiva sull'identità europea di difesa e sicurezza e sull'allargamento della NATO, deliberata dalle Commissioni riunite 3^a e 4^a e debitamente autorizzata dal Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(44) BERTONI e LORETO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti

(1065) PALOMBO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti

(Esame congiunto. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riferisce il relatore ROBOL, dando preliminarmente conto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Finanze, come pure del parere favorevole condizionato della Commissione Bilancio. I disegni di legge in titolo di pressocchè identico contenuto sono volti ad estendere ai decorati al valor civile i benefici economici in favore dei decorati al valor militare previsti dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199. Dopo aver ricordato che gli articolati riproduco-

no sostanzialmente il testo di un disegno di legge approvato dalla Commissione difesa del Senato, in sede deliberante nella scorsa legislatura, propone un testo unificato volto, tra l'altro, a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria. L'articolo 1 del suddetto testo unificato estende ai decorati al valor civile gli assegni previsti per le corrispondenti categorie al valor militare, mentre l'articolo 2 è volto a rendere reversibile tale beneficio per i familiari viventi di decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa. Infine l'articolo 3 reca la copertura finanziaria secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

In conclusione il relatore Robol prospetta, una volta conferito il mandato a riferire in Assemblea sul testo unificato, l'opportunità di chiedere il trasferimento alla sede deliberante per accelerarne l'iter.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LORETO manifesta il suo consenso ai disegni di legge in titolo per le considerazioni formulate dal relatore, anche tenendo conto che negli ultimi decenni i caduti e i feriti, vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono stati numerosi nella lotta condotta dalla società civile contro i fenomeni di eversione dell'ordine costituito e della convivenza democratica. Occorre quindi assicurare ai familiari delle vittime il costante intervento dello Stato per alleviarne le sofferenze e i disagi causati dalla perdita o dalla menomazione dei congiunti. Ricorda in conclusione che nella passata legislatura un analogo disegno di legge ottenne il consenso unanime della Commissione e considera quanto mai opportuno chiedere al Presidente del Senato il passaggio alla sede deliberante per ridurre i tempi dell'*iter* legislativo.

Il senatore MANCA, nel condividere la *ratio* dei provvedimenti in titolo, sottolinea che si tratta di benefici economici soltanto simbolici. Va peraltro rilevato che problemi di compatibilità finanziaria impediscono allo stato riconoscimenti più consistenti.

Il senatore AGOSTINI condivide senz'altro i disegni di legge in titolo, anche se occorrerebbe comunque mantenere una qualche differenziazione nelle ricompense tra decorati al valor militare e decorati al valor civile.

Il senatore DANIELI a sua volta manifesta l'avviso favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale ai disegni di legge in titolo, sostenendo che lo Stato deve intervenire concretamente a favore di chi ha pagato con la perdita o la menomazione dei propri cari un gravoso tributo per la difesa dell'ordine e della convivenza civile.

Anche per il senatore DE GUIDI i disegni di legge in titolo rappresentano un giusto riconoscimento per coloro che hanno così direttamente contribuito alla lotta contro la criminalità organizzata o i fenomeni di eversione verso l'ordine costituito. Non ritiene poi che si possano stilare graduatorie tra gli eroismi di coloro che si sono illustrati in tempo di guerra o in tempo di pace.

Il presidente GUALTIERI condivide l'osservazione da ultimo espressa dal senatore De Guidi sostenendo che talora è più difficile compiere atti di eroismo in tempo di pace che in tempo di guerra e che l'estensione dei benefici ai decorati al valor civile rappresenta un giusto riconoscimento per il sacrificio e l'abnegazione nell'assolvimento dei doveri in difesa della convivenza democratica.

Conclusa la discussione generale e avendo rinunciato alla replica il relatore Robol, prende la parola il sottosegretario BRUTTI per manifestare l'avviso favorevole del Governo ai disegni di legge in titolo e al testo unificato proposto dal relatore, considerando l'alto significato che nel nostro ordinamento è rivestito dalla ricompensa al valor civile.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo unificato proposto. Delibera altresì di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante, una volta acquisito l'assenso del Governo e dei rappresentanti dei Gruppi assenti alla seduta odierna.

(682) BONFIETTI. – Nuove norme in materia di responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare

(Esame e rinvio)

Il Presidente GUALTIERI fa presente che il disegno di legge in titolo è stato presentato in relazione al grave incidente causato da un aereo dell'Aeronautica militare precipitato su una scuola a Casalecchio di Reno. Ricorda altresì che il Governo aveva manifestato l'intendimento di presentare un proprio disegno di legge in materia; chiede quindi al sottosegretario Brutti chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario BRUTTI sostiene che il Governo condivide l'impianto del disegno di legge, pur se occorrerà modificarne alcune disposizioni. Ritiene quindi opportuno collaborare attivamente all'*iter* legislativo della suddetta proposta di legge con proposte migliorative.

Il relatore DE GUIDI rileva preliminarmente che il disegno di legge è stato presentato in relazione al grave incidente verificatosi a Casalecchio di Reno, ma al di là di situazioni contingenti la presentatrice ha ritenuto necessario riformare in modo radicale la disciplina della responsabilità civile e patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di aeromobili e navi per uso militare. Dopo aver descritto l'attuale normativa generale della responsabilità per danno extracontrattuale causata da dipendenti della pubblica amministrazione a terzi nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni istituzionali, si sofferma sulle leggi

nn. 1833 del 1962 (Modificazioni ed integrazioni alla disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato, adibiti alla conduzione di autoveicoli o altri mezzi meccanici e semplificazione delle procedure di liquidazione dei danni) e 69 del 1975 (Disciplina della responsabilità patrimoniale dei dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di navi e di aeromobili) relative alla responsabilità per una serie di attività istituzionali definite pericolose per le quali si prevedono forme di attenuazione della responsabilità del dipendente addossando sull'amministrazione di appartenenza l'intero obbligo risarcitorio. Si tratta delle attività di conduzione di autoveicoli o mezzi meccanici, nonchè dell'attività di conduzione di navi o aeromobili; i destinatari di questa normativa speciale sono tra gli altri i militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. L'attenuazione della responsabilità opera sia nel caso di responsabilità per danni arrecati a terzi, sia nel caso di responsabilità diretta del dipendente nei confronti dell'amministrazione per danno erariale. In tali casi l'amministrazione assume su di sè il rischio dello svolgimento di attività che sono per loro natura pericolose o che comportano rischi di natura industriale, eccettuate le ipotesi di dolo o colpa grave.

La proposta di legge in titolo si prefigge l'obiettivo di modificare la disciplina vigente per garantire, da un lato, una adeguata tutela dei terzi danneggiati in conseguenza di attività militare aerea o navale e, dall'altro, per esonerare i piloti di aerei o comandanti di navi dalla responsabilità diretta nei confronti dei terzi considerando la particolare pericolosità delle loro attività. Il disegno di legge inoltre è volto a regolare i rapporti tra Stato e conduttori nel senso di ammettere una responsabilità patrimoniale di questi solo nel caso di dolo o di specifiche ipotesi di colpa grave.

Il relatore De Guidi passa quindi ad illustrare più analiticamente il contenuto del disegno di legge. L'articolo 1 sancisce la pericolosità delle attività di conduzione di navi ed aeromobili militari (comma 1). Tale richiamo implica come conseguenza la responsabilità diretta ed esclusiva dello Stato, nelle vesti del Ministero della difesa, quale soggetto gestore delle suddette attività (comma 2). L'articolo 2 stabilisce poi che i danni arrecati a terzi da navi ed aerei sono risarcibili pienamente nei soli confronti del Ministero della difesa, che assume la qualità di soggetto responsabile esercente l'attività pericolosa. L'articolo 3 deroga all'articolo 185, secondo comma, del codice penale – obbligo in capo al colpevole del risarcimento – prevedendo che la responsabilità civile e la relativa azione civile esercitata in sede processuale siano fatte valere esclusivamente contro il Ministero della difesa; al comma 2, conseguentemente, si stabilisce la presenza obbligatoria nel processo del responsabile civile quando sia stata esercitata l'azione civile in sede penale derogando agli articoli 83 e seguenti del codice di procedura penale. L'articolo 4 – prosegue il relatore – prevede che il Ministero della difesa debba provvedere a coprire i rischi derivanti dall'attività stipulando adeguate polizze assicurative. L'articolo 5 regola poi il rapporto tra Stato e dipendente per quanto riguarda il danno erariale sofferto dallo Stato, mentre l'articolo 6 estende l'applicazione delle norme della legge anche alla conduzione di navi ed aeromobili da parte delle Forze di polizia. Infine l'articolo 7 prevede la prescrizione triennale dal giorno in cui il danneggiato ha subito il danno per le azioni per il risarcimento dei danni, nonchè l'abrogazione della citata legge n. 69 del 1975.

In conclusione, il relatore ritiene che il disegno di legge possa rispondere ad una duplice esigenza: da un lato, garantire il risarcimento dei danni alle vittime di incidenti causati dalla conduzione di aerei o navi e, dall'altro, sollevare i conduttori di tali mezzi da responsabilità dirette impegnandoli peraltro nella osservanza scrupolosa delle norme di sicurezza. Auspica quindi che il disegno di legge possa essere approvato in tempi brevi.

Il presidente GUALTIERI rende noto l'esito interlocutorio della riunione della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, che ha richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3 del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica. Auspica al contempo una sollecita emissione del prescritto parere anche da parte della Commissione Giustizia, che dovrà offrire un atto di indirizzo chiaro di fronte al problema dell'ambito di imputazione della responsabilità del soggetto titolare dell'attività pericolosa.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LORETO condivide l'impostazione di fondo del relatore, anche per quanto attiene ai tempi d'approvazione: si tratta, infatti, di un provvedimento fortemente auspicato dall'opinione pubblica.

Il senatore MANCA si esprime nel medesimo senso, giacchè il provvedimento in titolo tutela non solo la cittadinanza in generale, bensì pure i dipendenti dello Stato adibiti alla conduzione di mezzi militari: sia pur incidentalmente, rileva che andrebbe probabilmente introdotto un regime differenziato a seconda del mezzo utilizzato, ossia se aeromobile, nave o autovettura.

In senso adesivo si esprime il PRESIDENTE a proposito dell'idea di introdurre una diversa disciplina sanzionatoria.

Il senatore DANIELI concorda con l'auspicio di una sollecita emissione del parere della Commissione Giustizia, che dovrà valutare i profili di responsabilità patrimoniale per danno erariale causato allo Stato dal dipendente nelle ipotesi di dolo e di colpa grave.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2004) ELIA ed altri. – Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore LORETO dando preliminarmente conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione affari costituzionali e del parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione Bilancio. Rileva, poi, che con il provvedimento in esame si intende rispondere all'esigenza di garantire senza soluzione di continuità le contribuzioni dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche. In particolare, si sofferma sulla circostanza per la quale in ragione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si erano accorpati in un unico capitolo (1165) dello stato di previsione del Ministero della difesa i contributi alle associazioni combattentistiche. Ad ulteriore dimostrazione dell'opportunità dell'intervento legislativo concorre la circostanza per cui per l'anno 1997 lo stanziamento del capitolo 1165 è stato addirittura ridotto da 15 a 10 miliardi. In forza di tutto ciò, quindi, il Parlamento deve intervenire per evitare la completa paralisi dell'attività di dette associazioni.

L'articolo 1 ipotizza per gli esercizi finanziari 1997/1998/1999 un apposito finanziamento nell'ordine di 4 miliardi annui, mentre l'articolo 2 indica la fonte di finanziamento: ebbene, detta fonte di finanziamento è stata oggetto di attento esame da parte della Sottocommissione per i pareri della Commissione Bilancio, che ha ritenuto di chiedere la riformulazione della clausola di copertura. Il relatore non esclude di recepire *in toto* l'ipotizzato nuovo testo dell'articolo 2, attraverso la presentazione di un apposito emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore UCCHIELLI chiede al Presidente una sollecita iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione di due interrogazioni, precisamente della n. 3-00315 (assegnata il 9 ottobre 1996) sulle modalità di arruolamento nelle Forze armate – e sottolinea le notizie circa un consistente presunto sistema di corruzione – e la n. 3-00707 (assegnata il 4 febbraio 1997) sulle recenti rivelazioni in merito alle vicende della Uno bianca.

Il presidente GUALTIERI assicura che si farà parte diligente nel sottoporre la prima delle due interrogazioni menzionate all'attenzione del Ministero, affinchè, non appena pronta la risposta, sia possibile l'iscrizione della medesima all'ordine del giorno. Con riferimento, invece, alla seconda interrogazione egli reputa essere prevalenti i profili di competenza del Dicastero degli Interni; pertanto, ipotizza di privilegiare, come interlocutore, quel Ministero e, come sede più appropriata, la Commissione Affari costituzionali.

Conviene il proponente.

La seduta termina alle ore 16,20.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 44 E 1065

Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º ottobre 1995 gli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 della legge 27 giugno 1991, n. 199, esenti da imposizione fiscale, competono anche per le corrispondenti decorazioni al valor civile.

Art. 2.

1. Gli assegni straordinari di cui all'articolo 1 sono devoluti, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, in favore dei congiunti, aventi titolo al trattamento di reversibilità, dei decorati alla memoria o deceduti successivamente al conferimento della ricompensa.

Art. 3.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 4 miliardi per il 1997 e in lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e a regime, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 e delle relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
- 2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

55^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame degli argomenti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, 19 marzo, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 9,50.

56^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1918 e 449-A) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di promozione dell'occupazione (n. 1918) e FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale (n. 449)

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che pervengono dall'Assemblea due emendamenti del Governo e numerosi subemendamenti concernenti interventi a favore di giovani non occupati nel Mezzogiorno.

Sull'emendamento 25.0.500, segnala che il comma 5 stanzia 300 miliardi per il 1997 e 700 miliardi per il 1998 a carico del fondo per l'occupazione. L'emendamento 26.500 integra, invece, la copertura finanziaria relativa all'articolo 25 (mutui finalizzati ad integrare lo stesso fondo per l'occupazione) di 35 miliardi per il triennio 1997-1999. La relazione tecnica predisposta dal Governo precisa che, con tale integrazione, il fondo per l'occupazione ha risorse finanziarie sufficienti a coprire lo stanziamento previsto dall'emendamento 25.0.500.

Quanto ai subemendamenti, si segnalano quelli 25.0.500/62, 25.0.500/65 e 25.0.500/56, che sembrano determinare problemi di carattere finanziario.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere favorevole sugli emendamenti 25.0.500 e 26.500. Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 25.0.500/62 e 25.0.500/65. Con riferimento al subemendamento 25.0.500/56, fa presente che le risorse stanziate appaiono sufficienti a garantire gli obiettivi occupazionali in esso indicati.

Il senatore MARINO chiede di conoscere il parere del Governo sul subemendamento 26.500/2.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sul subemendamento 26.500/2, sottolineando che la sua copertura finanziaria appare incongrua, in quanto utilizza risorse preordinate allo sviluppo delle aree depresse, accantonate sui fondi speciali.

Il senatore MARINO precisa che il subemendamento 25.0.500/56 è volto ad inserire un ulteriore criterio direttivo della delega legislativa conferita al Governo, per garantire l'avviamento al lavoro di 100.000 giovani inoccupati entro il 30 settembre 1997. Per la copertura dell'onere finanziario associato a tali interventi, valutato in lire 1000 miliardi, si rende necessaria la rimodulazione delle rate di ammortamento dei mutui operata nel subemendamento 26.500/2. La copertura finanziaria dell'onere aggiuntivo è individuata, in particolare, in accantonamenti iscritti nel fondo speciale, allo scopo di evitare che la realizzazione degli interventi venga a gravare, dal punto di vista finanziario, sul fondo per l'occupazione.

Il senatore MORANDO sottolinea che l'emendamento del Governo 25.0.500 risulta provvisto di idonea copertura finanziaria, anche in considerazione delle decisioni assunte dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge di completamento della manovra di finanza pubblica, nel quale è stato previsto che le entrate aggiuntive derivanti dalla riapertura dei termini del concordato per adesione, nonchè dagli utili e dividendi delle società a partecipazione pubblica siano in parte destinate a incrementare le dotazioni del fondo per l'occupazione.

Il senatore VEGAS fa presente che l'emendamento governativo si pone in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, in base al quale per la copertura di nuovi oneri non possono essere utilizzate nè entrate già previste dalla legislazione vigente nè ordinarie dotazioni di bilancio. Rileva inoltre che gli emendamenti del Governo dovrebbero essere accompagnati da un'articolata relazione tecnica sui criteri utilizzati per la quantificazione dell'onere, che appaiono eccessivamente ottimistici quanto al livello dei tassi di interesse. In conclusione, esprime parere contrario sugli emendamenti 25.0.500 e 26.500, sottolineando che essi utilizzano risorse di parte capitale per la copertura di oneri di natura corrente.

Il senatore GUBERT, associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Vegas, sottolinea che non appare contabilmente corretto utilizzare accantonamenti di parte capitale per l'accensione di mutui destinati a finanziare spese correnti.

Il senatore AMORENA evidenzia che l'emendamento 25.0.500 pone problemi di costituzionalità, in quanto si riferisce esclusivamente alle regioni meridionali. Sottolinea quindi che occorre estendere la sua portata all'intero territorio nazionale.

Il sottosegretario MACCIOTTA ribadisce che la copertura finanziaria individuata negli emendamenti del Governo risulta idonea per la realizzazione degli obiettivi occupazionali esplicitati nell'emendamento 25.0.500/56.

Il senatore MARINO sottolinea che il piano straordinario per i giovani inoccupati si riferisce in particolare alle aree depresse. La copertura finanziaria individuata nel subemendamento 26.500/2 non configura quindi un utilizzo improprio delle risorse destinate allo sviluppo di tali aree. Dichiara infine di non condividere il parere negativo espresso dal rappresentante del Governo sul subemendamento 26.500/2.

Il presidente COVIELLO, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Morando, sottolinea che la copertura finanziaria dell'emendamento 25.0.500 appare congrua e propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 25.0.500/62 e 25.0.500/65, sui quali propone un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dopo una dichiarazione di voto contrario da parte del senatore VE-GAS e con l'astensione del senatore MARINO, la Commissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata

(Parere al Ministro del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 2, comma 206, della legge 28 dicembre 1996, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, C05^a, 0003^o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore CADDEO evidenzia l'opportunità di prevedere la partecipazione delle società finanziarie regionali alle procedure indicate, accanto agli istituti di credito e ai Confidi. Sottolinea quindi la necessità che la delibera in esame venga attuata in tempi rapidi, in modo da consentire la ripresa dell'economia nelle aree interessate dal provvedimento. Rileva infine che gli strumenti della programmazione negoziata consentiranno di realizzare le condizioni per un effettivo sviluppo di tali aree.

Il senatore FERRANTE sottolinea che occorrerebbe precisare con maggiore accuratezza i limiti delle funzioni di certificazione attribuite al CNEL.

Il sottosegretario MACCIOTTA chiarisce che al CNEL sono demandati esclusivamente i compiti di certificazione dell'avvenuta concertazione e non funzioni di verifica dell'efficacia degli strumenti.

Il presidente COVIELLO rileva l'opportunità di prevedere una maggiore separazione tra il Comitato di programmazione e il Comitato di gestione, che rivestono carattere rispettivamente politico e tecnico, nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

Rileva quindi che appare opportuno rendere più incisivo il ruolo svolto dalle Regioni nell'ambito della disciplina dei patti territoriali. Con riferimento peraltro alle disposizioni comuni ai patti territoriali e ai contratti d'area non appare opportuno prevedere la necessità dell'adesione obbligatoria delle Regioni, apparendo preferibile l'acquisizione di un loro parere.

Esprime infine perplessità sulla proposta di inserire nei patti territoriali anche azioni riguardanti l'ordine pubblico, che devono essere affrontate in via ordinaria.

Il relatore VIVIANI prende atto delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, sottolineandone la pertinenza. Illustra quindi alcune modifiche alla proposta di parere da lui precedentemente formulata, con riferimento alla disciplina dell'intesa, alla disciplina dei patti territoriali nei quali la Regione si pone come soggetto istituzionale prevalente ed infine con riguardo agli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il sottosegretario MACCIOTTA dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore con le integrazioni e modifiche da lui testè illustrate. Chiarisce quindi che il Governo condivide l'opportunità di inserire lo strumento dei patti territoriali nella programmazione regionale, ma evidenzia la necessità che i patti stessi possano essere approvati anche senza il consenso della Regione, allo scopo di evitare situazioni di paralisi istituzionale. Concorda, infine, con i rilievi formulati dal Presidente in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Il senatore MARINO sottolinea la necessità che i contratti d'area prevedano il rispetto dei minimi contrattuali nelle aree a cui si applicano, in ossequio all'esplicita previsione del comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996. Rileva quindi la necessità del puntuale rispetto dell'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, citato nella delibera in esame.

Il senatore TAROLLI fa presente che lo schema di delibera sottoposto all'esame della Commissione non prevede un riferimento specifico
alle particolari competenze legislative della provincia autonoma di Trento. In proposito, evidenzia la necessità di prevedere, nella delibera stessa, la salvaguardia per peculiare *status* costituzionale di tale Provincia.
Occorre poi individuare specifici strumenti di flessibilità della pianificazione, con particolare riferimento all'attuazione degli obiettivi di programmazione. In tale ambito, appare altresì opportuno promuovere
scambi di esperienze tra i diversi soggetti coinvolti nella programmazione negoziata.

Il senatore FERRANTE, dopo aver dichiarato di condividere il parere del rappresentante del Governo sul ruolo delle Regioni con riferimento ai patti territoriali, sottolinea l'opportunità di fissare un termine per l'espressione del parere obbligatorio da parte delle Regioni stesse. Appare poi necessario chiarire il riferimento alle regioni previsto per i patti territoriali nelle aree del Centro-Nord non rientranti negli obiettivi 1, 2 e 5b), in relazione alle quali – nel testo sottoposto all'esame – il coinvolgimento della Regione sembrerebbe necessario.

Il presidente COVIELLO esprime compiacimento per la tempestività dell'esame della delibera in titolo da parte della Commissione, sottolineando che ciò consentirà l'approvazione della delibera stessa da parte del CIPE in tempi ancora più brevi di quelli previsti dall'articolo 2, comma 206, della legge n.662 del 1996.

La Commissione, a maggioranza, accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore, con le modifiche e le integrazioni da lui proposte.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

66^a Seduta

Presidenza del Presidente ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (n. 29)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole) (L014 078, C06^a, 0005^o)

Riferisce alla Commissione il senatore CADDEO, il quale, dopo aver illustrato il *curriculum* del professor Tommaso Padoa Schioppa, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Intervengono per dichiarazione di voto sulla proposta formulata dal relatore il senatore COSTA, che esprime soddisfazione per la scelta compiuta dal Governo, e il senatore ALBERTINI il quale preannuncia il voto favorevole.

Il senatore BOSELLO svolge quindi alcune considerazioni in merito alla scelta del Governo di proporre a presidente della CONSOB il professor Padoa Schioppa.

Intervengono poi i senatori D'ALÌ e AZZOLLINI i quali esprimono perplessità sulla proposta di nomina del Presidente della CONSOB.

Successivamente prende la parola il senatore BIASCO, il quale annuncia il proprio voto di astensione.

Viene quindi messa i voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 14 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari.

Partecipano alla votazione i senatori ALBERTINI, ANGIUS, AZZOLLINI, BIASCO, BONAVITA, BOSELLO, CADDEO, CORTIANA (in sostituzione del senatore PIERONI), COSTA, D'ALÌ, DONISE, MONTAGNA, PASQUINI, PASTORE, PIATTI (in sostituzione della senatrice SARTORI), POLIDORO, e THALER AUSSERHOFER.

Proposta di nomina di due membri della Commissione nazionale per le Società e la Borsa (n. 30)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento: favorevole) (L014 078, C06ª, 0006°)

Il senatore BONAVITA riferisce congiuntamente sulla proposta di nomina del dottor Lamberto Cardia e del professor Renato Rordorf a componenti della Commissione nazionale per le Società e la Borsa, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole i senatori CO-STA, ALBERTINI e BIASCO.

Il senatore D'ALÌ ritiene opportuno, per il futuro, prevedere l'audizione dei soggetti che il Governo propone di nominare.

Il presidente ANGIUS, pur dichiarando legittima sotto il profilo regolamentare la richiesta del senatore D'Alì, sottolinea gli elementi che ne sconsigliano l'opportunità. Svolge poi alcune considerazioni circa la comune provenienza dai ranghi della Banca d'Italia di numerose personalità chiamate a ricoprire incarichi di Governo o di alta dirigenza.

Posta ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Cardia è approvata, risultando 17 voti favorevoli.

Posta ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole sulla nomina del professor Rordorf è approvata risultando 13 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 voti contrari.

Partecipano alle due votazioni i senatori ALBERTINI, ANGIUS, AZZOLLINI, BIASCO, BONAVITA, BOSELLO, CADDEO, CORTIANA (in sostituzione del senatore PIERONI), COSTA, D'ALÌ, DONISE, MONTAGNA, PASQUINI, PASTORE, PIATTI (in sostituzione della senatrice SARTORI), POLIDORO, e THALER AUSSERHOFER.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore nove di domani, 20 marzo, non avrà più luogo. Rimane confermata, invece, la seduta pomeridiana convocata per le ore quindici e trenta.

La seduta termina alle ore 16,05.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

77^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Lauria e Vita nonchè per i lavori pubblici Bargone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Ministero del tesoro nella società Autostrade Spa (n. 64) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, C08^a, 0002^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PETRUCCIOLI informa la Commissione di aver apportato delle modifiche allo schema di parere diffuso nella seduta di ieri accogliendo parte delle osservazioni che sono state avanzate nel dibattito. Non ha invece ritenuto di poter accogliere le proposte avanzate dal senatore Sarto in quanto ciò avrebbe significato la necessità di uno smembramento della società Autostrade prima della vendita. Non ha inoltre ritenuto opportuno accogliere le osservazioni avanzate dal senatore Carpinelli in relazione all'opportunità di un cambio del management della società Autostrade in quanto la questione forma oggetto di un'interpellanza firmata da alcuni membri del Gruppo del PDS che avrà un iter suo proprio. Informa quindi che lo schema di parere è stato riformulato nel modo seguente:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato lo schema di deliberazione relativo all'alienazione della partecipazione indirettamente detenuta dal Tesoro nella società Autostrade, condiviso l'obiettivo della privatizzazione della società Autostrade, che rappresenta una importante occasione per riqualificare in modo strategico un comparto tanto significativo sul piano infrastrutturale;

condivisa altresì l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato, secondo la quale non è necessaria la costituzione di una *authority* di settore, considerato che il Governo non intende avvalersi dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994 (*golden share*) ritenendo sufficiente il controllo statale che si realizza attraverso lo strumento concessorio e la regolazione delle tariffe,

esprime parere favorevole a condizione che:

- 1) la modalità di dismissione della partecipazione azionaria abbia luogo anzitutto mediante offerta pubblica di vendita (in coerenza con quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149); in secondo luogo mediante trattativa diretta con i potenziali acquirenti (di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito dalla legge n. 474 del 1994), che presentino requisiti di idonea capacità imprenditoriale, che non svolgano attività prevalente nel settore delle costruzioni, dell'autotrasporto e delle telecomunicazioni e che avanzino, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo tra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali;
- 2) il contratto di cui al punto precedente preveda altresì, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento; inoltre il contratto di cessione e gli accordi modificativi dovranno essere depositati all'Ufficio del registro delle imprese e pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale;
- 3) a garanzia dell'azionariato diffuso, sia prevista nello statuto della società una clausola che fissi un tetto al possesso azionario da parte del singolo socio non superiore al 3 per cento; si suggerisce, inoltre, che vengano previste forme agevolate di acquisto di azioni per il personale dipendente della società Autostrade;
- 4) considerata la diversificazione dell'oggetto sociale nei fatti già avvenuta, stante il disposto di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (il quale precisa che la costruzione e gestione delle autostrade è l'oggetto sociale principale della società, eliminando qualsiasi riferimento all'esclusività di tale scopo sociale) e ritenuto che la concessione per la costruzione e gestione dell'infrastruttura di telecomunicazioni, originariamente assentita al fine della realizzazione dell'oggetto sociale relativo alla costruzione e gestione delle autostrade, assume nell'imminenza della completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, fissato dall'Unione europea al 1 gennaio 1998, autonomo rilievo ed è suscettibile di incrementare considerevolmente il valore della società, si addivenga ad una distinzione, sul piano contabile e gestionale, dell'attività inerente alla gestione della infrastruttura di telecomunicazione da quella di costruzione e gestione delle autostrade, tenuto peraltro conto che il Parlamento sta approvando norme volte a disciplinare la liberalizzazione del sistema delle telecomunicazioni che po-

trà ricomprendere anche la concessione assentita alla società Autostrade;

- 5) tenuto conto che la delibera CIPE del 20 dicembre 1996 ha esplicitato la metodologia per la revisione delle tariffe autostradali ed ha stabilito che entro il 28 febbraio 1997 il Governo approvi il modello unificato di piano finanziario, che entro il 30 giugno 1997 le società autostradali presentino i piani finanziari e che infine entro il 31 dicembre 1997 vengano approvati nuovi atti convenzionali con le diverse società concessionarie, la nuova convenzione con la società Autostrade sia definita prima della conclusione delle operazioni di dismissione della partecipazione azionaria dello Stato;
- 6) la proroga della concessione alla società Autostrade sia definita prima della conclusione delle operazioni di vendita, ma dopo la approvazione dei piani finanziari di cui al punto precedente; pertanto il Governo dovrà attendere l'approvazione da parte del Parlamento delle relative norme di legge.

Interviene incidentalmente il senatore LAURO che ribadisce la necessità di inserire nello schema di parere l'auspicio che una parte dei sindaci possa essere espressione dei piccoli azionisti i quali dovrebbero poter godere di sgravi fiscali su questa forma di investimento.

Il presidente PETRUCCIOLI precisa di aver ritenuto non opportuno inserire queste osservazioni all'interno del parere in quanto, riguardo alla prima considerazione non pare corretto dare indicazioni sull'assetto futuro della società dopo la sua privatizzazione mentre in relazione alla seconda questione ritiene che non sia questa la sede adatta a parlare di sgravi fiscali per i quali occorrono provvedimenti *ad hoc*.

Interviene quindi per dichiarazione di voto il senatore SARTO che, pur sottolineando il parere favorevole del suo Gruppo alla privatizzazione della società Autostrade annuncia tuttavia il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal Presidente in quanto tra le condizioni poste al Governo non è stata inserita quella relativa alla necessità di una netta distinzione dei bilanci in relazione alla gestione, alla manutenzione e alle opere strettamente connesse, alle nuove opere già connesse al rinnovo delle concessioni fino all'anno 2018 e alle altre opere come le infrastrutture di telecomunicazione. Inoltre, tra le condizioni non è stato inserita quella relativa al fatto che il rinnovo dell'attuale concessione con scadenza all'anno 2018 deve essere attuato nel quadro della riforma del sistema concessorio, che deve prevedere la messa in gara, separatamente, della concessione di gestione da quella per nuove opere infrastrutturali. Infine il suo Gruppo avrebbe ritenuto opportuno prevedere la costituzione di un'autorità indipendente di settore e il ricorso alla golden share: questioni a cui il parere non fa alcun accenno.

Il senatore CÒ annuncia invece il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista in quanto molte delle questioni relative al processo di privatizzazione sono state chiarite e le obiezioni fondamentali avanzate dalla sua parte politica sono state sostanzialmente accolte nello schema di parere: tra queste ad esempio quella relativa al cosiddetto nucleo stabile. Il suo Gruppo avrebbe preferito il mantenimento al punto 3) della percentuale del 5 per cento riguardo al tetto del possesso azionario da parte del singolo socio ma l'abbassamento di questa percentuale al 3 per cento non è tale da indurre ad un voto contrario.

Il senatore TERRACINI pur annunciando il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere con le modifiche introdotte dal Presidente, ribadisce tuttavia alcune delle perplessità già espresse nella seduta di ieri soprattutto in relazione al punto 2).

Interviene quindi il senatore LO CURZIO che, annunciando il voto favorevole del Gruppo dei Popolari, giudica positivamente lo schema di parere anche se in alcuni punti la sua parte politica ha posizioni in parte differenziate. Ritiene invece necessario dissociarsi pubblicamente a nome del Gruppo dall'iniziativa presa da una parte del Gruppo del PDS con la presentazione di una interpellanza al Governo sulla possibilità di un cambio del *management* da effettuare prima della privatizzazione della società Autostrade. Tale iniziativa è da giudicarsi inopportuna perchè le valutazioni su questo aspetto della questione dovranno essere effettuate dopo le dismissioni delle azioni della società e nell'ambito di una valutazione sulla gestione amministrativa della società; apprezza pertanto che di tale questione lo schema di parere non dia alcun conto.

Il senatore BOSI, ringraziando il Presidente per l'accoglimento di una parte sostanziale delle osservazioni svolte nella seduta di ieri dalla sua parte politica, esprime il proprio voto favorevole sullo schema di parere nel testo modificato, avanzando un'unica perplessità in relazione all'abbassamento della percentuale dal 5 al 3 per cento contenuta al punto 3).

Il senatore BORNACIN esprime a sua volta il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale del quale sono state recepite sostanzialmente le osservazioni. Dichiara inoltre di associarsi alle perplessità espresse testè dal senatore Bosi sull'abbassamento al 3 per cento della percentuale di possesso azionario da parte del singole socio, in quanto il suo Gruppo avrebbe preferito il mantenimento al 5 per cento anche in considerazione del fatto che il parere espresso dalla Camera dei deputati fa riferimento appunto a quest'ultima percentuale. Ritiene a sua volta apprezzabile il fatto che il Presidente non abbia inserito nello schema di parere alcun riferimento circa l'opportunità di un cambiamento del management della società Autostrade.

Il senatore FIRRARELLO annuncia il voto favorevole del Gruppo del CDU sullo schema di parere dato che molte delle osservazioni svolte dai membri dell'opposizione sono state accolte dal Presidente. Tuttavia continua a nutrire perplessità sulla parte riguardante il nucleo stabile rispetto al quale sarebbe stato opportuno fissare un preciso limite.

Interviene infine il senatore DEBENEDETTI che a nome del Gruppo del Partito democratico della sinistra esprime il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore. Ritiene tuttavia di dover sottolineare alcune perplessità sul punto 1), inoltre gradirebbe sapere se le condizioni che lo schema di parere pone con riferimento al nucleo stabile comportino la necessità di un'offerta pubblica azionaria (OPA).

Il presidente PETRUCCIOLI, rispondendo all'ultima questione richiamata dal senatore Debenedetti, fa presente che essa è del tutto aperta sul piano teorico in quanto il caso di privatizzazione proposta dal Governo non ha precedenti. Inoltre, se non vi sono obiezioni, in considerazione anche del parere espresso dalla Camera dei deputati, propone di reinserire la percentuale del 5 per cento al punto 3).

Su tale proposta del Presidente la Commissione conviene.

Interviene infine il sottosegretario BARGONE che giudica in modo positivo lo schema di parere arricchito delle nuove osservazioni introdotte dal relatore. Informa inoltre che nella giornata di ieri è stato adottato il piano finanziario tipo, necessario ad avviare la fase di realizzazione concreta del processo di privatizzazione. In relazione poi alle osservazioni svolte dal senatore Sarto, fa presente che il Governo ha tenuto conto sia della normativa comunitaria che di quella interna con ciò rispettando il divieto di due regimi concessori differenti. Le motivazioni del voto contrario del Gruppo dei Verdi non sono pertanto comprensibili.

Il presidente PETRUCCIOLI, prima di porre ai voti lo schema di parere da lui predisposto e sopra illustrato con la modifica di cui ha testè dato conto, ricorda che il Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente ha presentato uno schema di parere alternativo. Qualora lo schema da lui predisposto venga accolto deve pertanto intendersi preclusa la votazione di quello presentato dal Gruppo della Lega.

Posto ai voti, lo schema di parere proposto dal Presidente, con le modifiche apportate, è approvato con il voto contrario del senatore Sarto. Si intende conseguentemente precluso lo schema di parere proposto dal Gruppo della Lega Nord per la Padania indipendente.

IN SEDE REFERENTE

(1021) Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo

(701) SEMENZATO ed altri. – Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato il 13 marzo scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI ritiene che la Commissione sia ormai nelle condizioni di procedere all'esame degli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1021. Considerato peraltro che giacciono ancora presso la Commissione stessa alcune migliaia di subemendamenti a suo tempo presentati dal Gruppo di Alleanza nazionale (poi ritirati e fatti propri dal senatore Bosi) nonchè da quello di Forza Italia, chiede ai titolari di tali documenti se intendano o meno ritirarli.

Il senatore BOSI, ammesso che i subemendamenti a suo tempo presentati avevano un intendimento ostruzionistico, ricorda però che essi hanno avuto il pregio di favorire una utile riflessione sulle principali tematiche sottese alla riforma delle telecomunicazioni, con particolare riguardo all'antitrust. A suo giudizio, restano ancora taluni nodi da risolvere e cita al riguardo i compiti, i limiti e le funzioni che dovrà assumere in futuro il servizio pubblico radiotelevisivo, nonchè la necessità di introdurre norme incentivanti il passaggio alle nuove tecnologie. Ancora, ritiene che la Commissione parlamentare di vigilanza debba svolgere in questo settore un ruolo più pregnante. Per queste ragioni, propone il ritorno al comitato ristretto oppure l'apertura di una nuova pausa di riflessione, non potendo, al momento, ritirare i suoi subemendamenti.

Anche il senatore TERRACINI, a nome del Gruppo di Forza Italia, dichiara che non sussistono ancora le condizioni per ritirare i subemendamenti.

Il senatore DE CORATO dà atto al Governo di aver operato attivamente affinchè fossero rimosse le questioni più controverse. Esprime pertanto un giudizio tendenzialmente positivo sia sull'emendamento presentato dal Governo all'articolo 3 sia su quello presentato oggi al comma 9 dell'articolo 2. Il Gruppo di Alleanza nazionale è pertanto disponibile ad entrare nel merito, ma ritiene che restino ancora da risolvere due questioni fondamentali. In primo luogo, l'emendamento del Governo non sembra rispettare pienamente quel principio della simmetria tra tutti gli operatori, pubblici e privati, sul quale il comitato ristretto aveva trovato una larga convergenza, tanto che il Presidente della Commissione lo aveva recepito nella sua nota di riassunto dei lavori del comitato ristretto medesimo. Del pari irrisolto resta il problema dei rapporti tra *authority* e Commissione di vigilanza (su tali questioni sono stati presentati numerosi emendamenti all'articolo 1).

La già complessa situazione si è ulteriormente complicata, sul piano politico, nelle ultime ore in quanto due autorevoli esponenti della maggioranza, appartenenti al PDS e al PPI, hanno annunciato la volontà, dei rispettivi Gruppi, di presentare subemendamenti all'emendamento del Governo all'articolo 3, dal contenuto ben distante da quello indicato dal Governo.

Fermo restando allora che il Gruppo di Alleanza nazionale non intende provocare alcuna rottura nei rapporti tra maggioranza ed opposizione su questo argomento, ritiene opportuno un aggiornamento dell'esame alla seduta di domani, dopo che il Ministro avrà fornito chiarimenti sulle problematiche appena illustrate.

Il presidente PETRUCCIOLI ribadisce che il principio della simmetria è stato oggetto di larga intesa in comitato ristretto ed esprime la convinzione che l'emendamento all'articolo 3 del Governo rispetti pienamente tale criterio. Coglie l'occasione per chiedere alla Commissione di approvare una decisione già assunta dall'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, in base alla quale verrebbe fissato per le ore 12 di martedì 25 marzo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento del Governo.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il ministro MACCANICO ringrazia il senatore De Corato per l'apprezzamento rivolto all'opera dell'Esecutivo, che effettivamente ha cercato di tenere conto di tutte le necessità dei vari operatori del settore al fine di favorire una svolta seria nel comparto delle telecomunicazioni evitando che il nostro Paese resti gravemente arretrato.

La posizione del Governo sull'articolo 3 è quella espressa con l'emendamento e non è suscettibile di ulteriori cambiamenti. Su tale aspetto, quindi, sente di poter fornire le più ampie assicurazioni al senatore De Corato.

Per quanto concerne la simmetria, giudica l'interpretazione fornita dal Governo con il suo emendamento coerente con questo principio. In particolare, il comma 8 interpreta la simmetria nel senso che il servizio pubblico sia privato, in una delle sue tre reti, delle risorse pubblicitarie. Si tratta comunque di una norma transitoria, perchè la normativa a regime è data dall'articolo 7 del disegno di legge n. 1138.

In ordine ai rapporti tra *authority* e Commissione di vigilanza, ricorda che già la legge n. 650 del 1996 ha definito alcune nuove competenze della Commissione parlamentare che resteranno ferme anche alla luce della nuova normativa che con il suo emendamento si intende introdurre.

Conclude con un appello a tutte le forze politiche affinchè non si arresti ulteriormente l'esame del provvedimento, in quanto, a questo punto della trattazione, una ulteriore pausa potrebbe essere assolutamente deleteria.

Il senatore FALOMI apprezza il lavoro svolto dal Governo, che realizza un pregevole punto di equilibrio tra diverse esigenze. Qualunque accordo richiede, come è naturale, anche rinunce da parte di tutti. Ora, nulla impedisce alle forze politiche di porre ulteriori questioni che esse ritengano debbano essere risolte preventivamente, ma si tratta di stabilire se sono problemi che effettivamente si vuole affrontare con serietà o se invece hanno solo intenti ancora una volta dilatori. Se così fosse, malauguratamente, si rimetterebbe in discussione anche il punto di equilibrio indicato dal Governo e allora

evidentemente tutti i Gruppi sarebbero liberi di presentare nuovi emendamenti tornando a trincerarsi sulle loro rispettive posizioni.

Il senatore LO CURZIO esprime la condivisione del suo Gruppo verso l'operato del Governo ed invita l'opposizione a non nascondersi ulteriormente dietro generici pretesti.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

71^a seduta

Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 15.10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C09^a, 0034^o)

Il senatore BIANCO chiede preliminarmente che siano chiariti quali argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, esaminerà effettivamente la Commissione.

Il presidente SCIVOLETTO fa rilevare che ieri la Commissione ha proceduto alla congiunzione del disegno di legge n. 1368 agli altri disegni di legge in materia di riforma dell'AIMA (come preannunciato in Ufficio di Presidenza) e che aveva già avvertito ieri che oggi si sarebbe potuto procedere alla conclusione della discussione generale sui disegni di legge in materia di riforma della legge n. 468.

Dopo che il senatore BIANCO ha ribadito l'esigenza di una puntuale programmazione dei lavori, il PRESIDENTE riassume i profili regolamentari della questione.

IN SEDE REFERENTE

- (139) PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (995) FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1587) MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario
- (1994) Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario
- (2076) BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario
- (2133) CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il senatore PETTINATO osserva preliminarmente che la questione affrontata in tutti e sei i disegni di legge all'esame prende le mosse dalla grave crisi in cui versa il settore lattiero-caseario e ricorda che gli obiettivi di riequilibrio produttivo, di trasparenza e semplificazione nella gestione amministrativa del sistema, nonchè di incremento a livelli significativi del tetto produttivo assegnato all'Italia costituiscono un orientamento sostanzialmente condiviso. Nel ricordare come si registri molta attesa verso la riforma del sistema specialmente nelle zone più «forti» sul piano produttivo (mentre traspare quasi una sorta di rassegnazione da parte di produttori di altre zone), sottolinea il carattere sempre più concentrato sul piano territoriale degli allevamenti, il che ha prodotto gravi effetti non solo sulla gestione del territorio sotto il profilo ambientale, ma anche negative ripercussioni sul piano economico, per il rischio che la riduzione di produzione lattiera nelle zone interne e marginali determini la scomparsa di molte produzioni tipiche. Alla luce di tali considerazioni sottolinea l'esigenza di un riequilibrio sul piano territoriale della produzione, da perseguire attraverso adeguati incentivi, sottolineando come nei progetti all'esame manchi, in buona sostanza, una scelta «forte» per la gestione delle eccedenze produttive.

Il senatore Pettinato osserva conclusivamente che nel disegno di legge n. 1994, di iniziativa governativa, sono sicuramente contenuti elementi positivi ma auspica delle innovazioni significative sul piano della tutela dei bacini produttivi regionali, anche attraverso il blocco dei trasferimenti. Sollecitando l'esigenza di chiarire le successive fasi dell'*iter*, auspica comunque che il dibattito possa svolgersi in tempi rapidi.

Il senatore CUSIMANO deve registrare come il dibattito parlamentare affronti ancora una volta la questione delle quote latte, che sarà esaminata dalla Commissione anche in relazione al decreto-legge n. 11 del 1997 (sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia). Al riguardo, nel sottolineare che il tempo dedicato alla discussione delle quote latte (come ha sostenuto lo stesso Ministro) è sottratto alla discussione sugli scenari futuri del comparto e dell'agricoltura in generale, ricorda i gravi rischi connessi alla ridiscussione, in sede U.E., dell'O.C.M. latte e gli esiti negativi derivanti dal trattato sul commercio mondiale. Nell'elevare una ferma protesta per l'annunciato blocco (per un ammontare di 324 miliardi sui fondi agricoli dovuti all'Italia dalla U.E.) quale rivalsa per la dilazione nel pagamento del superprelievo, stigmatizza come ciò sia un'ulteriore prova dell'incapacità del Governo in carica a gestire il sistema. Dichiara che Alleanza nazionale ha sempre denunciato tali gravi pericoli, nel corso dell'esame dei vari provvedimenti, anche di urgenza, discussi in relazione alle vicende del settore lattiero-caseario, ricordando come siano stati approvati ordini del giorno per la rinegoziazione del quantitativo attribuito all'Italia e per la riduzione dell'IVA zootecnica al 10 per cento, concessa dal Governo per il solo 1997: al riguardo denuncia che, in tal modo, si riducono gli effetti di contrasto sulle frodi e le ripercussioni sui prezzi.

Il senatore Cusimano dichiara comunque di ritenere opportuno di prendere a base della discussione il provvedimento governativo (che, in quanto ultimo presentato, ha preso atto delle ultime innovazioni introdotte e che, con le opportune modifiche, potrebbe costituire la base per una soluzione). Al riguardo ricorda la diversa posizione assunta dalle quattro regioni del nord (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, favorevoli alla libera vendita delle quote latte sul territorio), rispetto alla soluzione cui hanno aderito sostanzialmente le regioni del centro-sud: al riguardo occorre evitare le gravi conseguenze sul piano economico e sociale che deriverebbero dalla scomparsa della zootecnia in molte zone del paese. Ricorda in proposito che la proposta delle regioni centro-meridionali favorisce la garanzia della stabilità produttiva già acquisita e una gestione economica in simbiosi con i produttori, senza assicurare rendite di posizione. Preannuncia pertanto la presentazione di alcune proposte emendative ispirate in particolare al principio che la quota sia concessa dallo Stato sulla base del plafond europeo e con riferimento alla produzione regionale e che, ove non utilizzata, possa ritornare allo Stato per la riassegnazione con criteri preferenziali a determinate categorie di produttori (giovani, ecc.). Si dichiara infine favorevole al trasferimento di funzioni contabili e amministrative per la gestione del sistema attraverso un sistema amministrativo integrato AIMA-SIAN, che si interfacci con le regioni (come già prefigurato nell'emendamento parlamentare accolto al decreto n. 11 del 1997), mentre ritiene che non abbia ragione di esistere la previsione di un diverso regime applicativo per i primi tre anni, ritenendo opportuno che sia sanzionato il comportamento scorretto di chi, dopo aver ceduto quote, faccia registrare uno splafonamento. Auspica conclusivamente che la Commissione possa identificare un percorso mediano che tenga conto, in modo equilibrato, delle ragioni del nord e del sud alla luce dell'esigenza di far decollare il settore, dichiarandosi anche favorevole a fissare alcune priorità, come emerso anche dal dibattito.

Il Presidente RELATORE, dichiarata chiusa la discussione generale, replica ringraziando tutti i Senatori intervenuti con spirito costruttivo nel dibattito. Osserva che la discussione ha consentito di approfondire questioni di grande rilievo per il settore, non solo sotto l'ottica contingente delle multe connesse agli splafonamenti produttivi (al riguardo ricorda che già domani la Commissione prenderà in esame il decreto-legge n. 11 sia pure con tempi di esame molto ridotti, a causa della tardiva trasmissione da parte dell'altro ramo del Parlamento, il cui Regolamento non prevede una disposizione parallela a quella di cui all'articolo 78 del Regolamento del Senato). Nell'osservare che il dibattito ha comunque consentito di affrontare le prospettive di medio periodo del settore (su cui hanno preso la parola i senatori Bucci, Piatti e Cusimano), ribadisce di ritenere preferibile in prospettiva un graduale e progressivo superamento del meccanismo delle quote, che hanno comunque prodotto vantaggi in termini di difesa dei prezzi.

Pur essendo tra i firmatari del disegno di legge n. 139, ritiene opportuno che la Commissione adotti come testo base l'A.S. 1994, di iniziativa governativa, orientamento che è stato condiviso dai senatori Preda, Fusillo, Bianco, Piatti e Cusimano e ciò al fine di accelerare i tempi

del dibattito, assicurando un nuovo quadro di certezze giuridiche per i produttori.

Il Presidente relatore fa rilevare quindi la sostanziale convergenza di posizioni in ordine all'esigenza (da lui condivisa) di un aumento della quota nazionale, tale da rispecchiare l'effettiva produzione interna e ricorda al riguardo che, in sede di illustrazione del documento trasmesso dal Governo italiano alle sedi comunitarie per corroborare tale richiesta, il rappresentante del Governo ha prospettato uno scenario che, attraverso il superamento dell'iniziale isolamento italiano, prefigura i primi passi verso la costruzione di un sistema di alleanze per la revisione dell'O.C.M. latte in una direzione più favorevole ai produttori italiani. Ribadisce, al riguardo, che tale richiesta va a suo avviso correlata alla difesa delle produzioni lattiero-casearie DOC e tipiche (cui hanno fatto riferimento anche i senatori Preda e Pettinato) oltre che al perseguimento di obiettivi già tutelati in sede comunitaria (quali, oltre i prodotti di qualità, gli aiuti ai giovani agricoltori, la difesa delle razze bovine in via di estinzione e la tutela della montagna, problema quest'ultimo preso in esame dai vari disegni di legge ed evidenziato anche nel parere reso ieri dalla Commissione ambiente). Il dibattito ha altresì registrato una sostanziale convergenza verso un diverso e più aggiornato riparto di competenze fra AIMA e regioni, cui affidare rilevanti funzioni amministrative di gestione e controllo del sistema (come in parte prefigurato dal regolamento attuativo della legge n. 468 e dal testo di riforma, accolto in sede referente, nella passata legislatura). Quanto a una più spinta regionalizzazione, pur essendo in linea di principio favorevole, deve peraltro registrare gli ostacoli derivanti dalla ferma posizione contraria assunta dalla Comunità; facendo inoltre riferimento al testo dell'emendamento parlamentare accolto dall'altro ramo del Parlamento al decreto-legge n. 11, più volte citato (con il quale si anticipa il trasferimento delle funzioni alle regioni), sottolinea l'opportunità di chiarire meglio le funzioni lasciate all'AIMA (in particolare in materia di riserva nazionale, da intendersi de iure condendo); osserva inoltre che occorre fare riferimento ai bacini regionali sia per l'aumento che per la diminuzione delle quote.

Dopo aver ricordato l'esigenza da tutti manifestata di una semplificazione burocratica e della contestuale riforma dell'AIMA (di cui hanno parlato i senatori Saracco, Reccia e Piatti), il Presidente relatore registra che le questioni su cui sono stati manifestati orientamenti più diversificati hanno riguardato il riconoscimento delle quote (che l'A.S. 1994 ancora alla legge n. 468, alla legge n. 46 del 1995 e alla legge n. 642 del 1996, dizione sulla quale il senatore Fusillo ha sottolineato l'esigenza di un chiarimento alla luce della parallela disciplina dettata dal decreto-legge n. 11), mentre diversi riferimenti normativi sono stati indicati dal senatore Bucci e anche dal senatore Bianco. Altra questione da dibattere concerne la compensazione (prevista dall'A.S. 1994 come livello unico, mentre duplici livelli di compensazione sono previsti negli A.S. 2133, 2076 e 1587): al riguardo va chiarito l'accenno fatto dal senatore Fusillo alla possibilità di prevedere un intervento delle APL nella procedura attraverso una verifica interna all'associazione per un preventivo aggiusta-

mento fra le maggiori e minori quantità di latte prodotto. Dopo aver richiamato le esigenze delle regioni centro-meridionali e delle isole (ricordate, fra gli altri, dai senatori Reccia e Murineddu) e delle regioni del nord (ricordate dal senatore Antolini), ribadisce la convinzione in ordine all'esigenza di assicurare un bilanciamento fra le istanze di tutte le realtà produttive del nord, del centro e del sud, senza forzature schematiche, approntando soluzioni equilibrate sia sul problema della mobilità delle quote, sia chiarendo meglio le regole sulla mancata produzione e sul risanamento degli allevamenti. Tutte le sedi parlamentari sono chiamate a un forte impegno per ridisegnare lo scenario normativo, a partire dalle prospettive di medio periodo: va quindi ripresa l'idea sia di una sessione parlamentare per l'agricoltura (da intendere non solo come forum di dibattito ma funzionale all'approvazione delle leggi di riforma), sia di un incontro ad hoc con i parlamentari europei del settore.

Il Presidente relatore ribadisce quindi la proposta di adottare il disegno di legge n. 1994, quale testo base e sottolinea l'esigenza di decidere (eventualmente in Ufficio di Presidenza) un'eventuale, limitato numero di audizioni informali, acquisendo, per quel che riguarda la posizione delle regioni, l'eventuale documentazione scritta.

Interviene in sede di replica il sottosegretario BORRONI che, nell'auspicare un'iter il più rapido possibile, dichiara la disponibilità del Governo a tenere conto delle osservazioni emerse dal dibattito, sottolineando comunque lo sforzo compiuto dal Governo, in sede di elaborazione dell'A.S. 1994, per ricomporre i conflitti regionali, con attenzione alle ragioni di tutti. Nella valutazione quindi di eventuale proposte emendative, il Governo manifesterà un atteggiamento costruttivo purchè si tenga ugualmente conto sia delle istanze di quelle regioni che rivendicano i propri diritti sulla titolarità della quota, sia di quelle regioni che, per effetto della rigida distribuzione delle quote, non possono sfruttare a pieno tutte le potenzialità produttive, con le ovvie conseguenze sul piano del superprelievo. Il rappresentante del Governo, ribadito il carattere fortemente innovativo della sostituzione dei bollettini con i certificati individuali ricorda, in materia di compensazione, la decisa presa di posizione degli organismi comunitari, con i quali il Governo italiano ha aperti molti tavoli di trattativa; dichiarata la disponibilità a modifiche migliorative in materia di decentramento, fa rilevare che la discussione - in sede di O.C.M. latte - dell'aumento del quantitativo globale nazionale è ancora in una fase iniziale e che occorrerà comunque gestire il sistema fino al 2000. Quanto al problema dell'IVA zootecnica, sollevato dal senatore Cusimano, il sottosegretario Borroni, nel far rilevare l'incisiva azione di contrasto delle frodi già registrata, sottolinea che le responsabilità in ordine ai livelli dei prezzi coinvolgono la distribuzione e i dettaglianti e – dopo un intervento del senatore BUCCI che ricorda la verticale caduta dei consumi - conclusivamente sottolinea che la riduzione dell'IVA era proprio finalizzata ad incentivare i consumi.

Si svolge quindi un breve dibattito di carattere procedurale sull'ordine dei lavori. Il senatore CUSIMANO preannuncia che porrà, anche in Ufficio di Presidenza, l'esigenza di accelerare i lavori di riordino della legge n. 468, sottolineando l'opportunità che la Commissione scelga la materia su cui procedere con la massima celerità.

Il senatore FUSILLO, nel dichiarare di essere fin d'ora disponibile a riferire alla Commissione sul decreto-legge n. 11, ritiene prioritario definire, con la massima tempestività, la riforma della legge n. 468, fissando sin d'ora gli ulteriori adempimenti procedurali.

Il senatore BETTAMIO, svolte alcune considerazioni sull'*iter* del decreto-legge n. 11, di cui occorre evitare la scadenza, chiede chiarimenti sui rapporti fra riforma della legge n. 468 e trattativa in sede comunitaria per l'aumento della quota.

Il senatore BUCCI, nel registrare l'esistenza di molti punti controversi (tali da richiedere notevoli approfondimenti), conviene sulla scaletta di priorità indicata dal senatore Cusimano.

Il sottosegretario BORRONI fa rilevare che i tempi per la discussione in sede U.E dell'O.C.M. latte non sono da collegare all'esigenza di un'urgente riforma della legge n. 468, peraltro molto attesa dal mondo produttivo, ricordando altresì l'atteggiamento costruttivo assunto dal Governo, alla Camera dei deputati, verso gli emendamenti presentati al decreto-legge n. 11.

Dopo che il senatore FUSILLO ha ulteriormente stigmatizzato i ridotti margini di esame lasciati dalla Camera dei deputati per il citato decreto n. 11 e dopo una richiesta di chiarimenti del senatore CARCARINO, ha la parola il Presidente RELATORE il quale invita la Commissione a decidere preliminarmente l'adozione del disegno di legge n. 1994 quale testo base, rimettendo alla prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la fissazione dell'ulteriore *iter* del provvedimento, relativamente alle eventuali audizioni e alla fissazione dei termini per gli emendamenti. Fa, infine, rilevare che il decreto-legge n. 11 è stato già inserito all'ordine del giorno della seduta di domani, ricordando come sia stato altresì calendarizzato al primo punto del calendario dell'Aula a partire dalla seduta di martedì 25 marzo prossimo.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 1994, di iniziativa governativa, quale testo base, rimettendo all'Ufficio di Presidenza le ulteriori determinazioni in relazione al prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C09ª, 0034º)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 20 marzo, prevista alle ore 15,00 è integrato con l'esame, in sede referente, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11 (A.S. 2244), assegnato alla Commissione, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

99^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di deliberazione del CIPE in materia di disciplina della programmazione negoziata (n. 78)

(Osservazioni alla 5^a Commissione) (R139 b00, C05^a, 0003^o)

Introduce l'esame il relatore GRUOSSO, il quale ricorda preliminarmente che lo schema di delibera in titolo dà attuazione ai commi da 203 a 209 della legge n. 662 del 1996, collegata alla legge finanziaria, regolando la disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti d'area e dei contratti di programma. Si sofferma quindi sulla parte dello schema relativa all'intesa istituzionale di programma, definito come strumento ordinario del rapporto tra il Governo, le Regioni e le province autonome, coerente con la prospettiva di trasformazione dello Stato in senso federalista, finalizzato alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della singola regione o provincia autonoma. Per quel che concerne le modalità attuative dell'intesa, sembra opportuno segnalare alla Commissione bilancio la necessità di indicare con maggiore precisione i tempi per la stipula e l'attuazione, nonchè il tipo di relazione che sussiste tra l'intesa e l'accordo di programma quadro, evitando comunque di configurare un rapporto di tipo gerarchico tra i due istituti.

Il patto territoriale – prosegue il relatore – è invece costituito in base all'accordo tra soggetti pubblici e privati finalizzato alla promozione

dello sviluppo locale delle aree economicamente svantaggiate: di esso è opportuno sottolineare l'impostazione, volta a promuovere la crescita dal basso, a partire dalle realtà locali; la previsione di un soggetto responsabile, individuato nelle società miste costituite ai sensi della legge n. 140 del 1990 tra le parti stipulanti; le modalità di finanziamento, in base alle quali è previsto l'utilizzo di risorse destinate dal CIPE nel limite massimo di 100 miliardi, nonchè il concorso di ulteriori risorse comunitarie, statali, regionali e locali. Dopo essersi soffermato sulle disposizioni riguardanti gli investimenti in infrastrutture e i requisiti per l'attivazione dei patti, il relatore, precisato che il patto territoriale, come il contratto d'area, deve essere considerato espressione del principio del partenariato sociale, richiama l'attenzione sulla necessità di definire con maggiore dettaglio l'indicazione delle risorse ammissibili, e di includere i cosiddetti nuovi bacini di impiego, ritenuti ammissibili in sede comunitaria. nonchè gli interventi strutturali ad essi funzionali. Al punto 2.6, sul contenuto del patto territoriale, potrebbe essere inserito un riferimento al sostegno ai progetti di cooperazione tra Nord e Sud e alle iniziative adottate per la realizzazione di pari opportunità di accesso al mercato del lavoro per uomini e donne, mentre al punto 2.9.1, relativo all'attivazione del patto medesimo, alla lettera a) sembra opportuno sopprimere la frase «Ove le parti non intendano procedere diversamente». Per quanto riguarda le procedure di erogazione delle risorse, è auspicabile una maggiore precisione nella definizione dei criteri di selezione dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio per l'istruttoria, nonchè nell'individuazione dell'ambito di attività, anche per quanto riguarda i progetti di natura non industriale. I principi ai quali deve essere ispirata la valutazione devono comunque essere ulteriormente articolati, affiancando alla disponibilità delle risorse anche il giudizio sull'impatto in termini occupazionali e sulla validità dell'iniziativa. Appare altresì opportuno porre un termine alle attività del Ministero del bilancio relative all'accertamento dei requisiti e all'acquisizione del parere della regione interessata.

Passando quindi ad esaminare la parte dello schema di delibera relativa ai contratti di area, il relatore si sofferma sulle finalità; sulle aree di crisi individuate ai sensi della normativa comunitaria e interna, nell'ambito delle quali il contratto può essere stipulato, nonchè sui soggetti promotori, ricordando che la Presidenza del Consiglio, attraverso il Comitato di coordinamento per le iniziative dell'occupazione, provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula, nonchè all'assistenza dei soggetti promotori nella fase preparatoria del contratto. Per i contratti d'area appare necessario sottolineare nelle osservazioni alla Commissione bilancio il principio della priorità del Mezzogiorno, inserendo inoltre la regione Abruzzo tra le aree dove è possibile attivare tale strumento di intervento. Al punto 3.4, infine, è utile prevedere una scadenza per l'acquisizione del parere della regione da parte del Ministero.

Si apre il dibattito.

Il senatore TAPPARO, con riferimento alle osservazioni del relatore circa l'esigenza di ribadire la priorità del Mezzogiorno per quanto attiene alla parte relativa ai contratti d'area, esprime il timore, con riferimento alle aree di cui all'obiettivo 2, che gli strumenti di sostegno alle aree di declino industriale vengono a trovarsi fortemente depotenziati.

Il sottosegretario PIZZINATO precisa che gli istituti della programmazione negoziata sono validi per tutto il territorio nazionale, fermo restando che i finanziamenti sono distribuiti in relazione all'individuazione delle aree di crisi, sulla base della normativa comunitaria e interna. Fornisce quindi ulteriori precisazioni sulle procedure di accesso ai finanziamenti in base alle tipologie degli atti di programmazione negoziata previsti dallo schema di delibera all'esame.

Il senatore DUVA, nell'esprimere apprezzamento per i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, dichiara di condividere l'impostazione data dal relatore alla sua esposizione, soprattutto per quel che concerne la valorizzazione della componente meridionalistica e l'attenzione alla necessità di perseguire, attraverso gli strumenti indicati nello schema di delibera all'esame, l'obiettivo di una crescita economica equilibrata.

La Commissione conferisce al relatore il mandato di predisporre le osservazioni da trasmettere alla Commissione bilancio sullo schema di delibera in titolo, in base alla relazione da lui svolta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65)

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C11^a, 0009^o)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI esprime a nome della sua parte politica un avviso favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, ritenendo particolarmente apprezzabili le parti relative alla riclassificazione delle zone svantaggiate e alle agevolazioni finalizzate a incentivare l'occupazione nel settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)

(R142 003, C23^a, 0003°)

Introduce l'esame il relatore Michele DE LUCA, il quale ricorda preliminarmente che la relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno dell'Unione europea è previsto dall'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Per quel che concerne le materie di competenza della Commissione, occorre rilevare che nel Documento all'esame viene sottolineata la priorità attribuita dal Governo al problema dell'occupazione ma, al tempo stesso, in esso si dà conto degli insuccessi registrati per questo aspetto nella realizzazione del Mercato unico: in particolare, la previsione di cinque milioni dei nuovi occupati e dell'aumento del 5 per cento del prodotto interno lordo, contenuta nel programma comunitario del 1985, non ha trovato riscontro nella realtà: per il 1997 il tasso prevedibile di crescita dell'occupazione potrebbe raggiungere lo 0,5 per cento, e quasi l'1 per cento nel 1998; ciò condurrà ad una riduzione trascurabile del tasso medio di disoccupazione dell'Unione. L'impegno posto in essere dalla Presidenza olandese su questi aspetti appare peraltro non del tutto soddisfacente e sembra limitarsi alla predisposizione di un rapporto per il Consiglio europeo di Amsterdam, nel quale, al di là dell'indicazioni di alcune misure di carattere organizzativo, verranno sostanzialmente riconfermate le strategie precedentemente adottate al vertice europeo di Essen. Ben più interessanti, ancorchè inattuate, appaiono le indicazioni fornite nel terzo rapporto del Gruppo Consultivo sulla competitività – il cosiddetto Gruppo Ciampi - che ha posto in rilievo l'assenza di una forte spinta alla competitività internazionale nel processo di realizzazione del Mercato unico.

Un altro punto di rilievo è quello relativo alla armonizzazione sociale che, anche se incompleta, si è rilevato uno strumento idoneo a far crescere i livelli di vita e di lavoro all'interno dell'Unione europea. È importante, a tale proposito, l'annotazione sull'assenza di una clausola sociale volta ad imporre regole omogenee sul costo e la disciplina del lavoro in modo da evitare episodi di concorrenza sleale da parte di paesi non rispettosi degli standard di tutela dei diritti dei lavoratori.

È stato anche opportunamente sottolineato come le disposizioni sulla sicurezza sociale che prevedono il riconoscimento dei diritti a pensione maturati in un altro Stato membro costituiscono una condizione essenziale per l'attuazione del principio della libera circolazione dei lavoratori: a tale proposito, va osservato che il principio della conservazione dei diritti previdenziali maturati dai lavoratori che si spostano da un paese all'altro dovrebbe essere esteso alle forme di previdenza integrativa, anche perchè una simile affermazione potrebbe costituire uno stimolo per l'Italia a operare con maggiore incisività in questo settore. Va infine rilevato, come elemento positivo di novità del semestre di presidenza olandese, l'impegno ad affrontare il problema degli agenti chimici sui luoghi di lavoro. In conclusione, il relatore propone di esprimere un parere positivo ma fortemente critico sulla capacità dell'Unione europea di porre in essere strategie efficaci contro la disoccupazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato di predisporre per la Giunta per gli affari delle Comunità europee un parere favorevole integrato con le osservazioni critiche da lui esposte.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

73^a Seduta

Presidenza del Presidente CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

- (55) PROVERA. Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 644, in materia di consenso nella donazione d'organo a fine di trapianto
- (67) NAPOLI Roberto ed altri. Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
- (237) DI ORIO ed altri. Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
- (274) MARTELLI. Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
- (798) SALVATO. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, relativo alla manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico
- (982) BERNASCONI. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico
- (1288) Disegno di legge d'iniziativa popolare. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644. Disciplina dell'obiezione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia
- (1443) CENTARO ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante disciplina del consenso al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. Norme a tutela del rispetto delle dichiarazioni di volontà del cittadino in materia

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto dal comitato ristretto per i disegni di legge in titolo.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 1, questo viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all'acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32. Si esprime a favore degli emendamenti 2.3, 2.4, 2.10, 2.12 (da coordinare con il successivo 2.30), 2.17, 2.30, 2.33 (purchè venga soppressa la parola «inderogabile»). Infine invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.25.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.5 – in quanto la loro approvazione cambierebbe totalmente l'impostazione del testo in esame –, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.16, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31, 2.32. Si rimette invece alla Commissione sugli emendamenti 2.3, 2.10, 2.14, 2.15. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.12, 2.17, 2.30 ed infine 2.33. Conviene poi con l'invito del relatore affinchè i presentatori ritirino l'emendamento 2.25.

I senatori BUCCIERO e SALVATO chiedono che l'emendamento 2.1 venga momentaneamente accantonato.

La Commissione conviene.

Posto in votazione l'emendamento 2.2, questo viene respinto dalla Commissione che con successive distinte votazioni accoglie invece gli emendamenti 2.3 e 2.4. Posto in votazione risulta poi respinto l'emendamento 2.5.

Sull'emendamento 2.6 la senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore ritenendolo in linea con lo spirito degli emendamenti da lei presentati, dai quali emerge la propria contrarietà all'ipotesi di silenzio-assenso. Ella ritiene infatti che non si possa dare alcuna valutazione normativa del silenzio, in virtù del rispetto dei diritti della persona, tanto più in una materia così delicata come quella delle donazioni di organi.

Il senatore BUCCIERO interviene sull'emendamento da lui presentato che intende espirmere, così come quelli illustrati dalla senatrice Salvato, la contrarietà al silenzio-assenso, in considerazione del fatto che nell'ambito dell'ampio dibattito che si è svolto sul tema non è sufficientemente emerso il concetto di reciprocità della donazione. Il senatore MONTELEONE interviene sugli emendamenti presentati dal senatore Bucciero per rilevare che ciascun componente del Gruppo, indipendentemente dall'indirizzo da questo assunto, ha diritto di manifestare liberamente la propria opinione anche in dissenso, trattandosi di una materia estremamente delicata che tocca la coscienza individuale.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 2.6 risulta respinto dalla Commissione che successivamente con distinte votazioni respinge altresì gli emendamenti 2.7 – sul quale la senatrice Salvato dichiara il proprio voto a favore pur non condividendo la parte che riguarda la reciprocità – e poi 2.8 e 2.9.

Posto in votazione, la Commissione accoglie l'emendamento 2.10.

Sull'emendamento 2.11, dopo che il senatore Bucciero ha ribadito il proprio orientamento, interviene per dichiarazione di voto la senatrice Salvato la quale ritiene che l'emendamento potrebbe essere condiviso qualora si facesse riferimento ai minori di sedici anni anzichè a quelli di quattordici, coerentemente con l'indirizzo favorevole a riconoscere ai sedicenni il diritto di voto nelle elezioni amministrative, presumendo quindi un ampio grado di maturità dei soggetti in questione.

I senatori MANARA, TOMASSINI e BRUNI dichiarano anche essi il loro voto a favore, aderendo alle osservazioni della senatrice Salvato.

Il senatore CAMPUS, premesso che sarebbe favorevole alla proposta testè illustrata dalla senatrice Salvato, rileva che sul piano pratico si potrebbero tuttavia creare non lievi difficoltà derivanti dalla possibilità di dichiarazioni congiunte del minore e del genitore difformi, dando luogo quindi a un pericoloso contenzioso. Pertanto il suo voto è contrario.

Dopo che il senatore BUCCIERO ha accolto la modifica proposta dalla senatrice Salvato, e il relatore e il Governo hanno ribadito il loro parere contrario, l'emendamento 2.11, nel nuovo testo, viene posto in votazione e respinto dalla Commissione che, con una successiva votazione accoglie poi l'emendamento 2.12.

Con successive distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Posto in votazione, la Commissione accoglie poi l'emendamento 2.17, mentre risulta successivamente respinto l'emendamento 2.18.

Sull'emendamento 2.19 interviene per dichiarazione di voto il senatore CAMPUS, il quale sottolinea che la proposta in esame costituisce un tentativo di mediazione fra le diverse esigenze emerse durante il dibattito in Commissione sul valore da dare al silenzio. Indubbiamente esiste un grave problema di insufficiente disponibilità di organi: tuttavia va considerato che nell'opinione pubblica, spesso non correttamente informata dai mass-media, è diffuso un certo timore nei confronti della tematica dei trapianti. Quindi, con l'emendamento 2.19 si stabilisce una normativa transitoria in attesa che cresca la cultura della donazione e si tenta di garantire i diritti dei cittadini fintantoché la legge entri in funzione a regime. Probabilmente la fase iniziale sarà caratterizzata da una certa paura di esprimersi sul tema della donazione degli organi e quindi si potrebbero avere molti casi di non manifestazione di volontà: in questa ipotesi sembra opportuno prevedere che almeno i parenti del defunto possano opporsi al prelievo. Il senatore Campus ribadisce infine di essere assolutamente favorevole a potenziare al massimo gli strumenti per aumentare le donazioni di organi e quindi a facilitare i trapianti, ma non si possono sottovalutare le difficoltà oggettive prima rilevate. In particolare poi, egli rileva che il comma 4 dell'articolo 2 potrebbe indurre i parenti del defunto a falsificare la volontà del congiunto, pur di evitare il prelievo degli organi. In tale evenienza, non sarebbe accertabile la falsità dello scritto prodotto dai parenti.

Il senatore BRUNI sottolinea che le osservazioni critiche del senatore Campus possono essere superate se viene realizzata una efficace informazione.

La senatrice SALVATO sottolinea che questa parte dell'articolato è quella che si presta alle più dure critiche. Infatti, emerge dal testo la evidente possibilità che lo Stato sia inadempiente nei confronti del cittadino chiamato a manifestare la propria volontà. È paradossale quindi che proprio nel caso in cui non vi sia una manifestazione di volontà documentata si proceda ugualmente al prelievo. A suo avviso, dall'articolato si evince chiaramente che sia il relatore che il Governo, con l'avallo di tutta la Commissione, tentano di realizzare l'obiettivo di ampliare le possibilità di prelievo e di trapianto, senza rispettare l'esigenza di garanzia per i cittadini e finanche strumentalizzando l'informazione dei cittadini. Sicuramente il testo in esame costituisce un punto di mediazione fra i diversi orientamenti e le diverse esigenze presenti nell'ambito della Commissione. Ella peraltro fa presente al senatore Campus che le due parti di cui si compone il comma 3 sono funzionali l'una all'altra e pertanto il giudizio negativo deve essere ribadito su tutto il comma.

La senatrice Salvato dichiara quindi che voterà a favore dell'emendamento 2.19, sulla base delle considerazioni testè svolte, e ribadendo di condividere la finalità sottesa all'emendamento.

Dopo la dichiarazione a favore del senatore RONCONI che aderisce alle osservazioni del senatore Campus, l'emendamento 2.19 viene posto ai voti e quindi respinto dalla Commissione che, con successive separate votazioni respinge altresì gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23 (sul quale il senatore Bucciero interviene per sottolineare la necessità di puntualizzare il termine *more uxorio*), 2.24 – sul quale la senatri-

ce SALVATO dichiara il proprio voto a favore ribadendo le proprie osservazioni critiche sull'articolato in esame – rimanendo infine precluso l'emendamento 2.26.

La senatrice Carla CASTELLANI aderendo all'invito del relatore e del Governo ritira l'emendamento 2.25.

Sull'emendamento 2.27 il senatore CAMPUS ribadisce le obiezioni precedentemente illustrate in ordine alla necessità di dar modo ai familiari del defunto di supplire alla eventuale mancata manifestazione di volontà di quest'ultimo.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento ribadendo la propria forte contrarietà alla posizione qui assunta dal Governo e dalla Commissione diretta a facilitare l'attività di prelievo e trapianto di organi anche a costo di sacrificare il sistema delle garanzie dei cittadini qualora non volessero donare. Le contraddizioni dell'articolato in esame sono evidenti e sarebbe stato preferibile, a questo punto, concentrare l'esame su un unico articolo che stabilisse la liceità in ogni caso dei prelievi.

Il senatore MONTELEONE, rispondendo alle obiezioni della senatrice Salvato, ribadisce che il testo in esame non è in alcun modo caratterizzato da un'impostazione che privilegia il silenzio-assenso. Al contrario l'articolato, frutto della lunga esperienza maturata in precedenti legislature, si caratterizza per il cosiddetto silenzio-assenso «informato» che pone al centro dell'impegno legislativo il versante culturale, cioè gli strumenti funzionali ad elevare il livello di informazione e di crescita culturale delle coscienze. Da questo punto di vista l'aspetto sanitario trova compiuta realizzazione solo a seguito di un preminente impegno sul piano culturale e dell'informazione sulla tematica dei trapianti. Peraltro, la necessità di diffondere l'informazione nei cittadini ha dettato la normativa contenuta nell'articolo 8, che opportunamente prevede un periodo di *vacatio legis* tale da raggiungere gli obiettivi prefissati

Il senatore TOMASSINI osserva che gli emendamenti in esame fanno emergere quegli elementi di contrapposizione fra i vari orientamenti emersi in Commissione che proprio in sede di comitato ristretto avrebbero dovuto trovare un punto di mediazione. Su tratta ora di accettare o meno un testo sul quale si è già avuto un dibattito in sede di discussione generale. Egli pertanto voterà contro l'emendamento 2.27.

Il senatore CAMERINI dichiara a nome del Gruppo della Sinistra democratica il voto contrario sull'emendamento 2.27, richiamandosi in particolare alla lunga esperienza professionale che egli ha potuto maturare stando a contatto con tante persone in attesa di trapianto. A suo avviso, il testo unificato in esame costituisce un apprezzabile terreno di mediazione poichè concilia l'esigenza di rispettare i diritti dei cittadini (i quali a tal fine debbono essere informati compiutamente sulla temati-

ca dei trapianti) con le legittime aspettative di coloro che sono in attesa di ricevere un organo. Il contemperamento di queste esigenze è senz'altro realizzato dalla norma che prevede che il soggetto venga informato anche del fatto che se non si esprimerà sarà considerato non contrario alla donazione.

Posto in votazione l'emendamento 2.27 risulta respinto dalla Commissione che successivamente, con una distinta votazione, respinge anche l'emendamento 2.28.

Sull'emendamento 2.29 il senatore CAMPUS ribadendo le motivazioni critiche precedentemente illustrate dichiara il proprio voto a favore.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento, osservando che non è assolutamente pensabile che in un momento tanto drammatico i congiunti abbiano con loro la prova del dissenso del congiunto. Tanto meno è possibile procedere all'accertamento della veridicità del documento di dissenso al prelievo degli organi prodotto dai congiunti.

Il senatore MONTELEONE dichiarando il proprio voto contrario all'emendamento ribadisce che l'articolato in esame muove dal presupposto che si realizzi compiutamente l'informazione sulla tematica dei trapianti.

Il senatore Roberto NAPOLI concorda con le osservazioni della senatrice Salvato – osservazioni che del resto egli stesso aveva già formulato in precedenza – in particolare per quanto riguarda la possibilità effettiva di garantire la veridicità della prova addotta dai congiunti.

Il senatore MANARA dichiara il proprio voto contrario all'emendamento – pur comprendendone lo spirito – ed esprime l'avviso che sarebbe opportuno esimere i parenti dalla decisione finale, dato che i medesimi si trovano in un frangente estremamente drammatico e quindi non in grado di assumere alcuna decisione con la necessaria serenità d'animo.

Il senatore TOMASSINI dichiara il proprio voto contrario all'emendamento ritenendo valide le obiezioni del senatore Roberto Napoli ed aderendo alla posizione del senatore Manara. Peraltro, a suo avviso, non si può certo prevenire il tentativo di commettere coscientemente un falso.

Il senatore RONCONI osserva che in una fase iniziale di entrata in vigore della normativa sui trapianti è possibile che taluni potenziali donatori non risultino informati. Tuttavia, a regime, queste ipotesi non dovrebbero più verificarsi, posto che si realizzi un efficace sistema di informazione. Il suo voto è pertanto favorevole all'emendamento purchè sia chiaro che esso si riferisce alla fase transitoria.

Posto quindi in votazione, l'emendamento 2.29 risulta quindi respinto dalla Commissione, che con una successiva distinta votazione accoglie poi l'emendamento 2.30. Risultano poi respinti gli emendamenti 2.31 e 2.32. La Commissione quindi accoglie l'emendamento 2.33 nel nuovo testo suggerito dal relatore ed al quale aderiscono i presentatori.

L'emendamento 2.1, precedentemente accantonato, è infine ritirato dal senatore TOMASSINI.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 2 nel testo come modificato a seguito della approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto contrario all'articolo 2.

Il senatore PAPINI annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore MANARA annuncia il proprio voto contrario.

Anche la senatrice BERNASCONI dichiara il proprio voto contrario all'articolo 2 che, a suo avviso, nel tentativo di contemperare due impostazioni non compatibili, cade in una profonda contraddizione ed appare di fatto realizzabile.

Il senatore PARDINI, aderendo alle considerazioni della senatrice Bernasconi, dichiara il proprio voto contrario sull'articolo 2.

Posto quindi in votazione l'articolo 2 è accolto dalla Commissione nel testo modificato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore DI ORIO esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.6, 3.7, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4 e 3.5.

Si associa la senatrice BETTONI BRANDANI.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 3.1, viene posto in votazione e quindi accolto l'emendamento 3.2; con una successiva votazione risulta respinto l'emendamento 3.3, sul quale il senatore MONTELEONE dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che la proposta in esame rafforza ulteriormente l'obiettivo di realizzare compiutamente l'informazione e l'informatizzazione sulla tematica dei trapianti e salvaguarda sia i potenziali donatori che i riceventi. Pertanto, stante il parere contrario del relatore e del Governo, in caso di reiezione

dell'emendamento, egli lo ripresenterà in sede di dibattito in Assemblea.

L'emendamento 3.3, posto in votazione, risulta quindi respinto dalla Commissione che, con successive distinte votazioni accoglie poi gli emendamenti 3.4 e 3.5.

L'emendamento 3.6 posto in votazione, risulta poi respinto.

Sull'emendamento 3.7 la senatrice SALVATO si dichiara a favore, ritenendo la norma opportuna soprattutto nella fase transitoria.

Il senatore Roberto NAPOLI dichiara che voterà a favore dell'emendamento, e sollecita il Ministero della sanità a varare quanto prima il decreto attenendosi all'orientamento fin qui emerso.

Posto in votazione l'emendamento 3.7 risulta respinto.

Il presidente CARELLA mette quindi in votazione l'articolo 3 nel testo modificato a seguito dell'approvazione degli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore RONCONI dichiara il proprio voto favorevole auspicando che i termini previsti per l'emanazione del decreto siano rispettati.

Il senatore CAMPUS dichiara il voto favorevole all'articolo a nome del proprio Gruppo sottolineando peraltro che la Commissione, a suo avviso, non ha preso sufficientemente in considerazione il problema delle garanzie per il cittadino.

Dopo la dichiarazione a favore del senatore Roberto NAPOLI, che auspica nuovamente che il Ministero provveda nei tempi stabiliti dall'articolato, la Commissione accoglie l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il relatore DI ORIO, dopo avere espresso parere contrario sull'emendamento 4.2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

La senatrice BETTONI BRANDANI aderisce al parere contrario del relatore sull'emendamento 4.2. Esprime poi parere favorevole degli emendamenti 4.1 e 4.4, facendo presente che il contenuto di quest'ultimo è certamente condivisibile soprattutto per ciò che riguarda il riferimento alla formazione dei medici sui temi relativi alla morte cerebrale, ma, non essendo tale testo alternativo a quello del comma 2, sarebbe opportuno pervenire ad una formulazione coordinata di entrambi. Sugli emendamenti 4.3 e 4.6 si rimette alla Commissione.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 4.1 e, con una successiva votazione, respinge l'emendamento 4.2.

Sull'emendamento 4.3 il senatore MIGNONE dichiara il proprio voto contrario ritenendo che se l'informazione sulla tematica dei trapianti deve essere capillare, non può essere riferita alle sole strutture sanitarie. Per questo motivo egli preferirebbe addirittura che al termine «strutture» si sostituisse il termine «istituzioni».

Il senatore CAMPUS fa presente che l'emendamento non ha alcuna portata riduttiva della norma.

Posto in votazione l'emendamento 4.3 è accolto dalla Commissione.

La senatrice Carla CASTELLANI, aderendo al suggerimento del sottosegretario Bettoni Brandani, con il quale concorda altresì il relatore, ritira l'emendamento 4.4, il cui testo sarà oggetto di coordinamento da parte del relatore in sede di stesura del testo dell'articolato da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Con successive e distinte votazione sono poi accolti dalla Commissione gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Viene quindi posto in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dagli emendamenti.

Il sentore MANARA dichiara il proprio voto contrario, preannunciando altresì voto contrario anche sui restanti articoli del testo in esame.

La senatrice DANIELE GALDI dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 4 che costituisce il punto centrale e qualificante dell'articolato ispirato al concetto del silenzio-assenso «informato».

Il senatore MONTELEONE dichiara il proprio voto favorevole sottolineando la pregnanza dell'articolo 4, diretto a favorire con idonei strumenti la crescita culturale in tema di donazione.

La senatrice SALVATO dichiara il proprio voto a favore, ritenendo di primaria importanza le norme dirette a sviluppare la cultura della donazione. Rimane a suo avviso il dubbio se le misure di cui al primo comma dell'articolo 4 abbiano carattere temporaneo oppure permanente.

Il senatore ZILIO aderisce alle motivazioni delle senatrici Salvato e Daniele Galdi, sottolineando l'importanza della normativa sull'attività di informazione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 4 nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il relatore DI ORIO e la senatrice BETTONI BRANDANI, sottosegretario per la sanità, esprimono parere contrario sull'emendamento 5.1

Il sentore MONTELEONE dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento esprimendo l'avviso che sia importante dare un segnale di rigore.

Il senatore CAMPUS dichiara il voto contrario in dissenso dal proprio Gruppo, ritenendo che l'entità della pena non ha alcuna funzione deterrente. Meglio sarebbe stato invece prevedere come sanzione l'interdizione permanente dalla professione sanitaria per coloro che si sono dimostrati indegni di esercitarla.

Posto ai voti l'emendamento 5.1 è respinto dalla Commissione che, successivamente, accoglie l'articolo 5 senza modifiche.

Con successive e distinte votazioni la Commissione accoglie altresì gli articoli 6 e 7, senza modificazioni.

Dopo che il senatore TOMASSINI ha ritirato l'emendamento 8.1, la Commissione accoglie l'articolo 8 senza modifiche.

Esaurito l'esame degli articoli, si passa alla votazione del mandato al relatore.

La senatrice SALVATO esprime la propria valutazione negativa sull'articolato in esame.

Il senatore Baldassarre LAURIA si dichiara favorevole al testo accolto dalla Commissione soprattutto per quanto riguarda l'aspetto relativo alla valorizzazione della cultura della donazione.

Anche il senatore BRUNI si esprime in termini molto favorevoli al testo elaborato nella sede ristretta, ora accolto dalla Commissione, riconoscendo al relatore la indubbia capacità di aver efficacemente mediato fra i diversi orientamenti.

La senatrice DANIELE GALDI dichiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, soprattutto con riferimento alla notevole mole di lavoro svolta dal Comitato ristretto, auspicando peraltro che la legge sui trapianti possa essere definitivamente varata da questo Parlamento e che il Ministero, in un successivo momento, si adoperi per darvi concreta attuazione.

La senatrice Carla CASTELLANI esprime apprezzamento per il testo elaborato nella sede ristretta in quanto realizza efficacemente un equilibrio fra l'esigenza di tutela dei diritti dei singoli cittadini e le legittime aspettative di coloro che sono in attesa di trapianto. Peraltro, ella esprime l'avviso che occorra quanto prima concludere l'esame dei disegni di legge in tema di organizzazione dei trapianti in modo da completare l'intera normativa ai fini della sua efficace applicazione.

Il senatore RONCONI dichiara il voto favorevole sul testo accolto dalla Commissione, che nel prendere in considerazione il grave problema della scarsità degli organi ai fini di trapianto non ha certamente dimenticato di tutelare i diritti dei potenziali donatori. Certamente nel corso del dibattito in Assemblea e successivamente alla Camera dei deputati potrebbero rendersi necessarie delle ulteriori limature del testo: tuttavia egli auspica che la normativa definitiva possa essere licenziata al più presto, anche se finora sono stati fatti notevoli passi avanti.

Il senatore ZILIO dichiara un convinto voto favorevole esprimendo altresì vivo apprezzamento per il delicato lavoro svolto dal Comitato ristretto oltre che dalla Commissione, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio fra l'esigenza di rispettare la volontà del cittadino – ed in tal senso vanno gli strumenti diretti a realizzare l'informazione – e quella di coloro che sono in attesa di un organo. Esprime infine l'auspicio che il Ministro della sanità attui in via permanente le misure dirette all'informazione sulla tematica dei trapianti.

Anche il senatore PAPINI dichiara il proprio voto favorevole al testo accolto dalla Commissione.

Il senatore PARDINI dichiara che la propria astensione, motivata anche dal fatto che a causa di improrogabili impegni personali non ha potuto partecipare continuativamente ai lavori per la redazione del testo.

Il presidente CARELLA, dopo aver espresso a titolo personale un voto favorevole sul testo accolto dalla Commissione, ringrazia il relatore e i commissari tutti per l'encomiabile lavoro svolto. La predisposizione di un articolato in grado di soddisfare i diversi orientamenti emersi nel corso del dibattito non può essere certamente considerata una facile impresa, data l'estrema delicatezza della materia trattata.

Dopo che il sottosegretario di Stato per la sanità, la senatrice BET-TONI BRANDANI, si è associato alle parole del Presidente, la Commissione conferisce il mandato al relatore Di Orio di riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge n. 55, 67, 237, 274, 798, 982, 1288 e 1443 con le modifiche accolte dalla Commissione stessa.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL TESTO UNICO

«Norme per la manifestazione di volontà per il prelievo di organi e tessuti»

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 2 del successivo articolo 8, tutti i soggetti in possesso della capacità di agire o, in mancanza, chi esercita su di essi la potestà parentale, la tutela o la curatela sono invitati, nelle forme e nei modi stabiliti dal Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3, a dichiarare la volontà, positiva o negativa, in ordine alla donazione di organi e tessuti, successivamente alla morte, a scopo di trapianto terapeutico. Al momento del compimento della maggiore età o della cessazione della tutela o della curatela, il soggetto deve essere invitato a dichiarare la propria volontà. A tal fine la ASL competente accerta mensilmente il verificarsi delle predette condizioni, richiedendo all'interessato la manifestazione di volontà al riguardo. L'invito a dichiarare la volontà in ordine al prelievo deve contenere l'informazione circa lo scopo di preservazione della vita altrui che si propone il prelievo di organi e tessuti da cadavere, nonchè l'avvertenza che la mancata espressione di alcuna volontà sarà considerata non contrarietà al prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico. L'avvenuta comunicazione dell'invito a manifestare la propria volontà e la dichiarazione di volontà sono registrate o annotate su registri o documenti personali secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3».

2.1 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria Baldassare

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «positiva o negativa».

2.2 Bernasconi

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «positiva o negativa» con le seguenti: «favorevole o contraria».

2.3 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il prelievo di organi e tessuti da cadavere allo scopo di preservare la vita altrui e che».

2.4 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e che, qualora non esprimeranno alcuna volontà» fino alla fine del periodo.

2.5 Salvato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «considerati non contrari» con le seguenti: «considerati contrari».

2.6 Bucciero

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Saranno altresì informati che coloro i quali esprimeranno volontà contraria al prelievo o non esprimeranno alcuna volontà, non potranno beneficiare della terapia di trapianto con prelievo di organi e tessuti da cadavere, fatta eccezione per coloro che, alla data di ricezione dell'invito nelle forme di cui all'articolo 3, per dimostrate ragioni di salute abbiano chiesto o abbiano diritto di beneficiare del trapianto».

2.7 Bucciero

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «negativa».

2.8 Salvato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di volontà negativa» con le seguenti: «di volontà positiva».

2.9 Bucciero

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di volontà negativa» con le seguenti: «di volontà contraria».

2.10 CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, CAMPUS, COZZOLINO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono invitati altresì i minori che abbiano compiuto i quattordici anni e in questo caso la dichiarazione di volontà deve essere espressa dal minore congiuntamente ad uno dei genitori o, in mancanza di questi, a chi ne ha la rappresentanza».

2.11 Bucciero, Cozzolino

Sopprimere il primo periodo del comma 3.

2.12 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2 può essere espressa, revocata o modificata in qualsiasi momento dai soggetti in possesso della capacità di agire o, in mancanza, da chi esercita su di essi la potestà parentale, la tutela o la curatela, in qualsiasi modo purchè in forma scritta».

2.13 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria

Al comma 3, sostituire i periodi secondo e terzo con i seguenti:

«È consentito procedere al prelievo quando dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2, risulti che il soggetto abbia manifestato il proprio consenso. Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 non risulti che il soggetto abbia manifestato il proprio consenso, il prelievo è consentito nel caso in cui dopo il decesso esso sia validamente prestato da parte del coniuge non separato o dal convivente *more uxorio* del soggetto defunto, o, in mancanza, dai figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, dai genitori».

2.14 Salvato

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole da: «quando dalla registrazione...» fino alla fine del comma con le seguenti: «in tutti i casi tranne che in presenza di documentata volontà negativa espressa in vita».

2.15 Bernasconi

Al comma 3, al secondo periodo, dopo la parola: «soggetto» aggiungere le parole: «o chi ne esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela».

2.16 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria Baldassare

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «che il soggetto» aggiungere le seguenti: «avente la capacità di agire».

2.17 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «e che non abbia manifestato volontà contraria» con le seguenti: «e che abbia manifestato volontà positiva».

2.18 Bucciero

Al comma 3, al terzo periodo, sopprimere le parole: «Qualora dalla registrazione o dai documenti personali di cui al precedente comma 2 non risulti che il soggetto sia stato invitato a dichiarare la propria volontà».

2.19 CAMPUS

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole «il prelievo è consentito» con le seguenti: «il prelievo non è consentito».

2.20 Bucciero

Al comma 3, dopo le parole: «il prelievo è consentito salvo che» aggiungere le seguenti« previa inderogabile informazione ai familiari, ed».

2.21 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole: «sia stata manifestata opposizione» con le seguenti: «il prelievo sia autorizzato».

2.22 Bucciero

Al comma 3, al terzo periodo, dopo le parole: «more uxorio» aggiungere le seguenti: «da più di cinque anni».

2.23 Bucciero, Castellani Carla, Cozzolino

Alla fine del comma 3, fare virgola e aggiungere le seguenti parole: «o, in mancanza, dei germani».

2.24 Bucciero, Castellani Carla, Cozzolino

Sopprimere il comma 4.

2.25 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 4, dopo le parole: «i genitori» inserire le seguenti: «o, in mancanza, i germani».

2.26 Bucciero, Castellani Carla, Cozzolino

Al comma 4, sostituire le parole: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: « dichiarare la loro eventuale contrarietà al prelievo».

2.27 Campus, Castellani Carla

Al comma 4, sostituire le parole: «contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: «del loro congiunto contraria a quella da questi precedentemente espressa o esplicitamente positiva ove il defunto non abbia in precedenza espresso alcuna volontà».

2.28 Bucciero

Al comma 4, sostituire le parole: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà contraria del loro congiunto di cui siano in possesso» con le seguenti: «presentare l'eventuale dichiarazione di volontà del loro congiunto di cui siano in possesso, ovvero prestare il loro consenso ai sensi del comma precedente».

2.29 Salvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La dichiarazione di volontà di cui al precedente comma 2, può essere espressa o revocata dai soggetti che abbiano capacità di agire in qualsiasi momento secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità di cui al successivo articolo 3».

2.30 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Sopprimere il comma 5.

2.31 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria Baldassare

Al comma 5, sostituire le parole da: «salvo che» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel caso in cui il consenso sia validamente prestato anche successivamente al decesso, da parte di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto».

2.32 Salvato

Al comma 5, dopo le parole: «salvo che» aggiungere le seguenti: «previa inderogabile informazione a chi ne aveva la rappresentanza legale ed».

2.33 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Art. 3.

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) le forme e i modi della richiesta di dichiarazione di volontà in ordine al prelievo di organi e tessuti ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e le modalità di revoca».

3.1 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria Baldassare

Alla lettera a), sostituire le parole: «le forme e i modi» con le seguenti: «le modalità».

3.2 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Sostituire la lettera b) con la seguente:

- «b) le modalità di registrazione dell'avvenuta richiesta, le modalità della richiesta della manifestazione di volontà, in una banca dati centrale e realizzando la tessera sanitaria individuale, tali da consentirne l'immediata disponibilità».
- 3.3 Martelli, Castellani Carla, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Alla lettera c), sostituire le parole: «di periodica valutazione» con le seguenti: «di valutazione annuale».

3.4 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Alla lettera c), sostituire le parole: «di volontà positiva o negativa» con le seguenti: «di volontà favorevole o contraria».

3.5 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c*-bis) il termine a partire dal quale la mancata manifestazione di volontà sarà considerata contraria al prelievo».

3.6 Bucciero

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-ter) le modalità con le quali la struttura sanitaria deve operare per garantire la più diligente ricerca del coniuge, dei parenti, o del rappresentante legale del defunto al fine dell'informazione e dell'autorizzazione di cui all'articolo 2».

3.7 Bucciero, Castellani Carla, Cozzolino

Art. 4.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il trapianto», inserire le seguenti: «salvando la vita altrui».

4.1 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che questa non è tale se non è reciproca».

4.2 Bucciero

Dopo le parole: «alle strutture», inserire la parola: «sanitarie».

4.3 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Sostituire il comma 2 con il seguente:

- «2. Le unità sanitarie locali e le regioni devono in particolare curare la formazione dei medici sui temi relativi alla morte cerebrale e sulle misure adottate con la presente legge al fine di divulgare presso gli assistiti una corretta informazione su tutta la tematica dei trapianti».
- 4.4 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 3, dopo le parole: «possono avvalersi», inserire le se-guenti: «dell'istituzione di un apposito numero verde».

4.5 Castellani Carla, Martelli, Monteleone, Campus, Cozzolino, Mulas

Al comma 3, dopo la parola: «collaborazione», inserire la seguente: «continuativa».

4.6 Cozzolino

Art. 5.

Sostituire le parole da: «la reclusione fino a due anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la reclusione fino a cinque anni e con l'interdizione dalla professione sanitaria fino a cinque anni».

5.1 Cozzolino

Art. 8.

Sopprimere il secondo periodo del comma 2.

8.1 Centaro, Tomassini, De Anna, Lauria Baldassare

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

86ª Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposte di reitera delle dichiarazioni di area ad elevato rischio di crisi ambientale nelle aree di Caltanissetta-Gela, Siracusa-Priolo, Sulcis-Iglesiente, Brindisi e Taranto

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 305 del 1989: favorevole con osservazioni) (R139 b00, C13^a, 0002^o)

Il relatore BORTOLOTTO, dopo aver ricordato la disciplina della procedura per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dalla legge n. 305 del 1989, afferma che le proposte in titolo sono state rese necessarie dalla scadenza del termine di cinque anni previsto per la vigenza della prima dichiarazione di elevato rischio, intervenuta per le aree di Caltanissetta-Gela, Siracusa-Priolo, Sulcis-Iglesiente, Brindisi e Taranto nel novembre 1990. Per la prima di tali aree è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1995 anche il relativo piano di risanamento e sono state altresì stipulati nel dicembre 1995 gli accordi di programma: in base ad essi avrebbero dovuto essere costituiti dei comitati di coordinamento con il compito di istituire, a loro volta, segreterie tecniche per l'esame dei progetti operativi, che tuttora sono mancanti. La situazione è analoga per la seconda area, ove tali segreterie tecniche stanno invece già operando ed hanno riconosciuto finanziabili tre interventi per un importo di circa 61 miliardi di lire. Nel frattempo alla Regione siciliana sono stati trasferiti

140 miliardi di lire, di cui 40 per l'area di Caltanissetta-Gela e 100 per l'area di Siracusa-Priolo.

Per l'area Sulcis-Iglesiente il piano di risanamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1993, nel quale si prevede un tempo di realizzazione degli interventi di otto anni; l'accordo di programma previsto è stato stipulato e deliberato nel 1994 e nel corso del 1995 sono stati trasferiti alla Regione 40 miliardi di lire che risultano già impegnati. Il rischio di crisi ambientale è determinato per tale area da emissioni in atmosfera del settore industriale, produzione di rifiuti industriali, contaminazione del suolo da metalli pesanti, degrado paesaggistico e urbanistico, inquinamento marino.

Per l'area di Brindisi non risulta ancora realizzato il piano di risanamento, mentre sono state predisposte dal Ministero dell'ambiente cento schede di intervento in relazione a numerosi fattori di rischio ambientale quali: inquinamento atmosferico di origine industriale, rifiuti industriali, discariche abusive, esistenza di aziende a rischio industriale, carenze delle infrastrutture primarie, contaminazione delle acque superficiali anche per gli scarichi dei frantoi oleari, emungimento eccessivo delle falde acquifere, esistenza di numerose cave.

La situazione è analoga per l'area di Taranto, per la quale il Ministero dell'ambiente ha predisposto settanta schede di intervento a fronte di una situazione di inquinamento a suo avviso più allarmante di quella di Brindisi, determinata per il 90 per cento dagli stabilimenti siderurgici ex-ILVA.

Nel sottolineare la gravità dei ritardi registrati negli adempimenti successivi alla prima dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale, anche a causa della complessità delle procedure previste, il relatore si riserva di formulare una proposta di parere alla luce del dibattito e delle dichiarazioni del Governo, pur riconoscendo che nelle aree in esame permangono condizioni di rischio ambientale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SPECCHIA riconosce in linea di principio la necessità di una reitera delle dichiarazioni di area a rischio sia per i casi in cui sono stati predisposti i piani (Sicilia e Sardegna), sia per quelli in cui non si è pervenuti a tale importante fase procedurale (Brindisi e Taranto): va però stigmatizzato il fatto che in cinque anni le situazioni di rischio non solo permangono, ma si sono talvolta addirittura aggravate. Va perciò colta l'occasione offerta dal presente esame per affrontare la questione dell'efficacia di uno strumento – quale la declaratoria di area ad elevato rischio ambientale – la cui utilizzazione si è dilatata negli ultimi anni, sia geograficamente che cronologicamente.

L'assenza negli scorsi sei anni di un piano di risanamento per le aree di Brindisi e Taranto potrebbe essere imputabile alla programmazione interinale di finanziamenti, da attingere dal piano triennale, ipotizzata per una fase attuativa intermedia: non si hanno però elementi sufficienti per conoscere quali interventi siano stati predisposti sotto questo regime transitorio, anche per l'evasività con cui i funzionari del Ministe-

ro dell'ambiente spesso rispondono ai quesiti che i parlamentari dell'area loro rivolgono, nell'esercizio di quella funzione conoscitiva che rientra *lato sensu* nel loro mandato rappresentativo. Il Governo deve perciò al più presto riferire al Parlamento sullo stato degli interventi già disposti, se ve ne sono, e sui motivi per i quali tarda la loro attuazione: ciò non può non estendersi al regime commissariale che in Puglia è stato introdotto per le emergenze ambientali riguardanti i rifiuti e l'approvvigionamento idrico, visto che la relativa utilizzazione di risorse potrebbe aver interferito con la platea geografica di riferimento degli interventi per le aree a rischio.

L'istituto delle declaratorie in titolo va dunque ripensato alla luce dei problemi attuativi riscontrati, nonchè delle modalità con cui si è cercato di supplire alle carenze degli organi statali e regionali; ricorda in proposito che solo di recente a Brindisi è stato raggiunto un accordo sulla centrale a carbone che tanta parte ha rivestito in passato nell'eziologia dei fenomeni di inquinamento dell'area.

Il senatore VELTRI dichiara che il parere favorevole sulla proposta in titolo non può omettere il riconoscimento degli importanti fattori di rischio esistenti nell'ecosistema delle aree considerate: i motivi dei ritardi amministrativi vanno fatti risalire anche all'intersecazione di competenze amministrative, nonchè alle difficoltà progettuali delle Regioni, dalle quali occorre partire per rimuovere le cause di inadempimento della legislazione.

Il senatore RIZZI, dopo aver ricordato l'alto tasso di inquinamento marittimo delle coste meridionali della Sardegna, richiede entro quale termine lo Stato abbia diritto di surrogarsi nelle funzioni delle Regioni inadempienti. In proposito il senatore SPECCHIA lamenta l'assoluta eccentricità di tale ipotesi, difficilmente verificatasi in via di fatto, mentre il presidente GIOVANELLI ricorda che i commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986 prevedono la surrogatoria dopo una messa in mora «entro congruo termine».

Il senatore MAGGI lamenta il ruolo negativo esercitato negli scorsi trentacinque anni dagli altiforni del complesso Italsider sulla qualità dell'ambiente nella città di Taranto; ivi si sono accumulate polveri di carbone alle quali non si può non ascrivere la disastrosa situazione igienico-sanitaria dell'area: eppure, gli studi condotti su tale aspetto non si spingono oltre una blanda ipotesi di correlazione tra inquinamento atmosferico ed incremento delle patologie tumorali e delle malformazioni. È evidente la differenza di percentuali di mortalità che si riscontra con altre città anche della medesima regione; tale mancanza di incisività degli studi sanitari condotti è all'origine anche della genericità delle risposte che le amministrazioni pubbliche competenti sono chiamate a dare per rimuovere le cause di rischio.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver auspicato la reitera delle dichiarazioni in titolo, suggerisce al relatore di corredare il parere favorevole con l'invito ad una razionalizzazione della normativa esistente per le aree a rischio: la procedura programmatoria fondata sul *masterplan*, che risale alla visione del ministro Ruffolo, ha rivelato tutte le sue pecche, rivelandosi un vero e proprio strumento autoreferenziale. In luogo di un elemento di attivazione delle risorse, afferma il presidente Giovanelli, concludendo il proprio intervento, il piano ne ha rappresentato il freno, divenendo un obiettivo in sè: il fattore tempo, poi, ha reso obsoleti gli studi ai quali sono state dedicate pressochè tutte le risorse economiche originariamente stanziate per gli interventi; è a questi ultimi, invece, che occorre tornare a dedicare attenzione, conferendo discrezionalità agli organi amministrativi competenti con lo svincolarli da previsioni pianificatorie eccessivamente ridondanti.

Il Presidente dichiara infine chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CALZOLAIO, nel condividere il merito delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, si rimette alla Commissione per l'individuazione delle forme e degli strumenti da indicare al Governo per la razionalizzazione della procedura. Fa quindi presente che il Governo ha deciso di proporre le reitere in oggetto in considerazione dell'interesse espresso - circa il mantenimento dello status di area ad elevato rischio di crisi ambientale - sia da parte degli enti locali interessati che da parte di tutte le forze sociali, nonchè per garantire la piena trasparenza dell'attività di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. I rilievi formulati dai commissari potrebbero preludere a proposte di modifica dell'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 305 del 1989, ovvero ad una più ampia riflessione in merito alla dispersione dei riferimenti legislativi sul rischio ambientale, ovvero al suggerimento circa l'esigenza di una connessione tra le procedure per la valutazione delle situazioni di crisi ambientale e quelle connesse con l'accertamento dei rischi industriali. Il Ministero dell'ambiente – nel farsi carico dei ritardi che, pur non essendo ad esso direttamente imputabili, hanno determinato negli anni passati la mancata presentazione al Parlamento della relazione annuale di cui al citato articolo 7 della legge n. 349 del 1986 – è disponibile ad accogliere tutti i suggerimenti di riforma che saranno formulati dalla Commissione, nonchè a garantire una maggiore informazione alle competenti sedi parlamentari.

Il relatore BORTOLOTTO, nel dichiarare di condividere i rilievi emersi nel dibattito, esprime l'avviso che i ritardi registrati non siano imputabili tanto alla disciplina contenuta nella legge n. 349 del 1986, quanto alle ulteriori procedure che sono state previste nei piani di risanamento e al mancato utilizzo dei poteri sostitutivi da parte del Governo. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con osservazioni che evidenzino la gravità dei ritardi registrati nell'elaborazione dei piani e nella realizzazione degli interventi, nonchè l'esigenza di pervenire ad una razionalizzazione della normativa vigente tale da prospettare il superamento dello strumento «piano di risanamento», anche alla luce degli esiti negativi delle indagini sul territorio preliminari al piano stesso; inoltre, è opportuno raccomandare al Governo il rispetto dei doveri

di informazione al Parlamento e suggerire una verifica dell'elenco delle attuali aree a rischio di crisi ambientale.

Il presidente GIOVANELLI, nel condividere tale verifica, suggerisce di puntualizzare la connessione delle procedure relative alle aree a rischio di crisi ambientale con quelle ad elevata concentrazione industriale; suggerisce altresì di prospettare, più in generale, una riconsiderazione complessiva dell'istituto, anche sul piano procedurale, il superamento della logica di spesa sottesa alle dichiarazioni di area ad elevata rischio di crisi ambientale e della dispersione degli interventi che finora non hanno significato l'individuazione di aree a rischio con caratteristiche peculiari e territorialmente definite.

Dopo che il relatore BORTOLOTTO ha dichiarato di condividere le osservazioni del Presidente, la Commissione all'unanimità dà allo stesso senatore Bortolotto mandato di redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini testè indicati.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le riforme costituzionali

COMITATO PARLAMENTO E FONTI NORMATIVE

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

Presidenza della Presidente Ersilia SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,50. (R050 001, B74^a, 0001°)

La relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), in merito alle osservazioni svolte nella precedente riunione sulla sua proposta, ritiene che si debba senz'altro prevedere il parere della seconda Camera sulle nomine nella pubblica amministrazione e circoscrivere le ipotesi di leggi bicamerali, riconsiderando forse la categoria stessa delle leggi rimesse alla deliberazione di una sola Camera. Riguardo alle leggi di ratifica dei trattati internazionali, a suo avviso si potrebbe distinguere gli accordi che presentano una più accentuata politicità.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) ravvisa una stretta correlazione tra la composizione e le funzioni svolte dalla seconda Camera. Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte però che il Comitato ha inteso innanzitutto considerare il problema delle funzioni. Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) aggiunge che sembra difficile procedere ad una elencazione delle materie rimesse alla deliberazione dell'una o dell'altra Camera, mentre più agevole appare conferire la funzione legislativa alla prima Assemblea, i compiti di controllo e di legislazione per i soli casi di riesame alla seconda. Un'ulteriore connessione da tenere presente riguarda inoltre il problema delle fonti; alla Costituzione è nota la categoria delle leggi generali della Repubblica, la cui deliberazione potrebbe essere attribuita anche alla seconda Camera.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) esprime la propria contrarietà alla proposta presentata dalla relatrice, che evidenzia una mera razionalizzazione dell'attuale bicameralismo ma rimane sostanzialmente estranea ad un ordinamento federale. In secondo luogo i poteri più schiettamente politici sono conferiti alla prima Camera, circostanza che da una parte mantiene l'attività legislativa svolta dalla stessa al di fuori del circuito dei rapporti Stato-autonomie, mentre la legislazione approvata dalla seconda Camera rimane, dall'altra, lontana dal rapporto fiduciario. Preannuncia quindi la presentazione di una soluzione alternativa da sottoporre eventualmente alla Commissione.

Secondo il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia) l'impostazione assunta dalla relatrice dà per scontata una sorta di diversità di livello tra le due Camere, elemento che pregiudica la soluzione del problema relativo alla struttura del Parlamento. La determinazione dello statuto dell'opposizione non può poi essere affidata ai soli regolamenti parlamentari, ma abbisogna di previsioni esplicite. A suo avviso, secondo l'impostazione prevalente, occorrerebbe anzitutto razionalizzare il bicameralismo e il procedimento legislativo, ricercando un convincente equilibrio tra le due Camere, destinando una di esse al promovimento di un efficace collegamento con le autonomie (Camera per le regioni), senza che questo implichi un'elezione di secondo grado. In un documento preliminare si potrebbero pertanto tali aspetti, mentre la proposta della relatrice si è invece addentrata in vari dettagli che non sono stati ancora sufficientemente approfonditi.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, ricorda che l'incarico conferito alla relatrice comprendeva la determinazione della struttura del rinnovato Parlamento bicamerale. Invita quindi a non riportare il dibattito ad una fase precedente. L'individuazione delle due Assemblee come prima e seconda Camera risponde inoltre ad una comodità convenzionale.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), nel concordare con l'indicazione del Presidente, ritiene che si possa contribuire ad una chiarificazione del dibattito in corso attraverso una precisazione del ruolo spettante alla prima Camera con riferimento al rapporto fiduciario intrattenuto con il Governo ed alla disciplina dello statuto dell'opposizione. Sembra inoltre proficuo un coordinamento, procedurale e di contenuti, con il Comitato forma di Stato. Su queste basi sarà possibile riformulare eventualmente la proposta della relatrice, alla quale si potranno presentare degli emendamenti.

Per il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) le modalità di composizione della seconda Camera possono piegare ad esiti diversi la soluzione del problema relativo alla differenziazione delle funzioni. A suo giudizio, nella seconda Camera devono essere rappresentate le regioni ed il rapporto fiduciario deve essere intrattenuto soltanto nei confronti di un ramo del Parlamento a beneficio della stabilità

dell'esecutivo. In questa prospettiva non appare giustificata l'idea di conferire alla seconda Camera competenze esclusive o concorrenti in tema di politica estera, di giustizia e di bilancio. Può dare adito ad equivoci anche la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi o quella propositiva di cui alla lettera c), n. 3 del testo della relatrice. Auspica pertanto la formulazione di una proposta alternativa.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, nota che una seconda Camera eletta a suffragio universale e diretto, secondo l'avviso maggioritario, finirà comunque per svolgere un'attività politica.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) chiarisce a sua volta che egli mirava a rilevare le contraddizioni interne alla proposta della relatrice, la quale ipotizza un rapporto fiduciario con una sola Camera, quando entrambe sono però elette a suffragio universale e diretto. Tale contraddizione non si avverte invece nella propria impostazione.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) ritiene che il dibattito confermi l'esistenza di una stretta connessione tra la composizione e le funzioni svolte dalla due Camere, ferma rimanendo la valenza politica di entrambe e la loro incidenza sulla politica del Governo. Ribadisce la propria contrarietà alla Camera delle regioni allorchè in essa le regioni detengano un peso specifico non commisurato alla rispettiva popolazione. Motiva ancora la propria preferenza a favore di una concezione che attribuisce alla prima Camera la titolarità della funzione legislativa ordinaria, alla seconda una potestà di intervento nei casi di possibile incidenza sulle autonomie locali.

Il senatore Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), premesso che il Parlamento nei paesi più avanzati ha un carattere bicamerale e che gli eletti sono comunque rappresentativi del popolo, anticipa la propria intenzione di precisare, mediante adeguate proposte, il ruolo dell'opposizione. Si interroga inoltre sulle modalità con le quali può atteggiarsi il rapporto tra il Governo e la seconda Camera, quando in questa non risieda il rapporto fiduciario.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo) sostiene al difficoltà di mantenere la Camera per le regioni estranea alle decisioni finanziarie che toccano le autonomie territoriali. Nella premessa che anche questa svolga attività politica, non esclude una differenziazione che comporti il conferimento ad essa di prevalenti funzioni di controllo.

Il senatore Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia) ritiene che dall'elettività di un organo non discendano conseguenze obbligate rispetto al suo ruolo nel sistema e che sussista un'area di funzioni certamente politiche che non ineriscono direttamente al rapporto fiduciario.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) traccia varie ipotesi di configurazione della seconda Camera:

sul modello del Bundesrat germanico, eletta dai consigli regionali, formata o meno con elezione diretta contestuale ai consigli stessi. Nelle ultime due ipotesi, esprime la propria perplessità qualora a tale ramo del Parlamento non si attribuisca anche il potere fiduciario, dal momento che lo svolgimento di una rilevante funzione legislativa deve essere considerato attività politica. Naturalmente la sua preferenza va in altra direzione.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) segnala che la tipologia delle modalità di formazione della seconda Camera può essere ulteriormente arricchita.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) consiglia di sospendere il dibattito, tenuto conto di alcune significative assenze e delle posizioni critiche emerse nei confronti della proposta della relatrice. Reputa inoltre opportuno uno stretto raccordo con il Comitato forma di Stato.

Il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), nell'invitare ad attenersi ad una maggiore concretezza, fa presente che alcune delle materie attribuite alla deliberazione della seconda Camera possono essere rimesse ad entrambe, prevedendo altresì un meccanismo per dirimere gli eventuali conflitti.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (gruppo partito popolare italiano) ritiene che due Camere elette direttamente dal corpo elettorale non possano che essere titolari di funzioni sostanzialmente paritarie ed omogenee.

Ersilia SALVATO, *Presidente*, avverte che l'assenza di alcuni gruppi dovrà essere valutata nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza. Difficoltà procedurali derivano anche dall'orientamento assunto, di non procedere a votazioni in seno ai Comitati, circostanza che induce molti a riproporre la posizione originaria delle rispettive parti politiche. Invita quindi ad elaborare eventuali testi alternativi, tenuto conto che il dibattito ha evidenziato una tendenza prevalente a favore di un bicameralismo differenziato per funzioni, con una prima Camera titolare esclusiva del rapporto fiduciario. Il dibattito odierno ha comunque proposto il problema del rapporto tra il Governo e la seconda Camera, sia essa o meno eletta a suffragio universale e diretto. Non ritiene tuttavia di poter accedere alla richiesta del senatore Loiero, e di non poter escludere, se necessario, di investire la Commissione della decisione sulle questioni affrontate.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) considera proficuo addivenire a testi alternativi, dal momento che anche gli altri Comitati non sono ancora pervenuti a soluzioni sufficientemente consolidate. La relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) condivide il disagio per l'assenza di numerosi componenti ed anche la sua raccomandazione a proseguire nell'approfondimento delle problematiche. In qualità di relatrice, ha inteso proporre una ipotesi di bicameralismo fortemente differenziato per funzioni con una Camera titolare del rapporto fiduciario ed un'altra rivolta alla tutela delle autonomie territoriali, ad attività di controllo e di garanzia nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini, nel quadro di ruoli equilibrati e compatibili con una loro elezione diretta. Appare scontato che anche la seconda Camera sarà protagonista dell'attività politica, pur nella distinzione tra scelte che ineriscono strettamente all'indirizzo politico governativo e quindi al rapporto maggioranza-opposizione ed altre che dovrebbero invece prescinderne.

Il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) nota che il modello che ne scaturisce appare come improntato ad iperparlamentarismo.

La relatrice Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), proseguendo nelle proprie considerazioni, aggiunge che vi possono essere anche ampie aree affidate alla riserva di regolamento governativo. L'elenco delle materie da riservare alla deliberazione delle due Camere si connette poi al tipo di federalismo in corso di definizione nell'ambito del competente Comitato, con il quale è opportuno uno stretto raccordo. Aderisce senz'altro all'idea di fissare in Costituzione alcuni principi sullo statuto dell'opposizione e si riserva per la seduta successiva di rivedere la propria proposta, recependo alcune risultanze del dibattito. Si ripromette altresì di valutare le difficoltà derivanti dall'assenza di un rapporto fiduciario tra il Governo e la seconda Camera.

Il deputato Natale D'AMICO (gruppo rinnovamento italiano) precisa che, nella propria impostazione, è da reputare come negativa una rappresentanza partitica eventualmente presente in entrambe le Camere.

La seduta termina alle ore 12,10.

COMITATO SISTEMA DELLE GARANZIE

Presidenza del Presidente Giuliano URBANI

La seduta inizia alle ore 15,45. (R050 001, B75^a, 0001°)

Il Comitato prosegue la discussione sul tema della unicità ovvero della pluralità della giurisdizione.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) rileva con rammarico che su un settimanale sono stati pubblicati articoli sui lavori svolti dal Comitato con annotazioni che potrebbero definirsi folcloristiche.

Giuliano URBANI, *Presidente*, fa presente che era da attendersi una forte attenzione da parte della stampa data la rilevanza dei temi esaminati dal Comitato.

Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ritiene opportuno iniziare a definire delle proposte normative. Suggerisce però di procedere nei lavori nella consapevolezza che gli argomenti sono strettamente collegati tra di loro, per cui le proposte non possono essere considerate definitive. Il lavoro da lui svolto, quindi, non ha in alcun modo il carattere della definitività, in quanto sarà necessario procedere per approssimazioni successive: quelle che si appresta ad illustrare sono pertanto da considerare mere ipotesi di testo.

Ricorda quindi che l'opportunità di iniziare i lavori del Comitato dall'esame delle problematiche relative alla pluralità ovvero unicità della giurisdizione è stata prospettata dal senatore Pellegrino nel corso della seduta del 5 marzo. Il senatore Pellegrino ha evidenziato che la preliminare soluzione di tali problematiche avrebbe grandemente facilitato quella di altri temi all'esame del Comitato, con particolare riguardo alla struttura del CSM.

Su tale impostazione si sono dichiarati concordi, nella medesima seduta, i deputati Folena e Parenti ed i senatori Marchetti e Senese.

Nella seduta del 12 marzo, dopo che il relatore aveva illustrato i lavori svolti in materia dall'Assemblea Costituente e dalle precedenti Commissioni per le riforme istituzionali, si è espresso in favore della unicità della giurisdizione il senatore Senese (che peraltro ha ipotizzato tre soluzioni possibili, individuandole nella giurisdizione unica – nei confronti della quale ha espresso la sua personale preferenza – in un ordine giudiziario separato per la giurisdizione amministrativa con garanzie, statuto e terzietà analoghi a quelle della magistratura ordinaria e, infine, in ordini separati con identità di statuto e con un unico organo di autogoverno, eventualmente diviso in sezioni) e, in senso contrario, il senatore Maceratini, secondo il quale l'unicità della giurisdizione attribuirebbe un potere eccessivo alla magistratura a scapito degli altri poteri dello Stato. Il senatore Maceratini ha inoltre posto in evidenza che la distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi è prevista non solo dall'articolo 113 della Costituzione ma anche dall'articolo 24 della stessa che, facendo parte della prima parte della Costituzione, non può essere modificato con il procedimento previsto dalla legge istitutiva della Commissione bicamerale. Al riguardo il relatore ha avuto già modo di precisare, nella stessa seduta del 12 marzo, che la previsione di cui all'articolo 24 non sembra ostativa per una riforma verso l'unitarietà della giurisdizione delle norme recate dal titolo IV della seconda parte della Costituzione, in quanto l'articolo 24 afferma un principio di carattere generale ma non precisa nè individua gli organi giudiziari cui ricorrere per la tutela delle varie posizioni soggettive, ciò che invece fanno le norme sulle quali il Comitato è chiamato ad assumere le proprie determinazioni.

Nella seduta del 13 marzo il deputato Bressa ha ritenuto che l'equivoco di fondo del sistema sia quello di aver posto come criterio discretivo del riparto della giurisdizione quello della distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo, che la eliminazione dell'interesse legittimo non sia possibile in quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione e che la ripartizione delle competenze debba essere effettuato in base a materie precisamente individuate. Ha inoltre auspicato la soppressione della funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Il senatore Loiero ha ritenuto necessario superare la distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo e salvaguardare la specializzazione in alcune materie che richiedono una particolare specializzazione; si è inoltre espresso in favore di un criterio di individuazione del riparto della competenza sulla base di materie individuate dalla legge.

Il senatore Pera si è dichiarato favorevole alla unicità della giurisdizione, che comporterebbe una vera riforma, indispensabile ormai per ragioni di libertà e civiltà giuridica, nonchè per ragioni di efficienza; a suo giudizio, la conservazione di una pluralità di giurisdizioni, anche razionalizzata sulla base di un criterio di riparto per materia, non potrebbe, nella migliore delle ipotesi, che razionalizzare il sistema anzichè riformarlo. Il senatore Marchetti ha in particolare sottolineato la necessità di prevedere un corretto bilanciamento di poteri, dopo aver ritenuto che l'articolo 24 non pone particolari problemi per una riforma della giurisdizione in senso unitario.

Il senatore Pellegrino ha ritenuto la pluralità delle giurisdizioni fonte di inefficienza, sovrapposizioni e ritardi e che si dovrebbe procedere verso una unità funzionale della giurisdizione che preveda una ripartizione per materie, in quanto forse i tempi non sono ancora maturi per una unificazione totale della stessa. Il deputato Parenti si è dichiarata favorevole all'unitarietà della giurisdizione in particolare, ad un giudice unico distinto in sezioni specializzate.

Il senatore Russo si è dichiarato favorevole all'unità della giurisdizione, per conseguire la quale si potrebbe demandare al legislatore ordinario la scelta se articolare il giudice unico in più sezioni o se creare organi specializzati nella giurisdizione ordinaria.

Ciò premesso, passa alla illustrazione delle ipotesi di testo da lui elaborate, che prevedono, seguendo le indicazioni che gli sono parse prevalenti nel corso dei lavori del Comitato, due distinte ipotesi di giurisdizione unitaria.

Ha, pertanto, previsto l'abrogazione delle giurisdizioni amministrativa e contabile, attribuendo le relative competenze alla magistratura «ordinaria» (che in tale prospettiva si configura ovviamente come magistratura unica) ed ha conseguentemente elaborato i necessari coordinamenti, sia formali che sostanziali, da apportare al testo della Costituzione.

Fa quindi presente che la nuova formulazione dell'articolo 100 prevista dalla prima ipotesi fa salva la competenza consultiva del Consiglio di Stato. Deve rammentare al riguardo che nel corso della discussione è unanimemente emersa la necessità di separare in ogni caso le funzioni consultive da quelle giurisdizionali ai fini della piena realizzazione del principio della terzietà del giudice.

La formulazione in esame attribuisce alla Corte dei conti una funzione di controllo, da esercitare sulla scorta di valutazioni di carattere sostanziale anzichè di mero riscontro contabile. La Corte conti continuerebbe ad essere organo ausiliario delle Camere.

Per entrambi gli organi in questione ha comunque ritenuto necessario mantenere una previsione in virtù della quale è assicurata l'indipendenza degli stessi e dei loro componenti di fronte al Governo.

La formulazione di cui alla seconda ipotesi priva di rilievo costituzionale il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, affidando alla legge (ordinaria) il compito di istituire organi di consulenza giuridico-amministrativa del Governo e di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Tale ipotesi, ben più radicale, gli sembra suscettibile di consentire maggiore chiarezza e coerenza interna ad un sistema basato sull'unità della giurisdizione.

In ordine alle problematiche connesse all'articolo 100, deve sottoporre all'attenzione del Comitato due questioni. La prima consiste nel fatto che le competenze di controllo della Corte dei conti dovrebbero essere estese anche agli altri enti territoriali ai quali, sulla scorta di quanto probabilmente verrà deciso dagli altri Comitati, verranno attribuite forme di autonomie maggiori di quelle attuali.

La seconda questione è sempre relativa ad un problema di coordinamento; ai fini della ricostruzione coerente di un sistema di giurisdizione unica, infatti, occorre tener presente che l'articolo 125, secondo comma, della Costituzione prevede l'istituzione in ogni regione di organi di giustizia amministrativa di primo grado (TAR).

Entrambi i problemi evidenziati dovrebbero quindi essere risolti in sede di coordinamento (anche preventivo) degli articolati all'esame dei vari Comitati.

All'articolo 101 ha introdotto il principio per cui i magistrati (e non solo i giudici) sono soggetti soltanto alla legge. Tale principio ha evidenti effetti anche in ordine alle problematiche che il Comitato dovrà affrontare nel prosieguo dei suoi lavori, con particolare riguardo alle guarentigie e allo *status* del pubblico ministero. Tale disposizione dovrebbe probabilmente essere coordinata con quella dell'articolo 107, quarto comma, in base alla quale il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Ha inoltre introdotto, coerentemente a quanto previsto in numerose proposte e disegni di legge, il principio secondo il quale la legge assicura la parità nelle parti del processo. Nella formulazione proposta la parità è assicurata a ciascuna parte (non solo ad accusa e difesa) e in ogni tipo di processo (non solo nel processo penale).

L'articolo 102 (prima ipotesi) si apre con l'affermazione del principio dell'unitarietà della giurisdizione (formulazione che comunque gli sembra più precisa di quella indicata nella seconda ipotesi, secondo la quale la giurisdizione è unica).

Conseguentemente dal testo del medesimo articolo 102 viene espunto ogni riferimento ad una magistratura ordinaria in quanto la magistratura è unica.

La formulazione del primo comma dell'articolo 102 che propone nella prima ipotesi prevede la necessità di istituire sezioni specializzate degli organi giudiziari; a tali sezioni sarebbero quindi attribuite anche le controversie relative a questioni di diritto amministrativo. Quella di cui alla seconda ipotesi ripete il testo della Costituzione vigente e, pertanto, la possibilità di istituire sezioni specializzate è solo eventuale; al riguardo deve comunque rammentare che tali sezioni già esistono e che l'istituzione di ulteriori sezioni per l'esame delle controversie amministrative appare comunque indispensabile.

Molte proposte prevedono, poi, che a talune delle predette sezioni specializzate debbano essere attribuite le controversie in cui una delle parti sia la pubblica amministrazione. Su tale questione deve tuttavia osservare che la pubblica amministrazione è parte in causa non solo nelle controversie di diritto amministrativo, ma anche in quelle civili e penali; la previsione di un criterio di determinazione della competenza basato su parametri soggettivi gli sembra quindi in prima approssimazione suscettibile di incardinare presso le istituende sezioni specializzate un numero di cause forse eccessivamente elevato e, comunque, di natura non omogenea.

All'articolo 103 ha previsto la soppressione del primo e del secondo comma, per effetto dei quali venivano esercitate le funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; tale soppressione è ovviamente indispensabile in un sistema basato sull'unicità della giurisdizione.

Per quanto riguarda i tribunali militari la formulazione della prima ipotesi si limita ad abolire la relativa giurisdizione in tempo di pace. La seconda ipotesi, anche sulla scorta di quanto previsto dal disegno di legge Cossiga A.S. n. 1934, estende tale giurisdizione anche alle missioni svolte dalle forze armate in conformità ad obblighi internazionali senza che sia stato dichiarato lo stato di guerra.

Per quanto riguarda l'articolo 106, occorre, in primo luogo, precisare che l'affermazione di cui al primo comma (che nella seconda ipotesi viene rafforzata dall'avverbio «esclusivamente») trova nei successivi commi secondo e terzo delle immediate eccezioni. Il mantenimento ovvero la soppressione di tali disposizioni non può essere rimesso che a valutazioni di natura politica.

La nuova formulazione proposta dell'articolo 108 costituisce ugualmente un necessario coordinamento con l'affermato principio della giurisdizione unica. Per quanto riguarda il riferimento al pubblico ministero contenuto nel secondo comma del testo vigente dell'articolo 108 deve segnalare che le garanzie di indipendenza ivi previste in favore di tale organo sono relative al pubblico ministero presso le giurisdizioni speciali, mentre quelle del pubblico ministero in sede penale sono previste all'articolo 107 della Costituzione.

All'articolo 111 ha previsto la soppressione del terzo comma, come conseguenza della soppressione delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, mentre al secondo comma ha apportato solo delle modifiche formali di coordinamento.

All'articolo 113, al primo comma, è stato espunto il riferimento alla dicotomia diritti-interessi legittimi, sempre in un'ottica di unitarietà della giurisdizione, che ha evidenziato anche l'opportunità di una revisione del terzo comma dell'articolo in esame fecendo riferimento ad organi giudiziari anzichè di giurisdizione.

Deve infine far presente che per la realizzazione di un sistema di giurisdizione unica è necessario un intervento legislativo di ampio respiro. Si impone quindi una disposizione transitoria che preveda un termine per la realizzazione di tale intervento (la natura perentoria di tale termine è giustificata da ragioni di opportunità e anche sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sempre negato il carattere perentorio del termine di cui alla VI disposizione transitoria della Costituzione).

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) tiene a ribadire che la questione sicuramente rilevante concernente una ipotizzata concentrazione di poteri in capo ad una giurisdizione unica e la conseguente previsione di meccanismi intesi al bilanciamento dei poteri medesimi va vista in un'ottica complessiva.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), ringraziando in primo luogo il relatore per l'ottimo lavoro svolto, tiene a precisare che l'unità funzionale della giurisdizione è cosa assai diversa dalla unicità della giurisdizione: per realizzare quest'ultima occorrerebbe prevedere una disposizione transitoria con un termine almeno di quindici anni e non di cinque come proposto dal relatore. Se si propende per l'unicità della giurisdizione, è opportuno prevedere all'articolo 113 della Costituzione che la legge determina «in quali casi» il giudice può annullare gli atti della pubblica amministrazione. Va ricordato in proposito che tale potere non è formalmente previsto dagli ordinamenti che contemplano il giudice unico; la separazione dei poteri imporrebbe, in effetti, che il giudice non possa annullare gli atti della pubblica amministrazione. Pertanto, il risultato sarebbe o una diminuzione delle garanzie di cui dispongono oggi i cittadini ovvero la creazione – che desta a suo giudizio qualche preoccupazione – di un organo giudiziario che abbia il potere di annullare tutti gli atti della pubblica amministrazione. Invita, pertanto, a riflettere maggiormente sulle ipotesi avanzate dal relatore, avanzando dubbi sul fatto che i tempi siano maturi per una riforma così incisiva.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), associandosi ai ringraziamenti rivolti al relatore, ritiene però che le ipotesi formulate siano troppo radicali. Inoltre, il relatore non ha colto che coloro che hanno manifestato una preferenza per una giurisdizione unitaria hanno subordinato tale ipotesi alla previsione di ulteriori interventi.

A suo giudizio, l'ipotesi di una disposizione transitoria che stabilisca che nel termine di cinque anni si proceda alla revisione degli organi di giurisdizione attualmente esistenti è assolutamente incongrua. Una riforma tanto incisiva, infatti, ha necessità di lunghi tempi per la sua attuazione e la Commissione ha troppo poco tempo per ponderarne adeguatamente gli effetti.

L'esperienza inoltre ha dimostrato il cattivo funzionamento della autorità giudiziaria ordinaria, per cui sembra incongruo caricarla di ulteriori compiti. Manifesta pertanto la sua contrarietà, rilevando che bisogna ricercare un consenso sufficiente e che bisogna affrontare anche la delicata questione del bilanciamento dei poteri e della distinzione di funzioni tra magistratura requirente e magistratura giudicante.

Ritiene quindi opportuno, in conclusione, accantonare la questione in esame, per decidere in proposito dopo aver discusso gli altri temi cui ha accennato.

Il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) ritiene che le preoccupazioni espresse dal senatore Pellegrino non siano insormontabili; si è infatti già avviato un processo di semplificazione della pubblica amministrazione che prevede anche un minor controllo formale sugli atti amministrativi.

Ritiene condivisibili le ipotesi di testo del relatore che si basano sulla giurisdizione unitaria, e considera inevitabile affrontare in un momento successivo la questione della previsione di meccanismi intesi al bilanciamento dei poteri, da risolvere attraverso la disciplina degli organi di autogoverno.

È favorevole al superamento della distinzione tra interesse legittimo e diritto soggettivo, istituendo sezioni specializzate degli organi giudiziari alle quali sarebbero attribuite anche le controversie relative alle questioni di diritto amministrativo. Il deputato Enrico BOSELLI (gruppo misto-socialisti italiani) considera le ipotesi di testo illustrate dal relatore come un punto di partenza; è necessario però affrontare insieme anche le altre questioni.

Considera assai scarsi i risultati dell'azione svolta dai magistrati amministrativi; pertanto, è favorevole a procedere nel senso della unicità della giurisdizione, prevedendo però dei contrappesi.

Il senatore Adriano OSSICINI (gruppo misto) è d'accordo con le ipotesi di testo illustrate dal relatore.

Il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) chiede al relatore di chiarire la ratio delle ipotesi di testo illustrate. In particolare, affermato il principio della unicità della giurisdizione, ritiene che sussistano differenze tra le sezioni specializzate e gli organi specializzati. Nell'ambito di questi ultimi, sarebbe più facile risolvere la questione posta dal senatore Pellegrino.

Chiede, poi, al senatore Maceratini se, nel caso in cui si mantenesse il principio della pluralità della giurisdizione, fosse o meno favorevole a disciplinare nella Costituzione la separazione netta delle funzioni giurisdizionali da quelle consultive relativamente al Consiglio di Stato; l'estensione ai magistrati amministrativi delle guarentigie già previste per i magistrati ordinari; nonchè l'obbligo di assunzione dei magistrati amministrativi solo per concorso. Si tratterebbe, infatti, di innovazioni già altamente significative.

Comprende, infine, l'esigenza di affrontare complessivamente le questioni, ma non ritiene che sussista un collegamento della questione in esame con quelle concernenti la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e la disciplina dell'organo di autogoverno; nè ritiene che si correrebbe il rischio di attribuire poteri troppo rilevanti all'autorità giudiziaria.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce che nei paesi a diritto comune non si pone il problema dell'annullamento degli atti amministrativi, mentre nel nostro ordinamento la pubblica amministrazione agisce come autorità mediante provvedimenti, per cui il suddetto problema viceversa esiste e va risolto come precedentemente detto.

Il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che se vi fosse un collegamento tra le questioni di cui ha detto il senatore Maceratini, allora dovrebbe procedersi accantonando il tema in esame oppure ricercando un accordo su una ipotesi minimale quale quella prospettata dal senatore Russo, che va nel senso della razionalizzazione dell'attuale sistema.

Dichiara di essere favorevole alle ipotesi di testo illustrate dal relatore, radicalmente innovative e capaci di portare a un livello più alto il sistema delle garanzie. L'idea di un potere giudiziario troppo forte non corrisponde alla realtà, perchè si tratta di un potere diffuso.

Le osservazioni dei senatori Pellegrino e Maceratini enfatizzano troppo questioni che, a suo giudizio, non esistono. Non c'è infatti bisogno di un lungo periodo di adeguamento. Circa la questione del potere di annullamento degli atti della pubblica amministrazione, osserva che già la Costituzione non pone una riserva a favore della giurisdizione amministrativa e che già la legge ha attribuito in più casi il potere di annullamento al giudice ordinario.

Quanto infine alla individuazione dell'ambito di competenza delle sezioni o degli organi specializzati, ritiene che il criterio discretivo possa essere fornito dal fatto se si ponga nella controversia una questione di annullamento di un atto amministrativo.

Il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale) è favorevole alla separazione delle funzioni consultive del Consiglio di Stato da quelle giurisdizionali; è d'accordo inoltre sull'esigenza di prevedere idonee guarentigie per la giurisdizione amministrativa e sull'accesso a quest'ultime solo per concorso.

Sulla questione della concentrazione di potere legata alla giurisdizione unica, osserva che darebbe luogo in certi casi a una vera e propria giurisdizione domestica, in quanto attualmente gli atti del Consiglio superiore della magistratura sono almeno impugnabili dinanzi al TAR.

Il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia) osserva che la connessione tra la questione in esame e quella concernente i contrappesi è già nella Costituzione, oltre che nella tradizione del nostro paese. E allora è opportuno valutare insieme anche la questione dell'organo di autogoverno, come aveva inizialmente proposto. Infatti, dalle ipotesi di testo prospettate che prevedono la giurisdizione unica deriva un corpo dei giudici più potenti che è inevitabilmente portatore di un potere politico.

Il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) non ritiene opportuno anticipare soluzioni, che dovranno essere assunte alla luce delle esigenze reali del paese e nella consapevolezza della complessiva opera di riforma che la Commissione ha intenzione di realizzare.

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) osserva che si era detto che la questione della unicità ovvero della pluralità della giurisdizione fosse preliminare rispetto alle altre. Se invece tale questione deve essere vista in connessione con quelle concernenti l'organo di autogoverno e il ruolo del pubblico ministero, tanto valeva, allora, assumere decisioni diverse, iniziando in particolare dalle questioni riguardanti il pubblico ministero.

Ritiene opportuno non assumere oggi decisioni definitive, ma non nel senso di procedere all'accantonamento della questione in esame, sebbene in quello di svolgere un lavoro ulteriore preistruttorio su più proposte. Al riguardo, riterrebbe opportuno aggiungere alle due ipotesi illustrate dal relatore una diversa soluzione, quale quella cui faceva riferimento il senatore Russo, che ritiene tutt'altro che una mera razionalizzazione dell'esistente. Si tratterebbe, infatti, di delineare un processo di tendenziale unitarietà con una ripartizione per materie.

Il senatore Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) ricorda che aveva proposto di occuparsi dopo, magari alla fine, della questione della unicità della giurisdizione; infatti, il problema del bilanciamento e dell'articolazione dei poteri è reale.

Esprime quindi un giudizio favorevole sulle ipotesi formulate dal senatore Russo e ribadisce che sarebbe più opportuno affrontare altri temi su cui non si registrano grandi differenze.

Il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) osserva, in primo luogo, che numerose sono le perplessità sulle ipotesi di testo illustrate dal relatore.

Sottolinea che il potere giudiziario non è solo un potere diffuso, sia perchè sono state create istanze centralizzate, quale quella deputata alla lotta contro la mafia, sia per i comportamenti costituzionali del Consiglio superiore della magistratura, che tiene a svolgere un ruolo di «orientamento» dell'intera magistratura. Ritiene pertanto che la previsione della unicità della giurisdizione potrebbe aggravare la situazione; preferirebbe, quindi, un approccio più problematico alle questioni per evitare qualsiasi radicalizzazione.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, ribadisce che le ipotesi di testo formulate non sono definitive. Ha semplicemente raccolto una indicazione che gli sembra condivisa da una larga maggioranza dei componenti del Comitato.

Non è favorevole all'accantonamento della questione in esame; piuttosto, è preferibile procedere per approssimazioni successive, considerando le ipotesi come un primo punto di partenza, nella consapevolezza, peraltro, che non è possibile concludere l'esame della materia se non sono definite altre questioni connesse.

Sulla questione del potere di annullamento degli atti amministrativi, riterrebbe possibile sopprimere il terzo comma dell'articolo 113 e prevedere all'articolo 102 che la legge determina quali sezioni specializzate possono annullare gli atti della pubblica amministrazione, nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Giuliano URBANI, *Presidente*, osserva che dal dibattito svoltosi sono emerse tre distinte questioni: l'esigenza di valutare bene il peso delle innovazioni e delle implicazioni ad esse collegate; l'opportunità di considerare le innovazioni alla luce di altre, se non dell'intero quadro; ed infine l'esistenza di preferenze alternative, trasversali rispetto agli schieramenti politici.

Ritiene quindi opportuno tentare di fondere le due ipotesi di testo illustrate dal relatore – che rispondono ad un'unica filosofia – ed aggiungerne un'altra che potrebbe definirsi come quella dell'uni-

tarietà tendenziale con la previsione di idonei contrappesi ovvero della pluralità razionalizzata.

La scelta si farà in una fase successiva, alla luce del dibattito complessivo e di una più ponderata valutazione del peso dell'innovazione; bisogna quindi procedere per approssimazioni successive, ma semplificanti.

È vero che l'ideale sarebbe portare in Commissione un solo testo, ma non bisogna procedere in maniera frettolosa; le garanzie, inoltre, fanno «sistema», quindi è vero che le questioni vanno considerate nel complesso.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore, ritiene opportuno affrontare anche altre questioni.

Giuliano URBANI, *Presidente*, rinvia infine il seguito della discussione alla seduta già convocata per domani 20 marzo, alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 18,30.

COMITATO FORMA DI STATO

Presidenza del Presidente Leopoldo ELIA

La seduta inizia alle ore 17,15. (R050 001, B72^a, 0001°)

Leopoldo ELIA, *Presidente*, richiama i contenuti del dibattito finora svoltosi ed invita a proseguire l'esame dei testi normativi presentati.

Riprende quindi la discussione sulla proposta di proposizione normativa presentata dal relatore, concernente le funzioni legislative riservate allo Stato (allegato n. 10).

Il senatore Adriano OSSICINI (gruppo rinnovamento italiano) dichiara di condividere l'impostazione sottesa al documento presentato dal relatore, concordando altresì sulle osservazioni espresse dal deputato Bressa a proposito delle fonti.

Il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) svolge una serie di osservazioni (formulate d'intesa con la senatrice Pasquali) sulla proposta del relatore, concernente le competenze legislative dello Stato.

Se lo Stato ha per funzione principale il coordinamento delle proprie componenti, evidentemente non può essere collocato «alla pari» con le proprie componenti stesse. Inoltre, se lo Stato è il perno di tutte le componenti territoriali della società civile, occorre far sì che sia mantenuta la coscienza in tali componenti di costituire l'organizzazione intermedia, ai diversi livelli, per il perseguimento del fine comune di tutta la comunità nazionale. Va evitato il rischio che si creino i presupposti per la formazione di «coscienze politiche particolari», le quali poi finiranno per rifiutare gli stessi interventi sussidiari dello Stato.

Sulla base di tali premesse si sofferma su alcuni punti della proposta del relatore. In particolare, al punto 1, per quanto concerne le limitazioni di sovranità a favore dell'Unione europea va tenuto presente il principio di reciprocità. Inoltre, sarebbe opportuno accennare ai poteri centrali di intervento amministrativo, oltre al riferimento alla potestà legislativa.

Circa il punto 1.1, vanno specificate le attività che le regioni debbono non fare per quanto concerne la politica estera. Relativamente ai punti 1.3 e 1.4, occorre aggiungere il riferimento anche alla disciplina generale sulla «residenza», mentre va assolutamente scongiurato il rischio di dar vita a «vari livelli di cittadinanza», come proposto in alcuni interventi.

Si sofferma poi su una serie di rilievi specifici riguardanti il punto 1.6 (in cui andrebbe aggiunto il richiamo alla «leva»), 1.7 (facendo riferimento alla «polizia urbana»), 1.8 (aggiungendo le parole: «ordinario e speciale» all'espressione: «ordinamento giudiziario»), 1.14 (giudicando poco chiaro il riferimento alla «logistica»), 1.17 (in cui andrebbero aggiunte le parole: «ai programmi», dopo il riferimento: «ai principi»), 1.18 (in cui propone di inserire la seguente espressione: «ricerca scientifica e tecnologica e distribuzione delle risorse connesse»), 1.19 (aggiungendo la formula: «programmazione del sistema sanitario nazionale ospedaliero»), 1.21 (inserendo le parole: «ed esami di Stato»), 1.22 (aggiungendo la seguente espressione: «rapporti sportivi e rappresentanza sportiva internazionale») e 1.24 (in cui propone di aggiungere il riferimento seguente: «unitarietà nazionale del procedimento amministrativo»).

Il deputato Gianclaudio BRESSA (grup- po popolari e democratici-l'Ulivo) illustra le proposte modificative, riferite al testo del relatore, presentate d'intesa con il Presidente Elia (allegato n. 12).

Interviene su queste ultime proposte il senatore Massimo VILLO-NE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il quale ritiene che il prevedere una previa intesa con le regioni equivalga a sancire una sorta di diritto di veto a loro favore per quanto concerne l'intervento legislativo perequativo dello Stato.

Il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia) innanzitutto raccomanda la eliminazione delle espressioni: «interesse nazionale» e «rilevanza nazionale», foriere di equivoci e di interpretazioni conflituali. Non ha difficoltà ad accettare un lungo elenco di materie affidate alla competenza legislativa dello Stato, purchè sia esaustivo e non meramente indicativo. Circa l'emendamento del deputato Bressa fa notare che l'elasticità della formula rischia di giustificare nella sostanza un intervento virtuale «a tutto campo» della legislazione statale.

L'onorevole Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia) non condivide l'ipotesi di costituzionalizzare un lungo elenco di materie per la potestà legislativa dello Stato, addirittura con un irrigidimento rispetto al diritto costituzionale vigente. Provocatoriamente preferirebbe far riferimento alle quattro grandi funzioni della difesa, dell'ordine pubblico, della giustizia e della moneta, fissando in Costituzione solo le competenze fondamentali dello Stato, anche per ragioni evidenti di «visibilità normativa» della riforma dell'ordinamento che si vuole introdurre. A tale fine auspica anche un maggior coraggio «riformatore», ad esempio per quanto concerne il superamento dell'ente provinciale. Inoltre, molte materie sono ormai disciplinate a livello dell'Unione europea; mentre al-

cuni oggetti sono ridondanti, come nel caso delle ferrovie e dell'energia, che sono in realtà legate a logiche giuridiche di diverso genere (quali il possesso di pacchetti azionari).

La senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale) reputa invece opportuno costituzionalizzare un puntuale elenco di competenze, nonchè specificare – ove necessario – il requisito dell'interesse nazionale. A proposito dell'emendamento del deputato Bressa, reputa pericoloso prevedere la previa intesa delle regioni per l'intervento legislativo perequativo dello Stato.

Il deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) esprime una serie di osservazioni specifiche su singoli punti del testo del relatore. Innanzitutto, al punto 1.13 propone la seguente riformulazione: «trasporti nazionali; disciplina generale della circolazione; indirizzi nazionali in tema di poste, stampa, radio, televisione ed altri sistemi di comunicazione». È poi poco chiaro il riferimento alla «logistica» di cui al punto 1.14. A livello di tecnica normativa è opportuno evitare il ricorso a parole straniere come «standards» (punti 1.17 e 1.19): propone di far riferimento ad espressioni come «i livelli minimi inderogabili». Infine, al punto 1.26, sarebbe preferibile una formulazione meno rigida, ad esempio eliminando l'aggettivo: «eguale» a proposito della tutela del godimento dei diritti e delle libertà costituzionali.

Il senatore Maurizio PIERONI (gruppo verdi-l'Ulivo), circa i punti 1.3 e 1.7, reputa opportuno introdurre elementi, pur prudenti, di flessibilità a livello locale. Ribadisce la necessità di riformulare il punto 1.16, prevedendo «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Dichiara poi di essere favorevole alla separatezza delle funzioni tra i soggetti istituzionali, al qual fine è indispensabile a suo avviso una precisa costituzionalizzazione degli elenchi delle competenze.

Infine, ribadisce la sua contrarietà al mantenimento delle province.

Il senatore Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia) richiama l'attenzione su una serie di oggetti che non sembrano ricompresi nell'elencazione del relatore: tutela della concorrenza, ordinamento generale del credito, passaporti ed emigrazione, protezione industriale.

Il senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide l'esigenza, sottolineata dal deputato Tremonti, di esprimere un segnale forte nel testo costituzionale circa la svolta federalistica, ma non ritiene plausibile limitarsi ad indicare solo quatto funzioni fondamentali per lo Stato, anche perchè le recenti tendenze degli ordinamenti federali sono nel senso di una espansione dell'intervento del soggetto federale. Pertanto, tuttalpiù possono ricercarsi formule lessicali elastiche e suscettibili di ricomprendere anche implicitamente le varie materie affidate allo Stato.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla gestione delle acque, competenza che non sembra ricompresa nell'elencazione di cui al testo del relatore, reputa preferibile eliminare le parole: «di pronto soccorso» per quanto concerne la protezione civile (punto 1.15). Quanto al punto 1.22, manifesta perplessità sulla formulazione, ritenendo che politiche sportive ben possano essere praticate anche a livello sub-statale. Infine, soprattuto in riferimento al punto 1.26, si chiede se non sia opportuno – nel nuovo contesto ordinamentale – un riferimento al requisito dell'interesse nazionale, quale limite ai cosiddetti poteri impliciti dello Stato.

Circa l'emendamento del deputato Bressa, ritiene che in un Paese diviso come l'Italia sia estremamente problematico far riferimento alla eguale fruizione delle prestazioni sociali, risultando in questo contesto prevedibilmente difficile ipotizzare politiche di concertazione, che tra l'altro finora hanno dati scarsi risultati. Ribadisce la sua preferenza verso un modello di federalismo competitivo, fondato sulla separazione delle competenze e sull'intervento - se necessario, in caso di conflitti - di un arbitro costituzionale in posizione di terzietà.

Interviene per una precisazione il deputato Giulio TREMONTI (gruppo forza Italia), chiarendo di essere favorevole a fissare un «dominio chiuso» delle competenze dello Stato, salvi gli interventi di riequilibrio proposti nell'emendamento del deputato Bressa. A suo parere, ai fini della stessa certezza giuridica, è preferibile il ricorso a «parole chiave» ed a formulazioni sintetiche rispetto alla sforzo di definire un elenco dettagliato ed esaustivo di competenze. Pertanto, oltre alle quattro competenze essenziali che provocatoriamente ha indicato per lo Stato, si potrebbe far riferimento a poche altre funzioni di rilievo, come il mercato. l'istruzione, la previdenza.

Il deputato Gianclaudio BRESSA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) si sofferma sulle osservazioni del senatore Villone circa il fallimento nel passato delle politiche di concertazione tra Stato e regioni, che a suo avviso si è verificato per il fatto che sono avvenute tra soggetti ineguali. Un modello di federalismo competitivo trapiantato in una realtà economicamente divaricata non fa altro che accrescere questa divisione.

Il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia) dichiara di condividere l'impostazione prospettata dal deputato Tremonti circa l'individuazione con formule essenziali e sintetiche delle competenze statali, con l'aggiunta della *ratio* sottesa all'emendamento del deputato Bressa, a proposito del quale non ritiene che la previsione di una previa intesa delle regioni equivalga a fissare un vero e proprio potere di veto a loro vantaggio.

Leopoldo ELIA, *Presidente*, chiarisce che la formula: «previa intesa con le regioni», usata nell'emendamento da lui presentato con il deputato Bressa, è sicuramente approssimativa e provvisoria, stante la non conoscenza al momento delle soluzioni che saranno adottate in tema di fonti. Essa può comprendere sia la necessità di un vero e proprio consenso regionale, sia la prescrizione di richieste

di riesame, eventualmente con maggioranze qualificate, indirizzate alla Camera competente.

Riferendosi all'intervento del senatore Villone, ritiene che l'impostazione fondata sulla partecipazione delle regioni ai circuiti deliberativi nazionali non comporti affatto, anche nell'esperienza del federalismo tedesco, lo squilibrio nella distribuzione delle risorse a vantaggio delle regioni più forti.

Prendono quindi la parola il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), il quale richiama l'attenzione sui rischi legati a formulazioni troppo generiche per le competenze dei vari soggetti istituzionali, e il senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), secondo il quale l'emendamento del deputato Bressa comporta l'annullamento dell'autonomia delle regioni, che pur si vorrebbe esaltare con l'elencazione tassativa delle competenze statali.

In chiusura di seduta, Leopoldo ELIA, *Presidente*, – ricordati i molteplici impegni previsti per la giornata di domani nell'ambito della Commissione per le riforme costituzionali – avverte che il Comitato si riunirà domani con inizio alle ore 18,30, mentre il senatore Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), *relatore*, preannuncia che presenterà domani schemi normativi sulle problematiche riguardanti gli statuti regionali e le modificazioni territoriali.

La seduta termina alle ore 19,15.

Allegato N. 12

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PROPOSIZIONE NORMATIVA CONCERNENTE LE FUNZIONI LEGISLATIVE RISERVATE ALLO STATO, PRESENTATA DAL RELATORE D'ONOFRIO (ALL. N. 10)

Al comma 1, punto 1.26, sono soppresse le parole: «per tutelare l'eguale godimento dei diritti e delle libertà costituzionalmente protetti», nonchè le parole: «per il più adeguato esercizio del potere legislativo ad esso attribuito nelle materie di cui al presente articolo».

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis: «Nelle materie di competenza regionale, lo Stato può intervenire, con legge approvata previa intesa con le Regioni, all'esclusivo scopo di assicurare le condizioni di vita equivalenti sull'intero territorio nazionale, di sopperire, conformemente al principio di sussidiarietà, alla mancanza o all'inadeguatezza degli interventi regionali, o di garantire l'espansione economica del Paese nei settori strategici per l'interesse nazionale. In tali casi la Regione legifera fino a quando e nelle parti in cui lo Stato non abbia esercitato la propria competenza legislativa.»;

1-ter: «Con legge approvata previa intesa con le Regioni, si provvede all'individuazione degli oggetti riservati allo Stato dal presente articolo, limitatamente alla parte di interesse nazionale.».

Bressa, Elia

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

Presidenza del Presidente Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 19,45.

SUI LAVORI DEL COMITATO (A007 000, B65^a, 0004°)

In apertura di seduta, il Presidente FRATTINI, confermando quanto già comunicato in via breve a tutti i componenti del Comitato, informa che il ministro dell'Interno, dottor Giorgio Napolitano, si trova nell'impossibilità di prendere parte alla audizione prevista per la seduta odierna, causa impegni inderogabili legati alla crisi albanese. Il ministro Napolitano ha manifestato la propria disponibilità a fissare sin d'ora la data dell'audizione, che potrebbe aver luogo il prossimo giovedì 3 aprile. Il Comitato concorda.

Il Presidente Frattini rende quindi alcune comunicazioni.

Segue un dibattito, a conclusione del quale il Comitato delibera di chiedere al ministro della Difesa, onorevole Andreatta, una relazione sull'attività di *inteligence* svolta dal SISMI per seguire l'evoluzione della situazione in Albania.

La seduta termina alle ore 20,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
DE LUCA Michele

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, B68ª, 0001°)

Il presidente Michele DE LUCA premette che riferirà sul programma e sul calendario dei lavori – approvato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 13 marzo scorso – sul quale ritiene opportuno acquisire valutazioni e indicazioni del *plenum* della Commissione, specie considerando che si tratta di un programma che prospetta sia le iniziative di prossima realizzazione, sia le linee essenziali della futura attività della Commissione stessa.

Ritenendo opportuno – in via preliminare rispetto alla illustrazione del programma dei lavori - compiere una ricognizione delle competenze della Commissione, il Presidente si sofferma sulla legge 9 marzo 1989, n. 88 che, con l'articolo 56, attribuisce alla Commissione, oltre ai compiti dal precedente organismo di vigilanza, ulteriori funzioni di controllo, aventi due tipi di oggetto: a) attività degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati, sotto profili diversi: programmazione, efficienza e risultati di quell'attività, in relazione alle esigenze degli utenti, nonchè equilibrio delle gestioni ed utilizzo dei fondi disponibili (articolo 56 comma 2); b) operatività delle leggi in materia previdenziale e coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale anche al fine di correllare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi (articolo 56, comma 2, lettera c) e comma 3). In entrambe le direzioni prospettate – prosegue il Presidente - risulta promiscuamente orientata l'attività, conoscitiva e valutativa, che la Commissione ha svolto nelle legislature precedenti.

-201 -

Nella predetta riunione dell'Ufficio di Presidenza - sottolinea poi l'oratore – si è deliberato di concentrare prioritariamente l'attenzione sulla seconda delle direzioni prospettate, nell'intento di rispondere all'esigenza di partecipare attivamente al dibattito in corso sulle prospettive dello stato sociale. Ne risulta la configurazione di questa Commissione come quella sorta di «Bicamerale per lo Stato sociale» che viene invocata da più parti.

Rilevato, successivamente, che nella prospettiva privilegiata dall'Ufficio di Presidenza, la recente riforma del sistema pensionistico (legge n. 335 del 1995) verrà sottoposta all'esame della Commissione (come in altre sedi) per verificarne, tra l'altro, lo stato di attuazione (affidato a decreti legislativi), l'eventuale spostamento degli effetti rispetto agli obiettivi prestabiliti, le misure volte a colmare quello spostamento (in relazione «clausola di salvaguardia» di cui all'articolo 1 comma 5 della citata legge n. 335) nonchè la coerenza del sistema pensionistico, che ne risulta, con le linee di sviluppo dell'economia nazionale (articolo 56, comma 2, lettera c) della legge n. 88 del 1989), il presidente Michele DE LUCA passa ad evidenziare che la prospettata attività della Commissione, in ordine alla riforma pensionistica, coniuga momenti conoscitivi con la valutazione politica degli esiti relativi ed eventuali indicazioni di prospettive, consentendo di giungere conclusivamente ad una relazione da trasmettere all'Assemblea del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Il programma dei lavori, prosegue il Presidente, comprende altresì l'attività di controllo su ciascuno dei membri vigilati, con l'acquisizione di documenti (in particolare della relazione annuale dei Presidenti degli enti) ed una serie di audizioni: anche in tal caso si prevede di concludere con una relazione da trasmettere alle Assemblee, comprendente una valutazione politica ed eventuali indicazioni di prospettive.

Osservato, poi, in ordine agli aspetti organizzativi, che singoli Commissari oppure Comitati ristretti, potranno essere delegati dal Presidente – sulla base delle indicazioni dei Gruppi – all'esame degli atti di ciascun ente, su cui poi riferire alla Commissione plenaria (la stessa procedura potrà essere eseguita in relazione a particolari problemi e per eventuali controlli sull'organizzazione periferica degli enti), il presidente DE LUCA comunica che in ordine alla riforma pensionistica le audizioni programmate – che dovrebbero svolgersi con una certa rapidità, per contribuire in maniera efficace al dibattito in corso - riguardano: i Ministri del lavoro, e del tesoro (ed eventualmente quelli degli affari sociali, degli interni e degli affari regionali); il Ragioniere generale dello Stato; i Presidenti della Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale (cosidetta «Commissione Onofri»), del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (articolo 1, commi 44-46 della citata legge n. 335) ed eventualmente di quello della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (articolo 14 della citata legge n. 335); i Presidenti (ed eventualmente i Direttori Generali ed i Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza) degli enti previdenziali o, quanto meno, di quelli maggiori (INPS, INAIL, INPDAP); le parti sociali.

Per quanto attiene all'attività degli enti le audizioni programmate riguardano i Presidenti, i Direttori Generali ed i Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti; i Ministri del lavoro, del tesoro, degli affari sociali, degli interni e degli affari regionali; il Ragioniere generale dello Stato; i Presidenti della Commissione per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale, del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale ed, eventualmente, di quello della Commissione di vigilanza sui fondi di pensione; le parti sociali.

Il Presidente conclude chiedendo indicazioni e suggerimenti su quanto esposto.

Il senatore PASTORE si dichiara in linea di massima d'accordo sul programma di lavoro testè illustrato, anche se gli appare ambizioso. Dichiara quindi di ritenere opportuna anche l'autizione dei rappresentanti di qualche ente privato per conoscere come è avvenuto il passaggio al nuovo sistema. Esprime quindi rammarico per il ritardo verificatosi nell'avviare l'attività della Commissione e ribadisce il consenso sul programma esposto dal Presidente De Luca.

Il deputato STELLUTI, dettosi favorevole al programma, esprime preoocupazione sul rischio che si proceda non in sintonia con i tempi decisionali del Governo. Per evitare ciò, egli aggiunge, si potrebbero eventualmente stralciare le parti trattate dal Governo, su cui intervenire incisivamente da parte della Commissione.

Il presidente DE LUCA Michele rileva che l'incidenza della posizione che assumerà la Commissione dipenderà dallo svolgimento del dibattito e dall'impostazione della relazione conclusiva.

Il senatore NAPOLI Roberto, premessa l'utilità di fare riferimento all'espenenza della precedente legislatura per evitare eventuali errori, sottolinea l'importanza delle audizioni preannunciate; ritiene prioritaria l'audizione del presidente Onofri per acquisire delucidazioni sulla recente indagine e dichiara di prevedere che i Ministri verranno a riferire molte delle cose che sono già state dette in altre sedi parlamentari.

Evidenziata poi l'utilità di sentire i rappresentanti degli enti previdenziali, il senatore Napoli pone l'esigenza di affrontare adeguatamente il problema del patrimonio immobiliare degli enti del quale non si è ancora potuto conoscere la consistenza e l'uso.

Per quanto riguarda i Comitati di vigilanza egli ritiene che si sia trattato di un duplicato di organismi, attraverso cui si è voluto favorire il reinserimento dei sindacati con un ruolo di controllo, in contraddizione, fra l'altro, con tutte le dichiarazioni di efficienza e snellezza, avanzate in varie occasioni. Posta quindi l'esigenza di ascoltare il Presidente dell'INPS anche in ordine alle iniziative che impegnano significative risorse finanziare dell'ente, l'oratore ribadisce la necessità di approfondire la conoscenza degli aspetti gestionali degli enti dopo aver sentito i Ministri del lavoro e del tesoro e il presidente Onofri. Avviandosi alla conclusione prospetta l'opportunità di rifolmulare l'ordine delle audizioni, si

dice d'accordo sulle ipotesi di ripartire, fra i singoli Commissari e tenendo conto delle rispettive disponibilità gli incarichi di esame dell'attività di ciascun ente, e prospetta la possibilità di un particolare impegno da parte dei Vice Presidenti della Commissione.

Il deputato BATTAGLIA si dichiara anzitutto anch'egli convinto che la relazione finale della Commissione Onofri – anche perchè prende in esame i vari comparti dello Stato sociale – possa costituire, per i lavori di questa Commissione parlamentare, un importante punto di riferimento.

Dettosi quindi alquanto preoccupato per l'eccessivo attivismo emerso sul fronte dello Stato sociale, auspica che ci si sforzi per assicurare un minimo di coordinamento che consenta a ciascun organismo di dare un contributo concreto, inserendo il proprio lavoro, in modo coerente, in un quadro complessivo. Sollecita infine l'impegno della Commissione sulla gestione del patrimonio abitativo degli enti, sia per quanto attiene alla alienazione (c'è una importante accelerazione nel processo di vendita), sia per quanto riguarda la gestione quotidiana.

Il presidente DE LUCA Michele, ribadito che il programma dei lavori della Commissione riguarda sia la riforma pensionistica, sia la gestione degli enti, sottolinea come il primo obiettivo costituisca una scelta strategica, innovativa rispetto al passato. Valutare il quadro generale del sistema pensionistico ed i connessi aspetti di coerenza macroeconomica, egli sottolinea, consentirà alla Commissione di entrare nel vivo del dibattito che si svolge nel Paese. Parallelamente, o subito dopo la suddetta attività, si svolgerà quella relativa al controllo gestionale e a taluni specifici problemi, compresi quelli attinenti alla verifica di talune situazioni periferiche. Dichiaratosi infine d'accordo ad utilizzare nel miglior modo possibile l'impegno dei Commissari e dei Vice Presidenti per quanto riguarda l'esame della situazione dei singoli enti il Presidente dichiara che non gli sembra realisticamente possibile un coordinamento delle competenze istituzionali di questa Commissione con quelle di altre Commissioni. Auspica quidi il massimo impegno possibile da parte di tutti i Commissari.

Il deputato MARENGO pone preliminarmente l'esigenza di un maggior coinvolgimento dei membri della Commissione, partendo dalla disponibilità dei docunenti di bilancio degli enti da controllare. Richiama quindi l'attenzione – facendo riferimento ad esperienze nel settore di competenza dell'INPDAP – su talune situazioni paradossali che inducono gli assistiti a recarsi dalla Sicilia a Roma per avere informazioni sulla propria situazione previdenziale ed auspica un decentramento a livello regionale. Conclude chiedendo di affrontare il problema della gestione degli immobili degli enti.

Seguono quindi brevi interventi del presidente DE LUCA Michele, del deputato MARENGO e dei senatori NAPOLI Roberto e PASTORE, in ordine alla scelta dei giorni della settimana e degli orari in cui concentare i lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si terrà conto delle varie proposte per trovare la soluzione maggiormente soddisfacente, badando alla necessità di evitare la concomitanza con i lavori delle altre Commissioni e della Assemblea di ambedue le Camere. Per il programma delle previste audizioni egli ritiene opportuno che si tengano due sedute in ciascuna settimana.

Conclude ricordando che domani alle 13,30 si svolgerà l'audizione del Ministro del lavoro e annunciando che si procederà con le successive audizioni dei rappresentanti del Governo mercoledì 2 aprile alle ore 20 e giovedì 3 aprile alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

31^a seduta

Presidenza del senatore ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2208) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (Parere alla 7ª Commissione: non ostativo)

Riferisce il presidente ANDREOLLI, proponendo un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

- (72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
- (159) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, che hanno un contenuto sostanzialmente coincidente, anche se la scelta procedurale contenuta nel n. 159 («sentite le parti») risulta preferibile a quella dell'altro disegno di legge, che prevede una mera convocazione delle parti, prima dell'adozione dei provvedimenti in questione. Propone di segnalare alla Commissione di merito tale indicazione di opportunità normativa. La senatrice DENTAMARO rileva una sostanziale sproporzione tra la gravità delle misure di urgenza previste e i presupposti istruttori, definiti sommari e sostanzialmente privi delle necessarie garanzie di difesa. Osserva inoltre che potrebbero essere meritevoli di tutela anche altre situazioni soggettive, non considerate nei testi in esame.

Su tale ultimo aspetto, il relatore LUBRANO DI RICCO precisa che per i minori vi sono già normative vigenti, mentre il presidente AN-DREOLLI fa rilevare che entrambi i disegni di legge si riferiscono anche ad altri familiari, oltre al coniuge e al convivente.

Ad avviso del senatore PINGGERA, le misure in esame potrebbero essere propedeutiche alla separazione dei coniugi.

Il senatore BESOSTRI considera ragionevole la limitazione dei mezzi istruttori, in ragione dell'urgenza dei provvedimenti.

Anche il relatore LUBRANO DI RICCO ritiene che non vi siano incongruenze in proposito, considerato che già l'attuale ordinamento processuale consente l'adozione di misure urgenti, a volte in assenza di qualsiasi forma di contraddittorio.

Secondo la senatrice DENTAMARO, vi è comunque una interferenza sensibile in uno degli aspetti fondamentali dei diritti della personalità, come quello inerente alla dimora personale e familiare.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'allontanamento dalla dimora è l'unica misura efficace nei casi di cui si tratta.

La Sottocommissione conviene infine a maggioranza di esprimere un parere favorevole con la sola osservazione indicata dal relatore nella propria esposizione introduttiva.

(1650) CENTARO e SCHIFANI. – Modifiche alla legge 10 ottobre 1996, n. 525

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO considera il disegno di legge particolarmente opportuno e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Parere alla 2ª Commissione: non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il contenuto del disegno di legge, ritenendo che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

- (2118) Istituzione del servizio civile nazionale
- (329) COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva
- (1015) BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale
- (1165) NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale
- (1290) DE CAROLIS ed altri. Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile
- (1382) AGOSTINI ed altri. Istituzione del Servizio civile nazionale (Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente ANDREOLLI in sostituzione del relatore designato Diana: egli osserva che nel disegno di legge n. 2118, l'articolo 2, comma 5 dispone tra l'altro una delega legislativa, che risulta carente nella determinazione di principi e criteri direttivi, considerata la complessità normativa dell'operazione. L'articolo 4, inoltre, prevede l'istituzione di una Agenzia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: tale soluzione risulta difforme dal principio contenuto nella legge n. 59 del 1997 che, per la stessa Presidenza, postula la «eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi e gestionali in determinati settori». Lo stesso rilievo può essere riferito all'articolo 4 dei disegni di legge n. 1015 e n. 1165. Nel disegno di legge n. 1290, infine, all'articolo 1, comma 1, c'è un oscuro e improprio riferimento a una «delibera conforme del Parlamento».

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, con le osservazioni indicate dal relatore.

(2140) Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione concorda.

- (377) PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo
- (391) MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

- (435) WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo
- (1112) COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo
- (1655) GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo
- (1882) POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo
- (1973) DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista
- (2090) DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGNALBÒ riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo, proponendo un parere non ostativo.

Il presidente ANDREOLLI ricorda che la legge n. 59 del 1997 comporta il conferimento generalizzato delle funzioni amministrative alle Regioni e agli enti locali, escluse quelle riferite a materie tassativamente indicate, tra le quali non è contemplato il settore turistico. Ne deriva un processo di riordino delle strutture e delle funzioni amministrative, al quale non risulta coerente la persistenza o l'incremento di compiti statali, prevista in alcuni disegni di legge.

Con il rilievo formulato dal Presidente, si conviene di esprimere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

- (64) NAPOLI Roberto ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale
- (149) GIOVANELLI ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale
- (422) BORTOLOTTO ed altri. Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI rileva una sostanziale coincidenza di contenuto tra i disegni di legge in esame: in linea generale, osserva che essi non tengono conto di alcune opere, come ad esempio quelle di ampliamento e di risanamento, determinandosi così possibili inconvenienti applicativi. Analogo rilievo può essere riferito alla disposizione di termini meramente ordinatori e alla mancata sanzione dell'inerzia amministrativa, in termini di silenzio-assenso. In ogni caso, occorre coordinare la normativa in esame con le deleghe legislative contenute nella legge n. 59 del 1997.

La Sottocommissione condivide le osservazioni del relatore e conviene di inserirle nel parere favorevole da trasmettere alla Commissione di merito.

- (168) VELTRI ed altri. Istituzione del Parco nazionale della Sila
- (169) BRUNO GANERI ed altri. Istituzione del Parco marino della riviera dei cedri; inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine

(1038) NAPOLI Roberto. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Il relatore MAGGIORE illustra il contenuto dei disegni di legge e propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

51^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

- (931) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
- (255) DI ORIO ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria e al ruolo di ricercatore
- (980) PERA ed altri: Disciplina della docenza universitaria e del reclutamento dei ricercatori
- (1022) BERGONZI: Riordino della docenza universitaria
- (1037) MILIO: Norme in tema di reclutamento dei professori e dei ricercatori delle università
- (1066) MARTELLI: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari
- (1174) CAMPUS ed altri: Norme in materia di concorsi universitari
- (1607-A) MANIS ed altri: Norme in materia di concorsi per l'accesso ad un ruolo della docenza universitaria e al ruolo dei ricercatori

(Parere all'Assemblea su testo unificato proposto dalla 7^a Commissione e su emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del testo proposto dalla 7^a Commissione per i disegni di legge in materia di concorsi per la docenza universitaria. Sul testo unificato la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta nella seduta del 3 dicembre 1996, ma il testo all'esame dell'Assemblea comprende una nuova normativa transito-

ria (articolo 11), dalla quale potrebbero derivare oneri per i bilanci delle università. In particolare, il comma 2 prevede che tutti i corsi attribuiti a qualsiasi titolo a ricercatori e professori universitari siano equiparati al servizio di ruolo o a contratto.

Sono stati trasmessi altresì numerosi emendamenti, tra i quali i seguenti: 2.200, 6.132, 6.131, 6.145, 8.207, 9.208, 9.0.200, 9.0.1, 11.300, 11.210, 11.215, 11.130 e 11.220 comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti.

Il senatore VEGAS esprime perplessità sull'articolo 11 del testo in titolo.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che l'articolo 11 non comporta implicazioni di carattere finanziario, in quanto l'equiparazione al servizio di ruolo viene effettuata ai soli fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso alla docenza. Esprime quindi parere contrario su tutti gli emendamenti citati dal relatore, eccetto che sul 6.145 e sull'11.300, sui quali dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, nonchè sugli emendamenti, ad eccezione che sui seguenti 2.200, 6.132, 6.131, 8.207, 9.208, 9.0.200, 9.0.1, 11.210, 11.215, 11.130 e 11.220, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(717) VALENTINO ed altri: Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(808) RUSSO ed altri: Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati

(954-A) Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente

(Parere alla 2ª Commissione sul testo proposto dalla 2ª Commissione e su emendamenti: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore MORANDO, osservando che si tratta del testo approvato dalla 2^a Commissione in sede referente sulla istituzione delle sezioni stralcio per i procedimenti arretrati, che la medesima Commissione deve ora esaminare in sede redigente.

Il testo all'esame tiene conto del parere precedentemente espresso dalla Sottocommissione su quello proposto dal Comitato ristretto della Commissione giustizia, in quanto è stata riformulata la clausola di copertura ed è stato soppresso l'articolo 14. Nel testo è stato però inserito un articolo aggiuntivo (l'attuale articolo 14), risultante dall'approvazione dell'emendamento 15.1, su cui la Sottocommissione aveva formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su tale ultima disposizione andrebbe, pertanto, confermato l'orientamento già assunto.

Sono stati trasmessi altresì alcuni emendamenti, tra i quali l'1.2, l'8.1 e il 14.1 comportano maggiori oneri non quantificati nè coperti. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.3, 2.8, 8.2, 13.3, occorre verificare se gli oneri ad essi associati trovino copertura nella riformulazione dell'articolo 15. Occorre infine acquisire il parere del Tesoro sull'emendamento 2.11.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime parere contrario sull'articolo 14, che comporta maggiori oneri non quantificati nè coperti, e sugli emendamenti 1.2, 8.1, 1.3, 8.2, 8.3, 13.3 e 14.2. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 15.1, che utilizza risorse preordinate ad altre finalizzazioni. Sull'emendamento 14.1 il parere è di nulla osta, a condizione che sia precisato che alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 662 del 1996. Dichiara infine di non avere osservazioni da formulare sull'emendamento 2.11.

Il senatore BATTAGLIA precisa che l'emendamento 14.1 riproduce una disposizione contenuta nell'originario disegno di legge governativo, su cui la Sottocommissione si era pronunciata favorevolmente. Rispetto a quel testo l'unica novità è rappresentata dal comma 2, sul quale consegna una relazione tecnica, da cui si evince l'opportunità di inserire il riferimento alle previsioni della legge collegata alla finanziaria.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, ad eccezione che sull'articolo 14, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti 1.2, 1.3, 8.1, 8.2, 8.3, 13.3, 14.2 e 15.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta sull'emendamento 14.1 è condizionato, ai sensi della richiamata norma costituzionale, alla precisazione che alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 662 del 1996.

La seduta termina alle ore 9,45.

FINANZE E TESORO (6a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

14^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 4^a Commissione:

(44) BERTONI e LORETO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti: parere favorevole:

(1065) PALOMBO. – Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile o ai loro congiunti: parere favorevole;

alle Commissioni 5^a e 10^a riunite:

(2071) Interventi urgenti per l'economia: parere favorevole;

alla 7^a Commissione:

(2140) Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore: rinvio dell'emissione del parere;

alla 9^a Commissione:

(1287) Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività: parere favorevole condizionato.

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

26ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1967) Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore: rinvio dell'emissione del parere;

alla 10^a Commissione:

- (1461) DE LUCA Athos: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti;
- (1801) PONTONE ed altri: Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC): rinvio dell'emissione del parere;

alla 12^a Commissione:

- (275) MARTELLI: Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario: parere favorevole;
- (1329) DI ORIO e DANIELE GALDI: Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti: parere favorevole;
- (1981) MARTELLI ed altri: Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico: parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 19 MARZO 1997

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Scivoletto, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 13^a Commissione:

(333) COVIELLO e VELTRI. – Modifica ed integrazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette;

(1394) TURINI ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree protette;

(2116) NIEDDU ed altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree protette:

parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 20 marzo 1997, ore 14

Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione

Seguito dell'esame del seguente documento:

Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore, nonchè dei signori Alessandro Voci, Fausto Gianni, Raffaele Lauro e Adolfo Salabè (Doc. IV-bis, n. 4) a seguito del rinvio alla Giunta deliberato dall'Assemblea nella seduta del 16 gennaio 1997.

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

- I. Seguito dell'esame dei seguenti documenti:
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Erminio Boso, senatore all'epoca dei fatti. (*Doc.* IV-ter, n. 7).
- Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Arlacchi. (*Doc.* IV-ter, n. 9).
- Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dall'avvocato Salvatore Frasca, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 65/96, pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli articoli 81 e 595, capoverso, del codice penale (diffamazione).

II. Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in ordine agli effetti della decadenza del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Verifica dei poteri

- I. Discussione delle proposte del senatore Lubrano di Ricco in materia di incompatibilità parlamentari.
- II. Esame delle seguenti materie:
- Verifica delle elezioni della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni della regione Campania.
- Verifica delle elezioni della regione Sicilia.
- Verifica delle elezioni della regione Calabria.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 14,30

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1995-1996 (1780).
- UCCHIELLI ed altri. Norme a favore delle vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca» (568).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA.
 Modifica degli articoli 4, 5, 13 e 60 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (1831).
- II. Esame dei disegni di legge:
- BEDIN ed altri. Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).

- BATTAGLIA. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- BERTONI ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- DE CAROLIS e DUVA. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto (2142).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 8,30 e 15

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).

- FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- III. Esame del disegno di legge:
- CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

In sede redigente

- I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- VALENTINO ed altri. Istituzione nei tribunali e corti di appello di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (717).
- RUSSO ed altri. Istituzione nei tribunali ordinari di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili arretrati (808).
- Disposizioni in tema di nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio per la definizione del contenzioso civile pendente (954).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799).
- LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio (1247).

LISI. – Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati (92).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

CIRAMI ed altri. – Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove (964).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri. Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- II. Esame dei disegni di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).
- CENTARO e SCHIFANO. Modifiche alla legge 10 ottobre 1996,
 n. 525 (1650).

DIFESA (4a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro della difesa sulla situazione albanese.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 14,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

 Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individua-

- zione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (1217-B).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1997, n. 34, recante differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni sul mandato informatico (2167).

FINANZE E TESORO (6a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo per l'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (n. 72).

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CADDEO ed altri. Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddì tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- FLORINO e PEDRIZZI. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (Doc. XXII, n. 23).
- MARINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 25).
- ALBERTINI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc.* XXII, n. 26).
- D'ALÌ ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc.* XXII, n. 27).

- ANGIUS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc.* XXII, n. 28).
- e del disegno di legge ad essi congiunto:

 PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 14,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, recante disposizioni urgenti per assicurare l'operatività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (2208).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico (1031).
- ZECCHINO ed altri. Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico (875).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche (1658).
- Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali (2140) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Disposizioni in materia di posti per la formazione di medici specialisti (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 1, di un disegno di legge di iniziativa governativa) (2247).
- III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali (2124).

- FUMAGALLI CARULLI. Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (462).
- UCCHIELLI. Norme a sostegno del Rossini Opera Festival (500).
- DE CORATO ed altri. Proclamazione del 1999 «Anno Voltiano» e del Comitato nazionale per le celebrazioni (529).
- BISCARDI ed altri. Celebrazione del bicentenario della Repubblica Napoletana del 1799 (550).
- ELIA ed altri. Norme per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Antonio Rosmini (1163).
- MONTAGNA e VEDOVATO. Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila da parte di Alessandro Volta (1445).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo (1021).
- SEMENZATO ed altri. Nuove norme in materia di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione (701).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina del sistema delle comunicazioni (1138).
- PASSIGLI. Disciplina provvisoria della diffusione di immagini via cavo (339).
- DE CORATO ed altri. Norme per la promozione della concorrenza e dello sviluppo del mercato nel settore delle telecomunicazioni e per la istituzione dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni (1130).
- e della petizione n. 112 attinente ai suddetti disegni di legge
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore (1967).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (139).
- FUSILLO e BEDIN. Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (995).
- MELUZZI ed altri. Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1587).
- Disposizioni per il riordino del settore lattiero-caseario (1994).
- BUCCI ed altri. Nuove norme per il settore lattiero-caseario (2076).
- CARCARINO e CRIPPA. Abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468, e nuove disposizioni in materia di attribuzione di quote latte (2133).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).
- BUCCI ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
- MAGNALBÒ ed altri. Istituzione di agenzie per i controlli comunitari con la costituzione di un consorzio tra le stesse (1368).

III. Esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, recante misure straordinarie per la crisi del settore

lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura (Approvato dalla Camera dei deputati) (2244).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Fiera di Verona (n. 27).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti documenti:
- MAGLIOCCHETTI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità di erogazione e sulle estensioni dei diritti dei fondi pensione ai cittadini appartenenti alla ex-Jugoslavia (Doc. XXII, n. 17).
- MULAS ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 18).
- MANFROI ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia. (Doc. XXII, n. 29).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BATTAFARANO ed altri. Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (800).
- BONATESTA ed altri. Norma transitoria per l'inquadramento nella qualifica di primario medico legale di alcuni sanitari dell'INPS (1363).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (641).
- BORNACIN. Soppressione del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (1059).

In sede consultiva su atti del governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante «Recepimento della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi» (n. 69).

- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (n. 75).
- Schema di decreto legislativo in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) (n. 77).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) (n. 28).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo in materia di previdenza agricola (n. 65).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO ed altri. Riforma delle professioni infermieristiche (251).
- CARCARINO ed altri. Riforma delle professioni sanitarie non mediche (431).
- LAVAGNINI. Riforma delle professioni infermieristiche (744).
- DI ORIO ed altri. Istituzione della dirigenza infermieristica (1648).
- SERVELLO ed altri. Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche (1619).
- TOMASSINI ed altri. Riforma delle professioni sanitarie non mediche (2019).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).

- LAVAGNINI ed altri. Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (1660).
- SERVELLO ed altri. Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (doping) (1714).
- CALVI ed altri. Norme per la lotta contro il doping (1797).
- DE ANNA ed altri. La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al doping (1945).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. Norme per la prevenzione della cecità ed iniziative per la riabilitazione visiva (847).
- TOMASSINI. Nuove norme in tema di responsabilità professionale del personale sanitario (864).
- MARTELLI. Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO e DANIELE GALDI. Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti (1329).
- MARTELLI ed altri. Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 20 marzo 1997, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni geostatiche del sottosuolo napoletano: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 20 marzo 1997, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1996 (*Doc.* LXXXVII, n. 2).

In sede consultiva

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARPI e DE LUCA Michele. Disciplina dei diritti dei consumatori (227).
- DE LUCA Athos. Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione dell'Ufficio del Garante e del Consiglio dei consumatori e degli utenti (1461).
- DE LUCA Athos. Norme per la rappresentanza in giudizio delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti (1462).
- PONTONE ed altri. Istituzione del Consiglio nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori (CONTUC) (1801).
- ASCIUTTI ed altri. Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti (2077).
- LARIZZA ed altri. Disciplina dei diritti dei consumatori (2100).
- II. Esame dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Organizzazione e funzionamento dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (141).
- CUSIMANO ed altri. Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo – EIMA (850).
- Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) e disciplina della sua attività (1287).
- ANTOLINI e BIANCO. Soppressione dell'AIMA e disciplina delle funzioni di intervento nel mercato agricolo (1449).

- BUCCI ed altri. Istituzione dell'Agenzia per l'attuazione della politica agricola comunitaria nazionale e degli interventi sul mercato agricolo (1477).
- FUSILLO. Nuove norme in materia di organizzazione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) (1480).
- Interventi urgenti per l'economia (2071).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme costituzionali

Giovedì 20 marzo 1997, ore 9,30

Procedure informative

Audizione di rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, della Confartigianato, della CNA e della CASA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

Giovedì 20 marzo 1997, ore 18

Inchiesta su stragi e depistaggi:

- Seguito dell'audizione del magistrato dottor Guido Salvini.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 20 marzo 1997, ore 14,30

Elezione del Presidente, dei vice Presidenti e dei Segretari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 20 marzo 1997, ore 13

Audizione dell'onorevole Marco Pannella.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza

e assistenza sociale

Giovedì 20 marzo 1997, ore 13,30

Procedure informative

Sulla riforma pensionistica e sulla coerenza del sistema previdenziale con le linee di sviluppo dell'economia: audizione dell'onorevole professor Tiziano Treu, ministro del lavoro e della previdenza sociale.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Giovedì 20 marzo 1997, ore 13,30

Elezione del Presidente e del vice Presidente.